



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 264

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

Indice

1. DDL S. 264 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 264	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	13
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom.) del 06/12/2018	14
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 57 (pom.) dell'08/01/2019	19
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 30 (ant.) del 16/01/2019	32
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 31 (ant.) del 30/01/2019	33
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (pom.) del 30/01/2019	34
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom.) del 12/02/2019	38
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom.) del 26/02/2019	43
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (pom.) del 28/02/2019	47
1.3.2.1.9. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom.) del 05/03/2019	56
1.3.2.1.10. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (ant.) del 13/03/2019	58
1.3.2.1.11. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom.) del 19/03/2019	68
1.3.2.1.12. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 76 (ant.) del 10/04/2019	74
1.3.2.1.13. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (ant.) dell'08/05/2019	81
1.3.2.1.14. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (pom.) del 02/07/2019	90
1.3.2.1.15. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 09/07/2019	102
1.3.2.1.16. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom.) del 16/10/2019	109
1.3.2.1.17. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020	111
1.3.2.1.18. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 126 (pom.) del 28/01/2020	123
1.3.2.1.19. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 26/05/2020	127
1.3.2.1.20. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 03/06/2020	133
1.3.2.1.21. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 10/03/2021	142
1.3.2.1.22. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021	154
1.4. Trattazione in consultiva	158
1.4.1. Sedute	159
1.4.2. Resoconti sommari	162

1.4.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	163
1.4.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/03/2019	164
1.4.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2019	166
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	168
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 132 (nott.) del 06/03/2019	169
1.4.2.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 19/03/2019	174
1.4.2.2.3. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019	178
1.4.2.2.4. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019	187
1.4.2.2.5. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019	198
1.4.2.2.6. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 177 (ant.) del 04/07/2019	209
1.4.2.2.7. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (pom.) del 02/10/2019	221
1.4.2.2.8. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 243 (pom.) del 28/01/2020	226
1.4.2.2.9. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 29/01/2020	235
1.4.2.2.10. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/02/2020	241
1.4.2.2.11. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 251 (pom.) del 17/02/2020	242
1.4.2.2.12. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021	243
1.4.2.2.13. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379 (pom.) del 09/03/2021	244
1.4.2.2.14. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 381 (pom.) del 16/03/2021	245
1.4.2.2.15. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 383 (pom.) del 23/03/2021	246
1.4.2.2.16. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 394 (pom.) del 27/04/2021	247
1.4.2.2.17. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021	248
1.4.2.2.18. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405 (ant.) del 19/05/2021	249
1.4.2.2.19. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 406 (pom.) del 25/05/2021	250
1.4.2.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	251
1.4.2.3.1. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 92 (pom.) del 19/03/2019	252
1.4.2.3.2. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019	253
1.4.2.3.3. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 99 (pom.) del 09/04/2019	254
1.4.2.3.4. 11 ^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 100 (ant.) del 10/04/2019	255
1.4.2.4. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	256
1.4.2.4.1. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 84 (pom.) del 28/03/2019	257
1.4.2.4.2. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/04/2019	258
1.4.2.4.3. 14 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 94 (pom.) dell'08/05/2019	259
1.5. Trattazione in Assemblea	260
1.5.1. Sedute	261
1.5.2. Resoconti stenografici	262

1.5.2.1. Seduta n. 91 del 19/02/2019 263

1. DDL S. 264 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 264
XVIII Legislatura

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

Iter

3 giugno 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.264

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Gabriella Giammanco](#) ([FI-BP](#))

Cofirmatari

[Marco Siclari](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 19 aprile 2018)

[Giacomo Caliendo](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 aprile 2018)

[Renato Schifani](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 20 aprile 2018)

[Maria Alessandra Gallone](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Antonio De Poli](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Fiammetta Modena](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Massimo Vittorio Berutti](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Gilberto Pichetto Fratin](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Isabella Rauti](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Alessandrina Lonardo](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Alberto Balboni](#) ([Fdi](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Vincenzo Carbone](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Antonio Barboni](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Alfredo Messina](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Laura Garavini](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Massimo Ferro](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Franco Dal Mas](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Bruno Astorre](#) ([PD](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Elena Testor](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Enrico Aimi](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Giancarlo Serafini](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Marco Perosino](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Antonio Saccone](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Roberto Berardi](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Salvatore Sciascia](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

[Barbara Masini](#) ([FI-BP](#)) (aggiunge firma in data 9 luglio 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 aprile 2018**; annunciato nella seduta n. 5 del 17 aprile 2018.

Classificazione TESEO

APPARECCHI TELEVISIVI , DISPOSITIVI DI SICUREZZA , ASILI NIDO , SCUOLA MATERNA , CASE DI RIPOSO , CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE

Articoli

MALTRATTAMENTI E SEVIZIE (Artt.1, 2), DENUNCIA RAPPORTO E REFERTO (Artt.1, 2), FORZE DI POLIZIA (Artt.1, 2), MINORI (Art.2), ANZIANI (Art.2), PERSONE CON DISABILITA' (Art.2), ENTI PRIVATI (Art.3), NORMALIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE (Art.3), AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Art.4), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Art.5), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione (esterno) Sen. [Gabriella Giammanco \(FI-BP\)](#) (dato conto della nomina il 6 dicembre 2018) .

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede redigente il 26 giugno 2018. Annuncio nella seduta n. 14 del 26 giugno 2018.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita')

Nuovamente assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 30 novembre 2018. Annuncio nella seduta n. 66 del 4 dicembre 2018.

Pareri delle commissioni 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), Questioni regionali (aggiunto il 23 gennaio 2019; annunciato nella seduta n. 82 del 23 gennaio 2019)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 264

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 264

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GIAMMANCO**, **CALIENDO**, **SCHIFANI**, **GALLONE**, **DE POLI**, **MODENA**, **BERUTTI**, **PICHETTO FRATIN**, **RAUTI**, **MANGIALAVORI**, **LONARDO**, **BALBONI**, **CARBONE**, **BARBONI**, **Alfredo MESSINA**, **GARAVINI**, **FERRO**, **DAL MAS**, **ASTORRE**, **TESTOR**, **AIMI**, **SERAFINI**, **PEROSINO**, **SACCONI**, **BERARDI**, **SCIASCIA**, **SICLARI** e **MASINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 2018

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

Onorevoli Senatori. - Le cronache recenti mostrano un preoccupante aumento del numero di episodi di maltrattamenti a danno di bambini piccolissimi, anziani, disabili e minori in situazione di disagio, compiuti all'interno di strutture pubbliche e private, quali asili nido, scuole per l'infanzia e strutture socio-assistenziali di cui gli stessi sono ospiti. La violenza fisica e verbale viene praticata, con sempre maggiore frequenza e accanimento, proprio nei confronti di quei soggetti deboli che necessiterebbero di una tutela maggiore da parte delle istituzioni in quanto versano in una situazione di particolare svantaggio non essendo in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e alla propria autodifesa.

In quest'ottica appare necessario e urgente prevedere l'attuazione di una forma di tutela che contribuisca a garantire la sicurezza di questi soggetti nonché la serenità delle loro famiglie. La videosorveglianza, avvalendosi delle nuove tecnologie a disposizione, rappresenta l'unica via perseguibile per intervenire in modo efficace qualora ci siano dubbi su ciò che accade nelle strutture in questione.

L'installazione di un sistema di videosorveglianza criptato a circuito chiuso, le cui registrazioni video sarebbero visibili solo ed esclusivamente alle Forze dell'ordine a seguito di denuncia, costituirebbe, da una parte, un elemento di maggiore garanzia per le famiglie che devono affidare i propri figli, genitori e parenti a tali strutture e, dall'altra, un deterrente per scongiurare possibili abusi da parte di coloro che vi operano o anche da parte di soggetti esterni. In questo modo si configurerebbe uno strumento a tutela di tutti, anche di chi lavora in queste strutture, che in caso di episodi di violenza verrebbe rapidamente scagionato grazie all'individuazione rapida e precisa dei veri colpevoli. Il tutto con notevole accelerazione dei tempi di indagine da parte delle autorità inquirenti. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, non trova nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una regolamentazione specifica, poiché l'articolo 134 si limita a chiedere al Garante per la protezione dei dati personali di farsi promotore di codici di deontologia e di buona condotta.

In assenza di previsioni legislative, è successivamente intervenuto lo stesso Garante che, con specifico provvedimento dell'8 maggio 2013, ha ritenuto opportuno condividere i principi stabiliti dalla Commissione europea sostenendo che in assenza di previsioni espresse occorre operare un «bilanciamento tra valori fondamentali», quali la tutela della personalità dei minori, la libertà di scelta dei metodi educativi e d'insegnamento e la tutela della riservatezza dei soggetti ripresi da sistemi di telecamere.

Giova ricordare che sul tema della videosorveglianza negli asili nido si è espressa la Commissione europea che, in risposta a un'interrogazione parlamentare (P-6536/2009), ha precisato che «l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la protezione e la sicurezza di bambini e studenti nei centri per l'infanzia, negli asili nido e nelle scuole può essere legittima, purché siano rispettati i principi della protezione dei dati, come i principi di necessità e proporzionalità stabiliti a livello nazionale ed europeo e fermo restando il monitoraggio delle competenti autorità di controllo nazionali della protezione dei dati». Tale precisazione è stata ribadita anche dal Garante per la protezione dei dati personali nel citato provvedimento dell'8 maggio 2013, dove la tutela dell'incolumità fisica dei minori è definita una «finalità senz'altro lecita».

Le moderne tecnologie ci consentono di scongiurare qualsiasi forma di controllo a distanza dei lavoratori o di violazione della *privacy*, nel rispetto dell'articolo 4 della legge n. 300 del 1970 (statuto dei lavoratori).

È di tutta evidenza che in Italia milioni di persone ogni giorno lavorano serenamente in ambienti videosorvegliati, grazie a tutti gli accorgimenti e le precauzioni del caso, senza che alcun loro diritto venga lesa. La stessa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22611 dell'11 giugno 2012, ha stabilito che qualora i dipendenti abbiano prestato il loro consenso all'installazione delle telecamere non vi è alcuna violazione del diritto alla riservatezza.

Per questi motivi, il presente disegno di legge rappresenta il tentativo di individuare una mediazione e un punto di equilibrio tra la tutela della riservatezza e della libertà dei soggetti coinvolti e le esigenze di monitoraggio ed efficacia di intervento in caso di comportamenti anomali a danno dei bambini ospiti di asili nido e scuole materne o degli anziani e dei disabili ospiti di strutture socio-assistenziali. Nello specifico, l'articolo 1 stabilisce la possibilità per gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie di dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire la sicurezza dei minori nelle medesime strutture. Inoltre, viene stabilito che le registrazioni del sistema di videosorveglianza siano visionabili esclusivamente da parte delle Forze dell'ordine e solo dietro formale denuncia di reato alle autorità nel pieno rispetto della normativa sulla *privacy*.

L'articolo 2 prevede la possibilità per tutte le strutture socio-assistenziali per anziani, per disabili e per minori in situazione di disagio, convenzionate o no con il Servizio sanitario nazionale, nonché per quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale di dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle strutture. Anche per le strutture residenziali socio-assistenziali le registrazioni del sistema di videosorveglianza sono visionabili esclusivamente da parte delle Forze dell'ordine e solo dietro formale denuncia di reato alle autorità.

In conformità ai requisiti di proporzionalità e di necessità del trattamento, stabiliti dal Garante per la protezione dei dati personali, è necessario che il sistema di videosorveglianza sia caratterizzato da un sistema efficiente di sicurezza dotato di telecamere criptate a circuito chiuso in modo da evitare il rischio di incorrere in sistemi di controllo a distanza ritenuti illeciti dallo stesso Garante.

Nello specifico, l'articolo 3 del presente disegno di legge stabilisce che le immagini catturate dalle telecamere criptate a circuito chiuso siano automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, già all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica: la chiave pubblica risiede all'interno del *firmware* di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornirà soltanto in adempimento a quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Inoltre, il flusso di dati cifrati in *output* dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, viene trasmesso via cavo *ethernet* o con soluzione *wi-fi* cifrata a un *server* interno che non è configurato per la connessione alla rete *internet*, questo anche per evitare di incorrere nel rischio di atti di pirateria informatica.

Di fatto, la visione in chiaro delle immagini è preclusa a tutti, con la sola eccezione dell'autorità inquirente: ciò rende questa tecnologia, già in uso in diversi asili privati, del tutto imparagonabile a precedenti soluzioni già bocciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Ricordiamo, ad esempio, le *webcam* installate nell'asilo nido «I Pargoli» di Ravenna, nel quale si effettuava una ripresa video in tempo reale nell'area didattica dell'asilo, con trasmissione dei fotogrammi dei bambini

aggiornata ogni tre secondi quando essi erano affidati alle maestre e possibilità di visualizzazione attraverso *internet* dei fotogrammi stessi da parte dei genitori dei bambini muniti di credenziali identificative. In tale contesto non è difficile capire perché il Garante nel 2013 abbia giudicato questo sistema di videosorveglianza utile solo a «placare eventuali ansie o a soddisfare semplici curiosità dei genitori».

Alla luce di tali episodi, l'articolo 4 del disegno di legge stabilisce che il Garante per la protezione dei dati personali con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e il funzionamento delle videocamere criptate a circuito chiuso.

All'articolo 5 viene altresì stabilito che al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal presente disegno di legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali, al quale sono assegnati 3 milioni di euro annui. Inoltre, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo, nonché definiti termini e modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Vigilanza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia)

1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.
2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

Art. 2.

(Vigilanza nelle strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)

1. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale possono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.
2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

Art. 3.

(Sistema di videosorveglianza)

1. Le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso di cui agli articoli 1 e 2 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica; la chiave pubblica risiede all'interno del *firmware* di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornisce solo in conformità a quanto stabilito dalla legge.
2. Il flusso di dati cifrati in *output* dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, è trasmesso via cavo *ethernet* o con soluzione *wi-fi* cifrata a un *server* interno non configurato per la connessione alla rete *internet*.

Art. 4.

(Regolamento del Garante per la protezione dei dati personali)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alla presente legge.

Art. 5.

*(Istituzione di un fondo sperimentale
per la videosorveglianza)*

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2018, 2019 e 2020, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui agli articoli 1 e 2, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 264
XVIII Legislatura

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 52 \(pom.\)](#)

6 dicembre 2018

[N. 57 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2019

[N. 30 \(ant.\)](#)

16 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 31 \(ant.\)](#)

30 gennaio 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 60 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 62 \(pom.\)](#)

12 febbraio 2019

[N. 67 \(pom.\)](#)

26 febbraio 2019

[N. 68 \(pom.\)](#)

28 febbraio 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 69 \(pom.\)](#)

5 marzo 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 71 \(ant.\)](#)

13 marzo 2019

[N. 72 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

[N. 76 \(ant.\)](#)

10 aprile 2019

[N. 79 \(ant.\)](#)

8 maggio 2019

[N. 89 \(pom.\)](#)

2 luglio 2019

[N. 93 \(pom.\)](#)

9 luglio 2019

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 109 \(pom.\)](#)

16 ottobre 2019

[N. 123 \(pom.\)](#)

8 gennaio 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 126 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

[N. 149 \(pom.\)](#)

26 maggio 2020

[N. 154 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 226 \(pom.\)](#)

10 marzo 2021

[N. 307 \(pom.\)](#)

22 dicembre 2021

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 52 (pom.) del 06/12/2018

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 6 DICEMBRE 2018
52ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[PERILLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Gaetti.

La seduta inizia alle ore 14,15

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) illustra i disegni di legge in titolo, soffermandosi particolarmente sul disegno di legge n. 897, approvato dalla Camera dei deputati, sostanzialmente identico al disegno di legge n. 262, a sua prima firma. La finalità, enunciata all'articolo 1, è individuata nella necessità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nei diversi tipi di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Inoltre, si intende disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

L'articolo 2 reca una delega in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità. Ferma restando la disciplina del nuovo sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, di cui al decreto legislativo n. 65 del 2017, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valutazione attitudinale nell'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi precisati al comma 1. Tra questi, in particolare, si prevede che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psicoattitudinale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute.

Il comma 2 stabilisce che il decreto legislativo sia adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine di delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso 30 giorni dalla data di trasmissione, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti possono esprimersi entro 15 giorni dalla data della nuova trasmissione; decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.

Al comma 3 dell'articolo 2, si precisa che, dall'attuazione della delega, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 prevede la definizione di linee guida sulle modalità di accesso alle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per garantire le visite agli ospiti, ove possibile, durante l'intera giornata e favorire, quindi, la prevenzione di maltrattamenti e abusi. Tali linee guida saranno adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Per rispondere alle finalità del testo, l'articolo 4 prevede la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso - escluse le *webcam* - nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità. Le immagini sono criptate e conservate per sei mesi, dalla data della registrazione, all'interno di un *server* dedicato, appositamente installato nella struttura, in modo da garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Si stabilisce, inoltre, che il Garante per

la protezione dei dati personali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotti i provvedimenti e definisca gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, nonché alla installazione dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi del regolamento (UE) n. 679 del 2016 e dell'articolo 2-*quinqüesdecies* del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 193 del 2006.

L'accesso alle registrazioni dei sistemi è vietato, salva l'acquisizione delle stesse, su iniziativa della polizia giudiziaria e del pubblico ministero, come prova documentale nel procedimento penale. Sul punto, il disegno di legge n. 262 specifica che l'accesso alle registrazioni sia disciplinato dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale.

Per procedere all'installazione dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso è inoltre necessario il raggiungimento del previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, laddove non costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In mancanza di accordo, tali sistemi possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A tale riguardo, sottolinea che la disciplina prevista risulta particolarmente garantista nei confronti dei diritti dei lavoratori. La presenza dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono alla zona videosorvegliata.

Per quanto riguarda l'installazione dei sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, è demandata al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata, la definizione delle modalità per il coinvolgimento delle famiglie interessate alla predisposizione della relativa disciplina.

Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali l'utilizzo della videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge n. 18 del 2009, e previo consenso degli interessati o di chi legalmente li rappresenta.

In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo in esame e dei provvedimenti adottati dal Garante, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali e dall'articolo 83 del regolamento (UE) n. 679 del 2016.

All'articolo 5, si prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della legge, nella quale si dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento - nell'anno di riferimento - dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

Ferma restando la disposizione di invarianza finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 2, l'articolo 6 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per la sperimentazione delle misure previste dalla legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture di cui all'articolo 1. Al riguardo, occorre verificare che le risorse stanziare siano sufficienti anche per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza.

Infine, l'articolo 7 specifica che la nuova disciplina si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Passa, quindi, a illustrare i restanti disegni di legge in titolo, che non contengono deleghe legislative. Il disegno di legge n. 264, anch'esso a sua prima firma, prevede l'installazione di sistemi di telecamere criptate a circuito chiuso per garantire la sicurezza dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché quella di anziani, disabili e minori in situazione di disagio presso le strutture socio-assistenziali. Oltre a stabilire una dettagliata procedura per assicurare il pieno rispetto della *privacy*, il provvedimento prevede l'istituzione di un fondo sperimentale per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

Il disegno di legge n. 182, a prima firma della senatrice Rizzotti, prevede il ricorso alla

videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole d'infanzia, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento e abuso, secondo modalità tali da garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità degli interessati. È prevista una relazione annuale del Governo alle Camere, entro il 31 marzo, nonché una clausola di invarianza finanziaria.

Il disegno di legge n. 200, d'iniziativa del senatore Bertacco e altri, prevede l'installazione, sia negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia pubblici e privati, sia nelle strutture residenziali socio-assistenziali per anziani, disabili e minori disagiati, di sistemi di telecamere a circuito chiuso, nel rispetto della tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali e dallo Statuto dei lavoratori. Si stabilisce altresì la sospensione dell'attività quale sanzione per le strutture pubbliche e private che non ottemperino all'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza.

Infine, il disegno di legge n. 546, a prima firma del senatore Romeo, introduce l'obbligo per le strutture pubbliche e private che accolgono bambini, disabili ed anziani di dotarsi di strumenti di videosorveglianza a circuito chiuso, come deterrente a fronte del ripetersi di casi di maltrattamenti e abusi. Si stabilisce altresì che le modalità di gestione e funzionamento del sistema di telecamere a circuito chiuso siano definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. È inoltre prevista l'istituzione di un fondo presso lo stesso Ministero dell'interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2018, per l'installazione di tali apparecchiature, e di un milione di euro a decorrere dal 2019, per le spese di manutenzione. Propone, quindi, che i provvedimenti in titolo siano esaminati congiuntamente.

La Commissione conviene.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) chiede un chiarimento riguardo alla possibilità, per il titolare del trattamento dei dati, di accedere alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza. In secondo luogo, domanda una precisazione circa la necessità di un provvedimento di autorizzazione, da parte dell'autorità giudiziaria, per l'acquisizione delle immagini, in caso di procedimento penale.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) precisa che l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza tecnologicamente avanzati consente di criptare le immagini già al momento dell'acquisizione da parte delle telecamere. Le riprese non sono nella disponibilità della struttura pubblica o privata che effettua la registrazione, perché al flusso di dati sono collegati due codici alfanumerici, uno dei quali dovrebbe essere gestito da un ente certificatore accreditato. In ogni caso, i dettagli tecnici potranno essere meglio definiti attraverso i decreti attuativi.

Conferma, inoltre, che l'acquisizione e visione delle immagini potrà essere disposta solo nell'ambito di un procedimento penale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(881) PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono concluse le audizioni informali sul disegno di legge in esame. Su richiesta del senatore [PAGANO](#) (FI-BP), rinvia l'inizio della discussione generale ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 57 (pom.) dell'08/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 8 GENNAIO 2019
57ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
PERILLI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.

La seduta inizia alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

**(881) PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali
indipendentemente dal numero dei parlamentari**
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 novembre 2018 e rinviato nella seduta del 6 dicembre 2018.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore **PARRINI** (PD) ribadisce che vi è una stretta interrelazione tra il provvedimento in titolo e il disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, già approvato in sede referente: anche gli esperti interpellati nel ciclo di audizioni informali hanno evidenziato l'esigenza di una valutazione complessiva dei due argomenti. L'applicazione di un sistema elettorale misto con prevalente quota proporzionale, a prescindere dal numero dei parlamentari, rischia infatti di provocare effetti distorsivi sulla rappresentanza democratica, quale ad esempio l'ampliamento eccessivo delle dimensioni dei collegi uninominali.

Annuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti migliorativi del testo, sul quale esprime un giudizio critico, confidando nella disponibilità del Governo e della maggioranza a un confronto costruttivo, volto all'approvazione di un provvedimento equilibrato e non al conseguimento di vantaggi in termini elettorali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre 2018.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni per approfondire alcuni aspetti dei disegni di legge all'esame.

In particolare, tenuto conto della situazione di grave emergenza sociale, provocata soprattutto dal susseguirsi di episodi di maltrattamento di bambini negli asili nido (è di oggi la notizia dell'arresto di tre maestre e di un'operatrice di una scuola vicino a Roma), ritiene opportuna una riflessione sull'introduzione di un obbligo, per le strutture pubbliche, di installare sistemi di videosorveglianza. Conseguentemente, sarà necessario riesaminare la dotazione finanziaria del provvedimento, in quanto le risorse stanziare sarebbero insufficienti a garantire, oltre alla formazione del personale, anche l'installazione e la manutenzione delle telecamere a circuito chiuso. Segnala, a tale proposito, che anche la Ragioneria generale ha formulato alcuni rilievi circa la copertura finanziaria.

In secondo luogo, sottolinea che la previsione di un *iter* eccessivamente lungo e farraginoso per l'autorizzazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza rischia di pregiudicarne l'esito finale. Auspica, quindi, che le audizioni di esperti consentano di superare le difficoltà evidenziate, al fine di predisporre un testo realmente utile ed efficace.

Chiede, infine, di conoscere l'orientamento del Governo sui provvedimenti in titolo.

Il sottosegretario ZOCCANO si riserva di intervenire a seguito delle audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 11 di giovedì 10 gennaio il termine entro cui segnalare i soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(602) Maria Laura MANTOVANI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme per la elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 dicembre 2018.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [859](#)

Art. 1

1.1

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere i numeri 1) e 3).

1.2

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

1.3

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.4

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.5

VITALI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.6

PIROVANO, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento del presidente, il Presidente della Corte d'appello procede senza indugi alla nomina di un sostituto, individuato tra i cittadini inclusi nell'elenco di cui al comma 3 che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio o tra gli altri soggetti di cui al comma 1";».

1.7

VITALI

Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere il primo capoverso.

1.8

DURNWALDER

Al comma 1, lettera b), numero 4), primo capoverso, sostituire le parole: «I presidenti», con le seguenti: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i presidenti».

1.9

DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), numero 4), al primo capoverso sostituire le parole: «per due volte», con le seguenti: «per tre volte».

1.10

AUGUSSORI, PIROVANO, SAPONARA

Al comma 1, lettera b), numero 4), al primo capoverso dopo le parole: «presso la medesima sezione

elettorale» *aggiungere le seguenti*: «, salvo nei comuni presso i quali è istituita un'unica sezione elettorale».

1.11

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi salvo che ciò renda impossibile la costituzione del seggio";».

1.12

[DURNWALDER](#)

Al comma 1, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «fino a 1.000 abitanti», con le seguenti: « fino a 15.000 abitanti».

1.13

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sopprimere le seguenti parole: «anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti».

1.14

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite la struttura e le dimensioni delle cabine elettorali, in modo da assicurare la segretezza del voto e la regolarità della sua espressione».

Art. 2

2.1

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «non superiore a sessantacinque anni», con le seguenti: «non superiore a settanta anni».

2.2

[PAGANO](#)

Sopprimere il comma 2.

2.3

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "i notai" sono inserite le seguenti: "e i loro assistenti di studio, previa delega dei notaio"».

2.4

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "giudici di pace" sono inserite le seguenti: "e i giudici onorari"».

2.5

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, ai presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco», con le seguenti: «gli avvocati che comunichino la propria disponibilità all'ordine professionale, i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, al presidente della regione, al presidente della provincia e al sindaco».

2.6

[PARRINI](#), [COLLINA](#), [CERNO](#), [ZANDA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.7

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Art. 3

3.1

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

3.2

[VITALI](#)

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

3.3

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento di uno o più presidenti, il Presidente della Corte d'appello procede senza indugi alla nomina di un numero di sostituti pari a quello occorrente, individuandoli tra i cittadini inclusi nell'elenco di cui al comma 4 che, a giudizio del Presidente medesimo, siano idonei all'ufficio o tra gli altri soggetti di cui al comma 2";».

3.4

[VITALI](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere il primo capoverso.

3.5

[DURNWALDER](#)

Al comma 1, lettera a), numero 3), primo capoverso, sostituire le parole: «I presidenti», con le seguenti: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i presidenti».

3.6

AUGUSSORI, PIROVANO, SAPONARA

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: «presso la medesima sezione elettorale» aggiungere le seguenti: «, salvo nei comuni presso i quali è istituita un'unica sezione elettorale».

3.7

PIROVANO, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione nonché, in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi salvo che ciò renda impossibile la costituzione del seggio";».

3.8

DURNWALDER

Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «fino a 1.000 abitanti», con le seguenti: «fino a 15.000 abitanti».

3.9

AUGUSSORI, PIROVANO, SAPONARA

Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «anche attraverso il riadattamento di quelle esistenti.».

3.10

PIROVANO, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite la struttura e le dimensioni delle cabine elettorali, in modo da assicurare la segretezza del voto e la regolarità della sua espressione».

3.11

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, dopo lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 60, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini di cui al presente comma, per la determinazione dei numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comune non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero"».

3.12

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera i), la parola: "1.000" è sostituita dalla seguente: "500";

b) al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

"i-*bis*) da non meno del cinque per cento e da non più del dieci per cento degli elettori, approssimato al numero intero più vicino, nei comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti";

c) il comma 2 è soppresso».

Art. 4

4.1

[DE PETRIS](#)

Al comma 1, lettera a), capoverso «a-ter)», sostituire le parole: «sessantacinque anni», con le seguenti: «settanta anni».

4.2

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 è premesso il seguente comma:

"01. In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato nel sito internet del comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell'albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nell'invito della Commissione. Sono cancellati dall'albo gli scritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive.";

2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale, salvo nei comuni presso i quali è istituita un'unica sezione elettorale"».

Conseguentemente:

a) sopprimere il comma 2;

b) all'articolo 9, comma 1, sopprimere il secondo periodo;

c) all'articolo 9, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2019 e a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «pari complessivamente a euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2019».

4.3

DURNWALDER

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

1) al capoverso «Art. 6», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.»;

2) al capoverso «Art. 6», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «, per le quali prende inconsiderazione i soli iscritti nell'albo degli scrutatori che, a seguito della richiesta ai sensi del comma 1, hanno confermato la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore»;

3) al capoverso «Art. 6», comma 3, sopprimere le seguenti parole: «fra i restanti iscritti nell'albo che non hanno confermato la disponibilità e, ove necessario, a un ulteriore sorteggio»;

4) al capoverso «Art. 6», comma 5, premettere le seguenti parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

4.4

VITALI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6», sopprimere il comma 5.

4.5

DURNWALDER

Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 6», comma 5, premettere le seguenti parole: «Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti».

Art. 5

5.1

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

5.2

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.3

[DE PETRIS](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente

«1. L'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 è sostituito dal seguente:

"Ogni Comune è diviso in sezioni elettorali.

La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.000, né inferiore a 600; in presenza di motivate esigenze logistiche, lo scostamento del numero minimo o massimo di iscritti per sezione può essere del 15 per cento.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti non inferiore a 50. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni"».

Art. 6

6.1

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Sopprimere l'articolo.

6.2

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, capoverso «2-ter», dopo le parole: «lo stato di emergenza», inserire le seguenti: «ovvero dei casi in cui nella gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica emergano esigenze imprevedibili dovute a ragioni di sostituzione di altri lavoratori o ad incrementi significativi dell'attività ordinaria.».

Art. 7

7.1

[DURNWALDER](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei precedenti commi»;*

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Qualora le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d Aosta, di lingua tedesco della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia non siano collegate con altra lista ai sensi del comma 9, del presente articolo, vale quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, numero 1-ter) o 1-quater) della presente legge.";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo il numero 1-bis) sono inseriti i seguenti:

"1-ter) procede ai sensi del comma 1, numero 2) se tra le liste di candidati di cui all'articolo 12, comma 10-bis. vi sia una lista che abbia conseguito la soglia di curai comma 1, numero 1-bis);

1-quater) attribuisce un seggio alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale qualora nessuna lista di cui all'articolo 12, comma 10-bis abbia superato la soglia di cui al comma 1, numero 1-bis)";

c) all'articolo 21, comma 1, al numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "quoziente elettorale nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e quelli ottenuti dalla differenza tra il quoziente elettorale nazionale e la cifra elettorale della lista di cui al numero 1-quater)";».

7.2

DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei precedenti commi»;

b) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, dopo il comma 10, è inserito il seguente:

"10-bis. Qualora le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d Aosta, di lingua tedesco della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia non siano collegate con altra lista ai sensi del comma 9, del presente articolo, vale quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, numero 1-ter) o 1-quater) della presente legge.";

b) all'articolo 21, comma 1, dopo il numero 1-bis) è inserito il seguente:

"1-ter) procede ai sensi del comma 1, numero 2) se tra le liste di candidati di cui all'articolo 12, comma 10-bis. vi sia una lista che abbia conseguito la soglia di curai comma 1, numero 1-bis)";

c) all'articolo 21, comma 1, al numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "quoziente elettorale nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e quelli ottenuti dalla differenza tra il quoziente elettorale nazionale e la cifra elettorale della lista di cui al numero 1-quater)";».

7.3

DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 6, sostituire le parole: «del presente articolo», con le seguenti: «dei precedenti commi»;*

b) *dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il numero 1-bis), è aggiunto il seguente:

"1-bis.1) individua tra le liste di candidati presentate da partiti o gruppi politici espressione di minoranze linguistiche riconosciute e non collegate con altra lista, la lista che abbia conseguito la maggior cifra elettorale nazionale";

2) al numero 2), le parole: "procede al riparto dei seggi" sono sostituite dalle seguenti: "procede all'attribuzione di un seggio alla lista di candidati individuata ai sensi del numero 1-bis.1) e al riparto dei seggi restanti"».

Art. 8

8.1

[AUGUSSORI](#), [PIROVANO](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, dopo le parole: «vigili del fuoco», inserire le seguenti: «, qualora».

Art. 9

9.1

[PIROVANO](#), [AUGUSSORI](#), [SAPONARA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 738.744», ovunque ricorrano, con le seguenti: «euro 2.216.232» e sostituire le parole: «euro 798.744» con le seguenti: «euro 2.276.232».

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 30 (ant.) del 16/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 30
MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 2019

Presidenza del Vice Presidente
[PERILLI](#)

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 11,05

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 897 E CONNESSI (PREVENZIONE DI
MALTRATTAMENTI A DANNO DI MINORI, ANZIANI E DISABILI NELLE STRUTTURE
PUBBLICHE E PRIVATE)*

1.3.2.1.4. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 31 (ant.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019

Presidenza del Vice Presidente

[VITALI](#)

indi del Vice Presidente

[PERILLI](#)

Orario: dalle ore 11,10 alle ore 14,30

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DEI LEGGE NN. 897 E CONNESSI (PREVENZIONE DI
MALTRATTAMENTI A DANNO DI MINORI, ANZIANI E DISABILI NELLE STRUTTURE
PUBBLICHE E PRIVATE)*

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 60 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019
60ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilìa.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (n. 10)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con la maggioranza dei due terzi dei componenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 novembre 2018.

Il **PRESIDENTE**, relatore, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Blangiardo a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Si passa alla votazione.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) esprime molte perplessità sulla designazione effettuata dal Consiglio dei ministri, soprattutto perché il candidato non ha una preparazione specifica in campo statistico, che ritiene invece indispensabile per assumere l'incarico di presidente dell'ISTAT. Annuncia, quindi, un voto contrario.

Il senatore **PARRINI** (*PD*), a nome del proprio Gruppo, dichiara un voto contrario. Osserva, infatti, che l'audizione della persona designata dal Governo non ha consentito di superare le perplessità iniziali. A suo avviso, il candidato alla presidenza dell'ISTAT dovrebbe avere requisiti di autorevolezza e garanzia di terzietà che non appaiono soddisfatte dal professor Blangiardo, il cui *curriculum* è peraltro carente dal punto di vista della preparazione in campo statistico e dell'esperienza a livello internazionale.

Esprime rammarico per l'indisponibilità della maggioranza a convergere su un nominativo più

condiviso, soprattutto in considerazione del *quorum* particolarmente elevato necessario per l'approvazione della proposta. Ciò rafforza la percezione di una sostanziale spartizione, tra i partiti che sostengono il Governo, degli incarichi di rilievo in enti pubblici e società partecipate, a prescindere da considerazioni meritocratiche.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*), al di là delle considerazioni sui requisiti del candidato e sul metodo per la sua designazione da parte del Consiglio dei ministri, annuncia un voto favorevole del Gruppo Forza Italia, per senso istituzionale e per superare la situazione di stallo nel rinnovo della presidenza dell'Istituto nazionale di statistica.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dal relatore, cui partecipano i senatori [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), [COLLINA](#) (*PD*) (in sostituzione del senatore Zanda), [CORBETTA](#) (*M5S*), [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*), [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) (in sostituzione del senatore Bressa), [FAZZONE](#) (*FI-BP*), [FERRARI](#) (*PD*) (in sostituzione del senatore Cerno), [GALLONE](#) (*FI-BP*) (in sostituzione della senatrice Bernini), [GARRUTI](#) (*M5S*), [GRASSI](#) (*M5S*), [MAIORINO](#) (*M5S*), [MALLEGNI](#) (*FI-BP*) (in sostituzione del senatore Pagano), [MANCA](#) (*PD*) (in sostituzione del senatore Faraone), [MANTOVANI](#) (*M5S*), [MININNO](#) (*M5S*) (in sostituzione del senatore Morra), [PARRINI](#) (*PD*), [PERILLI](#) (*M5S*), [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*), [QUAGLIARIELLO](#) (*FI-BP*), [SAPONARA](#) (*L-SP-PSd'Az*), [SAVIANE](#) (*L-SP-PSd'Az*) (in sostituzione del senatore Augussori), [VITALI](#) (*FI-BP*) e [VONO](#) (*M5S*).

La proposta di parere favorevole è approvata con 18 voti favorevoli, 5 voti contrari e una astensione.

Il [PRESIDENTE](#), proclamando il risultato delle votazioni, rileva che la proposta di nomina ha ottenuto un parere favorevole con maggioranza superiore ai due terzi dei componenti della Commissione, come richiesto dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(881) PERILLI ed altri. - Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo su testo del disegno di legge e relativi emendamenti.

Il relatore [GARRUTI](#) (*M5S*) esprime parere contrario sugli emendamenti identici 1.1. e 1.2, in quanto, sopprimendo l'articolo 1, si altererebbe l'applicazione della norma con riferimento alla Camera dei deputati.

Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, che non rispondono alla finalità del testo, introducendo un correttivo in senso proporzionale della disciplina elettorale vigente.

Invita i proponenti a ritirare l'emendamento 1.6 ed eventualmente a ripresentarlo per l'esame in Assemblea. Sono in corso, infatti, ulteriori valutazioni, anche con riferimento al disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari, il cui esame inizierà in Aula la prossima settimana.

Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 2.1 e 2.2, nonché sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1, 2.0.2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alle valutazioni della Commissione.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, gli emendamenti identici 1.1 e 1.2 sono posti in votazione congiuntamente e respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) precisa che l'emendamento in esame è volto a riequilibrare in senso proporzionale la disciplina elettorale, per preservare la rappresentanza delle minoranze. A suo avviso, infatti, questa subirà un pregiudizio anche a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, sia per l'eccessiva estensione dei collegi uninominali, sia per effetto delle cosiddette soglie implicite. Anche gli emendamenti 1.4 e 1.5 hanno la medesima finalità, seppure con diverse modulazioni nella determinazione dei collegi uninominali.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è respinto.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.4 e 1.5 sono respinti.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.6, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 2.1 e 2.2 sono respinti.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.0.1 e 2.0.2, che risultano respinti.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.1 e 3.2 sono respinti.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9, che risultano respinti.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) precisa di aver presentato solo emendamenti soppressivi, ritenendo impossibile apportare correttivi a un testo che modifica la disciplina elettorale vigente senza un approccio organico, necessario a causa della prevista riduzione del numero dei parlamentari. A suo avviso, l'obiettivo della maggioranza non è migliorare l'efficacia delle istituzioni parlamentari, ma conquistare consenso elettorale. Ritenendo inaccettabile tale impostazione, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) ribadisce la propria contrarietà sul provvedimento che, applicato congiuntamente alla riduzione del numero dei parlamentari, amplifica gli effetti negativi sugli equilibri costituzionali previsti a garanzia dei principi di rappresentanza democratica e rappresentatività, in particolare con riferimento all'eccessivo ampliamento dei collegi uninominali.

Ritiene incomprensibile, inoltre, la rinuncia a una revisione organica di una disciplina elettorale molto criticata, nella scorsa legislatura, dall'attuale maggioranza.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) ritiene che, nel modificare la disciplina elettorale vigente, si sarebbe dovuto tenere conto degli effetti della prevista riduzione del numero dei parlamentari, come peraltro segnalato dagli esperti convocati nelle audizioni informali.

A suo avviso, tale riforma rischia di ingenerare confusione. Pertanto, annuncia un voto contrario, pur auspicando una maggiore disponibilità, da parte della maggioranza, ad accogliere rilievi e proposte delle opposizioni, quanto meno in occasione dell'esame in Assemblea.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) sottolinea che i contributi degli auditi sono stati comunque tenuti in considerazione, sebbene sia stata poi preferita una soluzione differente.

In ogni caso, ritiene irragionevoli le critiche su un testo che ha un mero rilievo tecnico, in quanto prevede un adeguamento automatico della disciplina elettorale, indipendentemente dal numero dei parlamentari. Basti pensare, infatti, che sarebbe valida anche nel caso - meramente teorico - di un aumento del numero di senatori e deputati.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), a integrazione del proprio intervento, replica al senatore Grassi, precisando che l'eventuale aumento del numero dei parlamentari non avrebbe determinato gli effetti negativi che invece saranno causati dalla loro riduzione. Infatti, a seguito di tale modifica, aumenterà ulteriormente il bacino di elettori dei 232 collegi uninominali sul territorio nazionale, già di per sé molto ampio, con effetti negativi sulla rappresentatività.

La Commissione conferisce, quindi, al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [881](#).

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso delle audizioni informali sui disegni di legge nn. [897](#) e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private), che si sono svolte il 16 gennaio scorso e in data odierna dinanzi all'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 62 (pom.) del 12/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
62ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (n. 16)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, propone di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina del professor Angelo Miglietta a presidente della Fondazione Ordine mauriziano.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dal relatore, cui partecipano i senatori [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az), [CORBETTA](#) (M5S), [DE PETRIS](#) (Misto-LeU), [FARAONE](#) (PD), [GARRUTI](#) (M5S), [MANTOVANI](#) (M5S), [MININNO](#) (M5S) (in sostituzione della senatrice Maiorino), [PAGANO](#) (FI-BP), [PARRINI](#) (PD), [PERILLI](#) (M5S), [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az), [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az), [SCHIFANI](#) (FI-BP) e [VONO](#) (M5S).

La proposta di parere favorevole è approvata con 14 voti favorevoli e 3 astensioni.

IN SEDE REFERENTE

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi

educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) sottolinea che, dalle audizioni svolte, sono emersi spunti di riflessione e proposte interessanti, di cui terrà senz'altro conto nel nuovo testo che è in corso di elaborazione, con l'obiettivo di individuare le soluzioni più idonee al problema dei maltrattamenti di bambini, anziani e disabili nelle strutture destinate alla loro accoglienza e cura.

Il senatore [SCHIFANI](#) (FI-BP), dopo aver ricordato che la relatrice è impegnata da anni sul tema - particolarmente sensibile - del contrasto alle condotte di abuso ai danni dei minori negli asili nido e degli ospiti delle strutture sanitarie, auspica che il provvedimento sia approvato quanto prima, al fine di contrastare un fenomeno che ormai desta particolare allarme sociale.

Ritiene opportuno, inoltre, prevedere risorse finanziarie adeguate, per consentire l'applicazione concreta della norma, nel caso in cui si intenda introdurre l'obbligo di installazione di videocamere nelle strutture pubbliche e private, con modalità tali da garantire il rispetto della privacy. In questo modo, a suo avviso, si potrà contemperare in modo equilibrato il diritto alla riservatezza, in particolare dei lavoratori, con l'obbligo di tutela della incolumità delle persone indifese.

Sottolinea l'opportunità di prevedere un inasprimento delle sanzioni per gli autori di maltrattamenti e abusi, che causano anche gravi conseguenze psicologiche nei bambini, al fine di restituire serenità alle famiglie che affidano alle strutture pubbliche e private la cura di minori, anziani e disabili.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) apprezza il particolare impegno della relatrice, che ha annunciato la predisposizione di un proprio testo, volto ad accogliere i rilievi emersi nel corso delle audizioni. Richiama l'attenzione sulla necessità di individuare una dotazione finanziaria sufficiente a garantire l'efficacia della norma, integrando i fondi che gli enti locali potrebbero destinare alla installazione

delle videocamere di sorveglianza.

Ritiene, inoltre, opportuno - oltre a intervenire sull'impianto sanzionatorio - favorire la formazione degli operatori socio-sanitari e del personale docente e non docente delle scuole dell'infanzia, come forma di prevenzione dei maltrattamenti su minori, anziani e disabili.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) condivide le finalità dell'intervento normativo, volto a scoraggiare maltrattamenti fisici e psicologici su bambini, disabili e anziani, attraverso l'installazione di videocamere di sorveglianza in asili nido e case di cura, e si pronuncia a favore dell'obbligatorietà di tale misura.

La norma appare necessaria anche alla luce del bilanciamento tra l'interesse alla tutela dell'integrità psico-fisica dei soggetti più deboli e quello al rispetto della privacy dei lavoratori e di tutte le persone coinvolte. In questo modo, infatti, si potranno prevenire e reprimere i casi di violenza che si registrano sempre più frequentemente e causano allarme sociale.

La senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-LeU) esprime perplessità sulla dotazione finanziaria prevista nel provvedimento, che ritiene insufficiente a garantire l'applicabilità e l'efficacia della norma, volta a contrastare il fenomeno degli abusi su bambini, anziani e disabili nelle scuole per l'infanzia e nei luoghi di cura e assistenza. I fondi previsti, infatti, dovrebbero essere destinati sia alla installazione delle telecamere, sia a una costante formazione del personale.

In secondo luogo, rileva l'esigenza che - oltre a inasprire le sanzioni - si garantisca un supporto ai servizi educativi e a quelli di assistenza agli anziani, al fine di prevenire eventuali situazioni di disagio che potrebbero essere il presupposto di casi di maltrattamento.

Infine, sarebbe opportuno valutare con attenzione le modalità di accesso e conservazione dei dati sensibili, raccolti attraverso il sistema di videosorveglianza.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che i disegni di legge in esame mirano ad affrontare un problema molto sentito, per cui l'obiettivo di contrastare i ripetuti casi di maltrattamenti ai danni di bambini, disabili e anziani è ampiamente condiviso.

Ritiene che, anche con l'inserimento nel nuovo testo - predisposto dalla relatrice - dei rilievi e delle osservazioni formulate nel corso delle audizioni, sarà possibile predisporre una norma equilibrata, che tuteli non solo i soggetti più deboli, ma anche gli educatori e operatori sanitari che svolgono correttamente il proprio lavoro.

Rileva, inoltre, che l'installazione delle telecamere è volta a supportare l'attività delle forze dell'ordine, consentendone l'intervento tempestivo qualora vi sia il sospetto di condotte illecite. Attualmente, invece, occorre attendere che queste si verificano di nuovo, al fine di acquisire idonei elementi di prova, esponendo così minori e persone fragili al rischio di subire ulteriori violenze.

Ritiene, infine, che la criptazione dei dati sensibili consenta di superare i dubbi sulla tutela della privacy dei lavoratori.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) evidenzia che il dibattito svolto sull'argomento in esame è stato ampio e approfondito, tanto più che il disegno di legge n. [897](#) è stato approvato dalla Camera dei deputati in via pressoché unanime. Apprezza, tuttavia, il tentativo della relatrice di migliorare ulteriormente il testo, recependo le segnalazioni delle associazioni e degli esperti auditi, al fine di tutelare l'incolumità fisica e psichica di bambini, disabili e anziani ospitati, rispettivamente, in scuole per l'infanzia e luoghi di assistenza.

A suo avviso, le videocamere - anche se non potranno riprendere l'intera area in cui si svolge l'attività di educatori e operatori sanitari - avranno comunque una funzione di deterrenza e consentiranno un intervento tempestivo delle forze dell'ordine, qualora si ravvisino gli estremi di un reato. Tra l'altro, le immagini criptate saranno accessibili solo alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria, e solo in caso di necessità, per cui ritiene che si debbano respingere i rilievi espressi da alcuni sindacati sulla tutela della privacy dei lavoratori.

Auspica, infine, che il provvedimento sia approvato quanto prima e con ampio consenso anche in questo ramo del Parlamento.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritiene che, ricorrendo alla tecnologia più avanzata disponibile attualmente, si potrebbe garantire una più attenta gestione dei dati sensibili, raccolti dalle amministrazioni locali e controllati a livello centrale, per esempio attraverso i poli strategici nazionali. In questo modo, si potrebbe ottimizzare la spesa e garantire sicurezza e protezione dei dati personali.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP), intervenendo in replica, precisa che il nuovo testo, in corso di elaborazione, è conforme ai principi espressi nei trattati internazionali sui diritti delle persone, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, che - ricorda - all'articolo 3 prevede la preminenza del superiore interesse del bambino.

Assicura, inoltre, che sono in corso approfondimenti finalizzati al reperimento di ulteriori risorse per garantire un'adeguata copertura finanziaria al provvedimento.

Quanto alle osservazioni sulla necessità di garantire la formazione del personale delle strutture pubbliche e private, ritiene opportuno sollecitare l'emanazione dei decreti attuativi della delega prevista dal decreto legislativo n. 65 del 2017, prima di ricorrere a ulteriori interventi normativi. Infine, condivide le considerazioni della senatrice Mantovani circa l'opportunità di adottare le migliori tecnologie esistenti, al fine di razionalizzare la raccolta e la gestione dei dati sensibili, circoscrivendo l'utilizzo delle immagini alle finalità previste dal provvedimento.

Il sottosegretario [ZOCCANO](#) esprime soddisfazione per il dibattito in corso su un provvedimento molto atteso da un'ampia platea di persone interessate, tra cui anche i lavoratori che svolgono la propria attività seriamente e con senso di responsabilità. Segnala, infatti, che il sistema potrebbe essere un deterrente anche contro le denunce temerarie, tutelando così gli stessi educatori e operatori socio-sanitari.

Sottolinea l'esigenza di rafforzare la fase della prevenzione, per evitare che bambini, anziani e disabili siano vittime di condotte violente. A tal fine, assicura l'impegno del Governo a reperire dotazioni finanziarie adeguate per gli interventi nelle strutture pubbliche e private, che potrebbero essere modulati attraverso un piano pluriennale di attuazione.

Ritiene che le criticità segnalate nel corso delle audizioni a proposito della tutela della privacy siano superabili con l'adozione di un sistema di cifratura tecnologicamente avanzato, per impedire la divulgazione delle immagini degli abusi, che costituisce una ulteriore violenza ai danni di persone già maltrattate.

Ritiene opportuno implementare anche la sorveglianza audio, che potrebbe risultare utile nei casi in cui l'abuso sia commesso al di fuori del cono di ripresa della videocamera.

Infine, pur convenendo sull'utilizzo del fondo previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017 per la formazione del personale, rileva che questa dovrebbe essere indipendente dalla presenza delle videocamere: sarebbe preferibile piuttosto promuovere l'informazione dei lavoratori, in quanto le strutture che si occupano di persone fragili sono già tenute ad assumere personale qualificato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP) sollecita la ripresa dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 388, sull'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che terrà conto della segnalazione del senatore Vitali per la futura programmazione dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 67 (pom.) del 26/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019
67ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori*

all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 897, 182, 200, 262, 264 e 546, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1020 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.

La relatrice [GIAMMANCO](#)(FI-BP), dopo aver precisato che è ormai prossima la presentazione della proposta di testo unificato, illustra il disegno di legge n. [1020](#), d'iniziativa della senatrice Sbröllini, volto a prevenire e contrastare episodi di violenza verbale, fisica e psicologica a danno di minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia, nonché a danno di anziani e disabili ospitati in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

In particolare, l'articolo 1 prevede il monitoraggio costante di tali episodi da parte del Ministero della salute nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, dei relativi dati sul sito internet del medesimo Ministero.

L'articolo 2 prevede che il Ministero della salute promuova campagne di informazione e di sensibilizzazione contro la violenza commessa a danno di minori, anziani e disabili e avvii percorsi permanenti di formazione del personale delle aziende sanitarie locali volti a promuovere un corretto comportamento degli operatori.

L'articolo 3 reca una modifica all'articolo 61, n. 11-*sexies*, del codice penale, stabilendo che la circostanza aggravante comune ivi prevista sia applicata anche ai delitti compiuti all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, oltre che ai fatti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali.

All'articolo 4, in tema di prevenzione, si dispone la valutazione psico-attitudinale e socio-attitudinale del personale che opera con mansioni di assistenza diretta presso strutture sanitarie o socio-assistenziali pubbliche nonché del personale scolastico docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia pubblici e privati.

Infine, gli articoli 5 e 6 prevedono l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture educative e in quelle socio-assistenziali, limitando l'accesso ai dati registrati al pubblico ministero e agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Propone, quindi, che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quelli già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1063\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia , approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BORGHESI](#)(L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(925) Deputato MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **BORGHESI**(L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 12a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con condizioni sugli emendamenti)

Il presidente **BORGHESI**(L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.

Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo, in parte non ostativo con condizioni e in parte non ostativo sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 14,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

- all'articolo 4, comma 1, alinea, occorre individuare autorità e forme dell'atto di indirizzo e coordinamento ivi previsto, tenendo conto delle competenze regionali in materia;
- all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo la parola «modelle» occorre inserire le seguenti: «e modelli», nel rispetto del principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Conseguentemente, occorre, alla rubrica del medesimo articolo, sopprimere la parola «femminile»;
- all'articolo 6, comma 1, occorre specificare l'oggetto del certificato medico richiesto, anche al fine di coordinare la disposizione con quella del successivo comma 2.

Formula inoltre le seguenti osservazioni:

- all'articolo 3, comma 3, si rileva l'opportunità di inserire, dopo le parole «impedire l'accesso ai siti», la parola «internet»;
- all'articolo 6, comma 2, si invita, al fine di evitare incertezze applicative, a specificare i valori

dell'indice di massa corporea che implicano lo stato di grave magrezza o forte sottopeso.
Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell'emendamento 6.1 per il quale si richiama la condizione espressa sopra sulla necessità di estendere la norma anche alle corrispondenti figure maschili.

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 68 (pom.) del 28/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019
68ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[PERILLI](#)

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori*

all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Adozione di un testo unificato)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 febbraio.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) illustra una proposta di testo unificato, pubblicata in allegato, da adottare quale base per il seguito dell'esame.

Precisa che nel testo sono stati recepiti gli spunti di riflessione emersi nel corso delle audizioni informali, come anche i rilievi proposti durante il dibattito in Commissione, tenendo altresì conto dei disegni di legge all'esame della Commissione sull'argomento.

Sottolinea, innanzitutto, il significativo incremento della dotazione finanziaria del provvedimento, che passa da 15 a 126 milioni di euro, grazie anche alla disponibilità e collaborazione degli esponenti della maggioranza. Ciò consentirà di erogare incentivi adeguati per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, da destinare alle strutture sia pubbliche che private.

In secondo luogo, è stata prevista una delega al Governo per la revisione della normativa per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività per le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, prevedendo ulteriori requisiti specifici soprattutto per le comunità di tipo familiare, ospitate in abitazioni civili, nonché un adeguato sistema di ispezioni e controlli e una efficace selezione del personale.

Si prevede, inoltre, l'introduzione del reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative, con inasprimento della pena già prevista per i reati di maltrattamenti contro familiari o conviventi, percosse e lesioni personali, di cui - rispettivamente - agli articoli 572, 581 e 582 del codice penale.

In conclusione, ritiene che il testo unificato consenta di contrastare efficacemente il fenomeno dei maltrattamenti e abusi in danno di minori, anziani e disabili, non soltanto con l'installazione di sistemi di videosorveglianza, ma anche accentuando la prevenzione, attraverso un'adeguata formazione del personale e un piano di ispezioni e controlli accurati.

La senatrice [SAPONARA](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene che il testo sia condivisibile e completo, in quanto recepisce molte delle istanze emerse nel corso delle audizioni, nonché le osservazioni formulate durante il dibattito in Commissione, sulla base dei disegni di legge in titolo.

A suo avviso, risultano particolarmente apprezzabili le novità relative alla selezione del personale e all'incremento della copertura finanziaria.

Su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di fissare per le ore 15 di giovedì 7 marzo il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al testo unificato proposto dalla relatrice, che s'intende adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,20.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE
N. [897](#), [182](#), [200](#), [262](#), [264](#), [546](#), [1020](#)

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e deleghe al Governo in materia di formazione del personale e di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

NT

GIAMMANCO, RELATRICE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 2, 3, 13, primo comma, 31, secondo comma, 32, 35, primo e secondo comma, 38, 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), e 118, quarto comma, della Costituzione, dell'articolo 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, fermi restando il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

Art. 2.

(Deleghe al Governo in materia di formazione del personale dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e di strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità della valutazione psico-attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, anche al fine di dare piena attuazione alla legge 8 marzo 2017, n. 24, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che gli educatori e il personale docente e non docente dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché il personale sanitario e socio-sanitario, con mansioni di assistenza diretta o indiretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale e semiresidenziale, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere psico-attitudinale, da individuare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per la loro valutazione;

b) prevedere che la valutazione dei requisiti di carattere psico-attitudinale di cui alla lettera *a)* sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, durante lo svolgimento dell'attività professionale, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;

c) prevedere, nel rispetto delle competenze regionali, percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera *a)*, secondo quanto stabilito dalla legge 8 marzo 2017, n. 24, nonché dall'articolo 12, comma 2, lettera *c)*, e comma 4, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* ed *f)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

d) prevedere un'azione preventiva attuata grazie ad *équipe* psico-pedagogiche territoriali, per sostenere i lavoratori di cui alla lettera *a)* nell'acquisizione degli strumenti utili alla gestione delle situazioni educative e assistenziali difficili e per rilevare precocemente i casi di *stress* lavoro-correlato, anche in

relazione al progressivo logoramento psicofisico derivante dal prolungato svolgimento dell'attività professionale;

e) favorire colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie ed educatori od operatori, finalizzati a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, nonché per rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;

f) favorire adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, nel rispetto delle competenze legislative regionali, della normativa in materia di esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire la disciplina dei requisiti minimi strutturali e organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio, in modo tale da garantire un alto livello qualitativo del servizio erogato;

b) prevedere ulteriori requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni, da assoggettare in ogni caso al medesimo regime autorizzatorio previsto per le altre strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;

c) prevedere la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate in tutte le strutture, comprese quelle di cui alla lettera *b)*, in relazione alle caratteristiche e ai bisogni dell'utenza ospitata;

d) prevedere modalità di gestione delle strutture volte a prevenire maltrattamenti e abusi a danno degli utenti;

e) istituire un adeguato sistema di ispezioni e controlli;

f) prevedere la sospensione o la revoca automatica dell'autorizzazione all'esercizio in caso di violazione degli obblighi in materia di requisiti minimi.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 1 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del

termine per l'esercizio della delega previsto dal comma 2 del presente articolo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Dall'attuazione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 3.

(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali)

1. Anche al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la famiglia e le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli ordini professionali interessati e delle associazioni e degli enti maggiormente rappresentativi a livello nazionale per la tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazioni, legittimate ad agire ai sensi dell'articolo 3 della legge 1º marzo 2006, n. 67, e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, come individuate dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire la possibilità di visitare gli ospiti durante l'intero arco della giornata.

Art. 4.

(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità)

1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, presso i servizi, le scuole e le strutture di cui al medesimo articolo, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 9, lettera a), del presente articolo, sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

2. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione. Le chiavi di decrittazione, garantite da un ente certificatore, sono disaccoppiate e conservate separatamente dal responsabile della struttura e da un notaio da questi individuato.

3. Il flusso di dati cifrati in uscita dai sistemi di videosorveglianza è trasmesso a un *server* locale dedicato e da questo a un servizio di *cloud storage* nazionale adeguato a gestire la continuità operativa e il *disaster recovery*, nonché a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi.

4. I sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 sono dotati di dispositivi che ne segnalano, anche acusticamente all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1, in tempo reale, la manomissione, l'avaria e il funzionamento anomalo, che sono contestualmente segnalati all'installatore.
5. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1 sono conservate, con le modalità di cui ai commi da 1 a 3, sul *server* locale per sette giorni e sul *server cloud* per trentasei mesi dalla data della registrazione. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero come prova documentale nel procedimento penale nel quale la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge e per le sole condotte ivi previste.
6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 1 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui all'articolo 1 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture, pubbliche e private, già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 1, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 9, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 9. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.
7. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.
8. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della citata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
- a*) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui al comma 1 nelle strutture ivi indicate;
 - b*) i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 1;
 - c*) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;
 - d*) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4;
 - e*) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 6.
10. Lo schema del decreto di cui al comma 9 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, i soggetti legalmente responsabili dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 10.000. I proventi della sanzione di cui al

presente comma sono versati al fondo di cui all'articolo 9, comma 1.

12. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo con riferimento al trattamento dei dati personali, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dall'articolo 83 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 5.

(Piano straordinario di ispezioni)

1. Ai fini della presente legge e per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali, per il triennio 2019-2021 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la famiglia e le disabilità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone con disabilità e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità degli stessi, nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato territoriale del lavoro competente, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da *stress* lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro.

2. Le ispezioni di cui al comma 1, effettuate in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, sono disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su base provinciale tenendo conto del rapporto tra il numero dei minori in situazione di disagio, degli anziani e delle persone disabili e la popolazione residente, nonché del numero dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole dell'infanzia e delle strutture di cui al medesimo comma 1 esistenti nel territorio di riferimento.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Introduzione del reato di maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative)

1. Dopo l'[articolo 582 del codice penale](#) è inserito il seguente:

«582-bis. - (*Maltrattamento, percosse e lesioni in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-educative*). - Chiunque maltratti, percuota o cagioni una lesione personale non colposa dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie ovvero presso strutture socio-sanitarie residenziali o semi-residenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative, nelle quali eserciti anche occasionalmente compiti di cura, assistenza o educazione, è punito con la pena prevista, rispettivamente, dagli articoli 572, 581 e 582 aumentata di un terzo.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo importa l'interdizione dalla professione per una durata da cinque a quindici anni».

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di condanna per il reato di cui all'articolo 582-bis del codice penale, il responsabile legale della struttura nella quale è avvenuto il fatto che abbia violato gli

obblighi di cui all'articolo 4 della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 e con la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'attività per una durata da tre a cinque anni. La sanzione è disposta dal giudice penale ai sensi dell'*articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

Art. 7.

(Introduzione dell'indegnità a succedere per gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale)

1. All'[articolo 463 del codice civile](#), dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-bis) chi, serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, abbia compiuto gravi violazioni degli obblighi di cura e di assistenza materiale e morale nei confronti della persona della cui successione si tratta».

Art. 8.

(Relazione alle Camere)

1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui all'articolo 1. Con la medesima relazione sono esposti i dati aggregati sulle ispezioni effettuate ai sensi dell'articolo 5.

2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede, con cadenza biennale, alla verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.

Art. 9.

(Norme finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 26 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. L'importo di 13,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è finalizzato all'erogazione a ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al medesimo articolo 4 nelle strutture pubbliche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'erogazione, nei limiti di 12,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e di 25 milioni di euro per l'anno 2023, delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al medesimo articolo 4 nelle strutture private.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari ad euro 26 milioni per l'anno 2019 e ad euro 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 69 (pom.) del 05/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 MARZO 2019
69ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 15,30

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente

Il **PRESIDENTE** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di prorogare alle ore 18 di martedì 12 marzo il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. **897** e connessi (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private), da riferire al testo unificato adottato quale base per il seguito dell'esame.

Si è concordato, inoltre, di inserire all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. **1089** (disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) e di avviarne l'esame in una seduta che sarà convocata domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 13, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea. Si è altresì deciso di svolgere un ciclo di audizioni informali e di fissare alle ore 17 di giovedì 7 marzo il termine per l'indicazione dei soggetti da audire. La relazione sul provvedimento sarà svolta dai senatori Grassi e Augussori.

Il senatore **VITALI** (*FI-BP*), constatato che i correlatori sul disegno di legge n. **1089** saranno entrambi esponenti della maggioranza, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza per l'esame in Assemblea, ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento.

Inoltre, annuncia che presenterà una richiesta formale per la ripresa dell'esame in sede referente del disegno di legge costituzionale n. **388**, sull'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale.

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) auspica che, sul disegno di legge n. **1089**, emerga un orientamento condiviso già nel corso dell'esame in sede referente.

Il **PRESIDENTE** prende atto della sollecitazione del senatore Vitali in merito al disegno di legge n. **388** e assicura che l'esame procederà nel rispetto delle disposizioni regolamentari.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 6 marzo, alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71 (ant.) del 13/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 13 MARZO 2019
71ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 9,35

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso*

strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono stati presentati emendamenti, riferiti al testo unificato proposto dalla relatrice, adottato come testo base per il seguito dell'esame, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. [1089](#) (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*), che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata di ieri, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE**

N. [897](#), [182](#), [200](#), [262](#), [264](#), [546](#), [1020](#)

Art. 1

1.1

[PERILLI, MANTOVANI](#)

Al comma 1, dopo le parole: «delle persone ospitate nelle» inserire le seguenti: «comunità di tipo familiare e nelle».

Conseguentemente, all'articolo 4:

al comma 1 dopo le parole: «i servizi, le scuole» inserire le seguenti: «, le comunità»;

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «nelle scuole» inserire le seguenti: «, nelle comunità»;

c) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «le scuole» inserire le seguenti: «, le comunità di tipo familiare»;

d) al comma 11, dopo le parole: «delle scuole» inserire le seguenti: «, delle comunità».

Art. 2

2.1

[IORI](#), [MALPEZZI](#), [PARRINI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «psico-attitudinale» con le seguenti: «attitudinale, con riferimento alle competenze relazionali, emotive ed empatiche» e alla lettera b) sostituire la parola: «psico-attitudinale» con la parola: «attitudinale».

2.2

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- 1) *Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «e sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità» e sostituire le parole: «con il quale» con le seguenti: «con i quali»;*
- 2) *Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «sentito il Ministro per la famiglia e le disabilità»;*
- 3) *Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « e con il Ministro per la famiglia e le disabilità».*

2.3

[LONARDO](#)

Al comma 1, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e grazie ad un'equipe che si occupi nello specifico di sensibilizzazione e di prevenzione di abusi e maltrattamenti.».

2.4

[GRANATO](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) prevedere adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le strutture di cui all'articolo 1, ferma restando, per il personale docente e non docente assunto a tempo indeterminato nelle scuole dell'infanzia, la disciplina di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di licenziamento disciplinare.».

2.5

[ASSUNTELA MESSINA](#), [IORI](#), [PATRIARCA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) favorire adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento, anche mediante la possibilità di ricorrere a mutamenti di mansione nell'ambito delle medesime strutture, del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative, di assistenza e di cura presso i servizi, le scuole e le

strutture di cui all'articolo 1. ».

2.6

GRANATO

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «favorire» con la seguente: «prevedere».

2.7

PIROVANO, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «e le strutture» inserire la seguente: «pubbliche».

Conseguentemente, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) prevedere, per le strutture private che non possono ricollocare, la chiusura del rapporto di lavoro del personale dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1».

Art. 3

3.1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- 1) sopprimere le seguenti parole: «e con il Ministro per la famiglia e le disabilità»;*
- 2) sostituire le parole: «previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale» con le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»*

3.2

PERILLI, MANTOVANI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta linee guida per la stesura di un Codice di condotta da parte di ogni servizio educativo per l'infanzia o scuola per l'infanzia. Le linee guida definiscono, altresì, le modalità per l'elaborazione, da parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, di una versione del Codice di condotta in un linguaggio semplificato per la comprensione dei bambini.

1-ter. Il personale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia è tenuto al rispetto del Codice di condotta di cui al comma 1-bis. Il Codice di condotta enuclea i comportamenti vietati, quelli posti a tutela dei diritti dei bambini, in applicazione della normativa vigente, e riporta le

procedure di prevenzione, segnalazione e gestione di eventuali comportamenti inappropriati nei loro confronti.

1-*quater*. I servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia sono tenuti a rendere noto alle famiglie il Codice di condotta di cui al comma 1-*bis* e a esporne una copia visibile al pubblico all'interno della struttura.».

3.3

ASSUNTELA MESSINA, IORI, PATRIARCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Allo scopo di assicurare un contesto ambientale sano ed equilibrato, favorendo le migliori condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, anche tenuto conto della peculiarità del servizio erogato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, emana le linee guida in merito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riguardante il personale comunque impiegato nelle strutture di cui all'articolo 1 della presente legge».

Art. 4

4.1

MANTOVANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, presso i servizi e le strutture di cui al medesimo articolo, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 9, lettera a), del presente articolo, sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori. Le scuole di cui all'articolo 1 possono prevedere l'installazione dei sistemi di video sorveglianza di cui al precedente periodo»;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 1 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi e nelle strutture di cui all'articolo 1 di nuova costituzione. I servizi e le strutture, pubbliche e private, già operative alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 1, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 9, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 9. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività».

c) *al comma 11, sopprimere le seguenti parole: «, delle scuole».*

4.2

MANTOVANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma con il seguente:*

«1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, presso le strutture di cui al medesimo articolo, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 9, lettera a), del presente articolo, sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori. I servizi e le scuole di cui all'articolo 1 possono prevedere l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al precedente periodo»;

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 1 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nelle strutture di cui all'articolo 1 di nuova costituzione. Le strutture, pubbliche e private, già operative alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 1, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 9, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 9. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività».

c) *al comma 11 sopprimere le parole: «dei servizi, delle scuole e».*

4.3

RONZULLI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 1», inserire le seguenti: «entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'individuazione di criteri premiali a favore delle scuole che provvedono alla installazione dei sistemi di cui al comma 1. Dall'attuazione di quanto previsto al periodo precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

4.4

RONZULLI

Al comma 1, dopo le parole: «installati» inserire le seguenti: «entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, entro il termine di 5 anni di cui al comma 1 del presente articolo».

4.5

RONZULLI

Al comma 1, dopo le parole: «sono installati» inserire le seguenti: «entro 4 anni dalla data di entrata in

vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, entro il termine di 4 anni di cui al comma 1 del presente articolo».

4.6

RONZULLI

Al comma 1, dopo le parole: «sono installati» inserire le seguenti: «entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, entro il termine di 3 anni di cui al comma 1 del presente articolo».

4.7

RONZULLI

Al comma 5 sostituire le parole: «della polizia giudiziaria» con le seguenti: «del difensore».

4.8

RONZULLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera a)» inserire le seguenti: «e comunque non oltre 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.9

RONZULLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera a)» inserire le seguenti: «e comunque non oltre 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.10

RONZULLI

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 9, lettera a)» inserire le seguenti: «e comunque non oltre 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.11

[ASSUNTELA MESSINA](#), [IORI](#), [PATRIARCA](#)

Sopprimere il comma 11.

4.12

[IORI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [FARAONE](#), [PATRIARCA](#)

Al comma 11 dopo le parole: «di cui al presente articolo» inserire le seguenti: «nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9».

Art. 5

5.1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «, con il Ministro per la famiglia e le disabilità».

5.2

[PERILLI](#), [MANTOVANI](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole: «le scuole dell'infanzia» inserire le seguenti: «, le comunità di tipo familiare»;*

b) *al comma 2, dopo le parole: «scuole dell'infanzia» inserire le seguenti: «, delle comunità di tipo familiare»;*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «delle persone ospitate nelle» inserire le seguenti: «comunità di tipo familiare e nelle».

5.3

[GRANATO](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «il benessere organizzativo» inserire le seguenti: «e il rispetto dell'orario e delle condizioni di lavoro».

Art. 6

6.1

[IORI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

Sopprimere il comma 1.

6.2

[PERILLI](#), [MANTOVANI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 582-bis», primo comma, dopo le parole: «ovvero presso» inserire le seguenti: «le comunità di tipo familiare o le».

6.3

[PERILLI](#), [MANTOVANI](#)

Sopprimere il comma 2.

6.4

[IORI](#), [MALPEZZI](#), [PARRINI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e con la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'attività per una durata da tre a cinque anni.».

Art. 7

7.1

[PERILLI](#), [MANTOVANI](#)

Sopprimere l'articolo.

7.2

[IORI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

Sopprimere l'articolo.

Art. 9

9.1.

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [PARRINI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 4 nelle strutture statali e paritarie dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo specifico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'erogazione delle risorse occorrenti per

l'operatività dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui al presente comma.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis* si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 72 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 19 MARZO 2019
72ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zoccano.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019, presentata al Parlamento il 24 dicembre scorso, che costituisce il primo documento del Governo attualmente in carica volto a illustrare le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea.

Il documento è suddiviso in cinque parti, relative, rispettivamente, al processo di integrazione europea e al quadro istituzionale, alle politiche orizzontali e settoriali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alla politica di allargamento, vicinato e collaborazione con Paesi terzi, alla comunicazione e formazione sulle attività dell'Unione europea e al coordinamento nazionale delle politiche europee. Si sofferma, quindi, sui temi di interesse della Commissione affari costituzionali.

In merito alle questioni istituzionali, la Relazione indica le seguenti priorità: promuovere un'Europa più forte, più solidale e più vicina ai suoi cittadini; conseguire il più largo consenso possibile a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia nell'ambito del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea; garantire, nell'ambito della Brexit la protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a tutela anche dell'ampia comunità italiana nel Regno Unito.

Nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'obiettivo prioritario volto a delineare una strategia europea strutturata su politiche comuni sull'immigrazione, in particolare di contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione da parte degli Stati membri sia nella protezione dei

confini esterni sia nell'accoglienza per un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare, e nell'adozione di misure, anche comuni, per l'effettivo rimpatrio dei migranti il cui ingresso o soggiorno sia irregolare. Sotto questo profilo, il Governo intende evitare possibili fughe in avanti su specifici aspetti della riforma del Sistema comune europeo d'asilo che non tengano debitamente conto degli interessi nazionali e vigilare attentamente affinché non vengano introdotti, nei diversi tavoli negoziali, meccanismi penalizzanti per gli Stati di frontiera esterna e lesivi della loro sovranità nazionale. L'Esecutivo, inoltre, conferma la propria posizione favorevole a un rafforzamento del ruolo dell'Agenzia Frontex, soprattutto con riferimento al tema dei rimpatri, chiedendo allo stesso tempo un'attenta ponderazione del rapporto costi-benefici dei previsti incrementi di organico e degli effetti dei relativi meccanismi di reclutamento sulle strutture nazionali. Nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione sottolinea l'esigenza di rafforzare le politiche dell'Unione europea intese a contrastare il traffico di esseri umani nonché di prevenire la minaccia terroristica, anche nell'ambito dei processi di radicalizzazione e di estremismo violento. Rileva che il Governo intende sostenere le misure volte al rafforzamento delle capacità antiterrorismo dei Paesi terzi, in particolare quelli nordafricani e balcanici, tenuto conto dell'interconnessione esistente fra la sicurezza interna e quella esterna dell'Unione europea. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza delle frontiere e all'implementazione delle misure finalizzate a sviluppare l'interoperabilità delle banche dati di settore dell'Unione europea, così come alle iniziative finalizzate alla sicurezza del cyberspazio e al contrasto della criminalità *online*. Osserva che è intenzione del Governo richiamare l'attenzione sui traffici illeciti che originano o transitano dai Paesi limitrofi, in particolare quelli di stupefacenti, armi ed esplosivi, e rafforzare gli strumenti per la lotta alla criminalità organizzata. Un particolare sforzo sarà dedicato a migliorare la sicurezza all'interno dello spazio Schengen, anche al fine di evitare decisioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne. In materia di protezione civile, il Governo intende contribuire in modo sostanziale e propositivo all'ulteriore sviluppo del meccanismo previsto nella proposta presentata dalla Commissione europea di modifica alla decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM (2017) 772).

Con riguardo alle statistiche europee a sostegno delle politiche, la Relazione richiama l'impegno all'attuazione del Programma di lavoro della Commissione europea (Eurostat) per il 2019 nonché alla semplificazione e razionalizzazione della normativa europea sulle statistiche sociali, sulla struttura delle aziende agricole e sulle imprese.

Con riferimento infine alla riforma delle pubbliche amministrazioni e alla semplificazione, il documento richiama la necessità di proseguire nella partecipazione alle attività della rete informale per le amministrazioni pubbliche (EUPAN) e del Comitato europeo per il dialogo sociale nelle pubbliche amministrazioni, al fine di sostenere iniziative volte a ridurre gli oneri amministrativi e a semplificare la regolamentazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **BORGHESI** (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2018, che è stata presentata dal Governo lo scorso 28 febbraio in adempimento degli obblighi fissati dalla legge n. 234 del 2012 e rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Il documento è articolato in quattro parti. La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea, con riferimento ai principali temi istituzionali e al coordinamento delle politiche

macroeconomiche. La seconda parte illustra le politiche orizzontali e settoriali dell'Unione, con riguardo alle misure per il rafforzamento del mercato unico nelle diverse aree di intervento, alle politiche in materia di libertà, sicurezza e giustizia e alla dimensione esterna dell'Unione. La terza parte attiene all'attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento nazionale delle politiche europee e illustra, tra i vari argomenti, le attività del Comitato interministeriale per gli affari europei, il contenzioso davanti alla Corte di giustizia, l'attuazione della normativa dell'Unione europea, la tutela degli interessi finanziari e la lotta contro la frode, nonché l'attività di comunicazione e informazione in materia europea. L'elenco delle direttive recepite nel 2018 e i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare sono riportati negli allegati che accompagnano la Relazione.

Tra le politiche dell'Unione europea per l'anno 2018, come presentate nella seconda parte del documento in esame, segnala quelle di competenza della Commissione affari costituzionali. In materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2018, sottolineando, in particolare, il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri, il contributo dell'Italia alle attività della rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN) e la partecipazione all'organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni (EUPAE). Con riferimento alle politiche europee di semplificazione normativa e amministrativa, la Relazione richiama la partecipazione dell'Italia alle attività svolte nelle sedi europee per l'attuazione della riforma della "*better regulation*", finalizzata a rendere la legislazione europea sempre più efficace e meno onerosa per i cittadini e le imprese.

In particolare, il Governo si è adoperato promuovendo iniziative volte al miglioramento della capacità competitiva delle economie europee e segnalando l'opportunità di introdurre, ad opera della Commissione europea, obiettivi di riduzione degli oneri regolatori in specifiche aree di regolazione, a salvaguardia del principio di trasparenza del processo legislativo e di proporzionalità degli adempimenti rispetto alle dimensioni e al rischio dell'attività svolta dalle imprese. Il Governo ha, inoltre, dedicato particolare attenzione alla promozione del principio di innovazione, quale parametro per implementare e revisionare la legislazione europea, allo scopo di definire un quadro normativo atto a incentivare in maniera significativa la ricerca e lo sviluppo, agevolando il rilancio degli investimenti e senza compromettere la tutela degli interessi pubblici e privati. Il Governo ha infine ribadito la necessità che la piena attuazione dei principi di *better regulation* passi attraverso processi di consultazione inclusivi che consentano un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte europee. Ulteriori argomenti di competenza della Commissione sono rinvenibili nel capitolo "Spazio di libertà, sicurezza e giustizia". Nel paragrafo relativo alle politiche sulla migrazione, si sottolinea come queste siano state al centro dell'azione governativa, nel presupposto della necessità di una concreta strategia europea volta a contenere i flussi e ad assicurare una reale condivisione degli oneri connessi alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo giunti nei Paesi di frontiera esterna. In tale ottica, l'attenzione si è concentrata particolarmente sull'esigenza di una più equa ripartizione degli sbarchi dei migranti soccorsi in mare. Il Governo italiano, inoltre, ha manifestato la propria indisponibilità a riforme del Sistema comune europeo d'asilo che non tengano in debita considerazione le esigenze degli Stati membri più esposti geograficamente. In due distinti paragrafi si dà conto dell'azione svolta dall'Italia nell'ambito della dimensione, sia interna sia esterna, della politica europea sulla migrazione. La Relazione si sofferma poi sulla sicurezza interna e sulle misure di contrasto alla criminalità. In particolare, si osserva che l'Italia, nel corso del 2018, ha mantenuto alta l'attenzione sul contrasto ai fenomeni illegali connessi alla forte pressione migratoria, con particolare riferimento alla lotta al traffico e allo sfruttamento di migranti.

Il Governo ha altresì sostenuto gli sforzi dell'Unione europea per migliorare gli strumenti di contrasto al terrorismo e alla radicalizzazione, ribadendo al contempo l'esigenza di non sottovalutare la minaccia transnazionale costituita dal crimine organizzato. In tale contesto, l'Italia ha mantenuto il proprio impegno per la definizione di un quadro coerente per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione

dell'Unione europea nei settori della cooperazione giudiziaria, di polizia, dell'asilo e della migrazione. Per quanto riguarda i negoziati su progetti normativi, la Relazione richiama l'impegno italiano nel negoziato relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di prevenzione della diffusione di contenuti terroristici *online* (COM (2018) 640), volta a garantire un quadro giuridico definito in merito alle azioni da intraprendere per la tempestiva individuazione e rimozione dei contenuti terroristici *online* e alla responsabilità dei prestatori di servizi di *hosting*. Analogo impegno negoziale è richiamato anche con riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM (2018) 212).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il **PRESIDENTE**, avvertendo che non sono ancora pervenuti i pareri delle commissioni filtro consultate, dichiara aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) esprime apprezzamento per la capacità di sintesi mostrata dalla relatrice nella predisposizione del testo unificato, nel quale effettivamente risulta accolta la maggior parte delle

istanze emerse nel corso del dibattito.

Passa quindi a illustrare gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, alcuni dei quali volti a un ulteriore potenziamento della finalità di prevenzione e formazione.

Con l'emendamento 2.1 si propone di fare riferimento ai requisiti di carattere attitudinale, anziché psico-attitudinale, con specifico riferimento alle competenze relazionali, emotive ed empatiche, in modo da tenere conto di tutti gli operatori impiegati presso le strutture per l'infanzia e quelle socio-sanitarie e socio-assistenziali.

L'emendamento 2.5 intende rafforzare la previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non più idoneo allo svolgimento delle mansioni di educazione, assistenza e cura, magari a causa di gravi patologie quale il *burnout*.

Con l'emendamento 3.3, si evidenzia l'importanza dell'emanazione di specifiche linee guida - da parte dei Ministeri competenti - per la redazione del documento di valutazione dei rischi riguardante il personale impiegato nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali. Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, pur riconoscendo l'impegno della relatrice e del Governo nel reperire maggiori risorse, ritiene preferibile istituire uno specifico fondo - come proposto nell'emendamento 9.1 - con una dotazione di 15 milioni di euro annui per il quinquennio 2019-2023. A suo avviso, in tal modo si potrebbe evitare il rischio di una ricaduta negativa sui bilanci degli enti locali o delle scuole paritarie dell'infanzia, particolarmente diffuse nel territorio delle Regioni settentrionali.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si propone di estendere l'applicazione del provvedimento alle comunità di tipo familiare, strutture nelle quali si sono registrati anche di recente episodi di maltrattamenti.

Quanto all'introduzione di una nuova fattispecie di reato, prevista dall'articolo 6, sottolinea che l'ordinamento già prevede circostanze aggravanti per i maltrattamenti di soggetti deboli, soprattutto se minori. Chiede anche chiarimenti sul comma 2 dell'articolo 6 la cui formulazione rischia, a suo avviso, di ingenerare confusione: si dichiara favorevole, in alternativa alla soppressione oggetto dell'emendamento 6.3, a una riformulazione del testo che ne chiarisca l'ambito di applicazione. Richiama, infine, l'attenzione sull'emendamento 7.1, volto a sopprimere l'articolo 7. Ritiene, infatti, che tale norma non sia coerente con l'impianto del provvedimento e che comunque il riferimento a una "condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie" sia eccessivamente vago.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) precisa che l'istruttoria sugli emendamenti non è ancora conclusa e, pertanto, si riserva di esprimere il parere in altra seduta.

In ogni caso, replicando alla senatrice Malpezzi, ritiene che il riferimento ai requisiti psico-attitudinali, previsto dall'articolo 2, sembra ricomprendere anche la sfera delle competenze relazionali, emotive ed empatiche. In ogni caso, assicura che svolgerà una riflessione approfondita su tale aspetto.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria, sottolinea che l'obiettivo era quello di reperire risorse sufficienti, sulla base di una stima delle strutture presenti sul territorio nazionale, al fine di impedire che l'onere dell'installazione dei sistemi di videosorveglianza sia poi imputato all'utenza. Si riserva anzi di proporre un proprio emendamento all'articolo 9 per sopprimere la distinzione tra i fondi destinati alle strutture pubbliche e quelli per gli istituti privati: in tal modo, infatti, sarebbe possibile effettuare compensazioni in caso di variazioni della consistenza della platea di beneficiari.

Quanto alle considerazioni del senatore Perilli, precisa che il comma 2 dell'articolo 6 prevede, sempre che il fatto non costituisca reato, la responsabilità non penale ma amministrativa del responsabile legale della struttura in cui è avvenuto il maltrattamento, con relative sanzioni, in caso di inosservanza degli obblighi sulla videosorveglianza.

A proposito del comma 1 dell'articolo 6, invece, sottolinea che è preferibile l'introduzione di un'autonoma fattispecie di reato, per evitare che l'eventuale riconoscimento di circostanze attenuanti annulli l'effetto delle circostanze aggravanti.

Infine, precisa che l'articolo 7 è volto soprattutto a richiamare le famiglie ai loro obblighi morali di

assistenza e cura nei confronti di parenti anziani, che a volte sono lasciati soli nelle loro abitazioni o abbandonati dopo il ricovero nelle strutture assistenziali.

Il senatore [PERILLI](#) (*M5S*) ritiene, in ogni caso, che sarebbe più opportuno riformulare in modo più chiaro il comma 2 dell'articolo 6.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) precisa che il giudice provvede già a nominare un amministratore di sostegno per le persone ricoverate in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale risultino abbandonate dai loro congiunti.

In ogni caso, nota come l'ampliamento dell'orario di visita oggetto dell'articolo 3 vada proprio nella direzione di agevolare le famiglie che intendono assistere i propri congiunti ricoverati.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (*FI-BP*) insiste nel sottolineare l'importanza dell'assistenza morale degli anziani e dei disabili, che si realizza anche attraverso la vicinanza fisica. Del resto, vi sono purtroppo strutture private che mirano solo ad incassare il pagamento della retta, senza curarsi del benessere psico-fisico dei propri ospiti.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) interviene in via incidentale per chiedere l'audizione di esperti al fine di acquisire informazioni sulle soluzioni più sicure sotto il profilo tecnico riguardo alle modalità di registrazione e conservazione dei dati. Infatti, con l'utilizzo di *server* locali vi sarebbe il rischio di perdita delle informazioni in caso di guasti, mentre l'archiviazione sul *cloud* sarebbe esposta a tentativi di intrusione.

Il sottosegretario ZOCCANO precisa che le audizioni potrebbero essere circoscritte all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e al *Team* per la trasformazione digitale.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene inopportuno procedere a ulteriori audizioni, in una fase così avanzata dell'esame del provvedimento.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), dichiarandosi contrario ad ulteriori audizioni, rileva che il Governo potrà facilmente interpellare gli organismi indicati, trattandosi di strutture istituite presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il sottosegretario ZOCCANO annuncia che le informazioni sulla realizzazione di un *cloud* nazionale, acquisite attraverso la consultazione dell'AgID e del *Team* per la trasformazione digitale, saranno tempestivamente comunicate alla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 76 (ant.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 10 APRILE 2019
76ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

(388) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - VITALI. - Disposizioni per l'individuazione delle priorità di esercizio dell'azione penale
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 ottobre 2018.

Il senatore **PARRINI** (PD) ritiene necessario svolgere un ciclo di audizioni informali sul tema, considerata la sua complessità.

Il senatore **BRESSA** (Aut (SVP-PATT, UV)) concorda sulla opportunità di audire alcuni esperti per chiarire le implicazioni del disegno di legge in esame.

Il senatore **VITALI** (FI-BP) concorda sulla opportunità di approfondire l'argomento, ma - per l'economia dei lavori - prima sarebbe opportuno conoscere la disponibilità degli altri Gruppi a proseguire l'esame del disegno di legge. Ritiene, infatti, che le audizioni dovrebbero essere finalizzate ad acquisire spunti di riflessione per apportare correttivi al testo e non a ricercare le ragioni per rinviarne l'esame *sine die*.

Il senatore **BRESSA** (Aut (SVP-PATT, UV)) osserva che il disegno di legge affronta una questione di grande rilevanza, su cui da tempo vi è un ampio dibattito in dottrina. Pertanto, un breve ciclo di audizioni di esperti su questa specifica materia sarebbe in primo luogo utile per comprendere se la soluzione prospettata nel testo - cioè quella di individuare tipologie di reati da perseguire prioritariamente - sia la più opportuna.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) assicura che la proposta di convocare in audizione alcuni esperti non ha intenti dilatori né implica un orientamento pregiudizialmente contrario della propria parte politica.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con le considerazioni del senatore Bressa.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di fissare per le ore 15 di venerdì 12 aprile gennaio il termine entro cui segnalare i soggetti da audire in Ufficio di Presidenza.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 897, 182, 200, 262, 264, 546 e 1020, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1034 e rinvio.)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) dà conto del disegno di legge n. [1034](#), d'iniziativa del senatore Nastri, recentemente assegnato alla Commissione.

Poiché il contenuto verte sullo stesso oggetto del disegno di legge n. [897](#) e connessi, propone che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quelli già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 2 aprile, è iscritta all'ordine del giorno la deliberazione di un'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione e del relativo programma di audizioni.

Dà quindi lettura dell'elenco dei soggetti da audire finora proposti dai Gruppi:

- don Aldo Bonaiuto, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII;
- suor Eugenia Bonetti, Associazione Slave no more;
- don Antonio Porcellato, vicario generale della Società Missioni Africane;
- Andrea Morniroli, Cooperativa sociale Dedalus;
- Oria Gargano, presidente della Cooperativa sociale *Be Free*;
- Esohe Aghatise, presidente dell'Associazione onlus Iroko;
- Vittorio Rizzi, prefetto, vice direttore generale e direttore centrale della polizia criminale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza;
- Giuseppe Anzalone, primo dirigente della Polizia di Stato, direttore della Quarta divisione del Servizio centrale operativo;
- Elvira Reale, psicologa;
- Unione Donne in Italia (UDI).

La senatrice [MAIORINO](#) (M5S) sottolinea che la proposta da lei formulata è volta ad acquisire dati precisi sul fenomeno della prostituzione, i cui caratteri sono profondamente mutati negli ultimi anni. Ricorda che l'intensificarsi dei flussi migratori ha determinato anche un aggravamento del fenomeno della tratta degli esseri umani e, quindi, dello sfruttamento della prostituzione. Ricorda che scopo dell'indagine è l'acquisizione di elementi oggettivi sulla base dei quali si potrà in un secondo momento, e solo eventualmente, valutare l'opportunità di un' iniziativa legislativa.

La Commissione conviene quindi di svolgere l'indagine conoscitiva in titolo, conferendo al Presidente il mandato a chiedere, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, la relativa autorizzazione al Presidente del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) propone di inviare alla Presidenza del Senato il programma dell'indagine conoscitiva così come risultante dalle richieste pervenute e con l'intesa che potrà essere successivamente integrato, nonché di assicurare la pubblicità dei lavori sia assicurato mediante resoconto stenografico.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LXXXVI, n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2019

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) esprime valutazioni molto critiche sull'operato del Governo in sede europea, soprattutto con riferimento alla questione dell'immigrazione e dell'accoglienza. Ritiene, infatti, che le politiche attuate finora abbiano determinato un grave isolamento del Paese sotto il profilo delle relazioni internazionali, senza al contempo trovare una efficace soluzione al tema dei flussi migratori.

Pertanto, pur ritenendo condivisibili gli obiettivi programmatici indicati nella Relazione in esame, osserva che le azioni previste risultano incoerenti rispetto ai risultati attesi. Per questo motivo, a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il senatore [VITALI](#) (FI-BP), pur apprezzando il tentativo del Governo in sede europea di ottenere un riequilibrio della pressione migratoria, attraverso una più equa ripartizione dei flussi di migranti, ritiene che il percorso per raggiungere tale risultato sarà particolarmente complesso. Infatti, è probabile che le istituzioni europee saranno meno disponibili ad accogliere le istanze dell'Italia, a fronte dell'atteggiamento adottato finora dal Governo nelle relazioni con gli altri Stati membri dell'Unione. Annuncia quindi l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) ritiene condivisibili gli obiettivi illustrati nella Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Tuttavia, le dichiarazioni riportate nella proposta di parere, a suo avviso, risultano in netto contrasto con le politiche attuate finora dal Governo in sede europea. Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVI, n. 2, avanzata dal relatore.

(Doc. LXXXVII, n. 2) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2018

(Parere alla 14ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, illustra una proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato.

Il senatore [PARRINI](#) (PD), pur ribadendo le proprie riserve sulla linea politica del Governo a livello europeo, annuncia un voto di astensione sulla Relazione in esame, in quanto le azioni attuate nel 2018 sono state condotte anche sulla base degli indirizzi del precedente Esecutivo, guidato dalla propria parte politica.

Il senatore [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)), nel condividere le considerazioni del senatore Parrini, annuncia del pari la propria astensione.

Anche il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) dichiara un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere

favorevole sul Documento LXXXVII, n. 2, avanzata dal relatore.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 1144 E N. 720 (DISTACCO-AGGREGAZIONE COMUNI DI MONTECOPIOLO E SASSOFELTRIO)

Il senatore [PARRINI](#) (PD) chiede che l'esame dei disegni di legge n. [1144](#) e n. [720](#) sia rinviato alla prossima settimana per consentire un'ulteriore riflessione. Infatti, sono pervenute richieste di interlocuzione da rappresentanti dei territori interessati, anche sulla base di una petizione contro il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche, che risulta aver raccolto un considerevole numero di firme.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP) aderisce alla proposta del senatore Parrini.

Il senatore [GRASSI](#) (M5S) ritiene opportuno rinviare a domani l'inizio dell'esame dei disegni di legge n. [1144](#) e n. [720](#), prevedendo eventualmente un ciclo di audizioni per assicurare un adeguato approfondimento dell'argomento.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) ritiene soddisfacente la soluzione prospettata dal senatore Grassi, in quanto lo svolgimento di audizioni determinerà un breve slittamento dell'*iter* dei disegni di legge.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare a domani l'esame dei disegni di legge n. [1144](#) e n. [720](#).

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10,35.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 2**

La Commissione,
esaminato il documento in titolo,
premesse che la Relazione costituisce il primo documento del Governo attualmente in carica volto a illustrare le iniziative in corso e gli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo sviluppo del processo di integrazione europea, alle politiche orizzontali e settoriali, nonché alla dimensione esterna dell'Unione europea;
rilevato che, in merito alle questioni istituzionali, la Relazione indica come priorità: promuovere un'Europa più forte, più solidale e più vicina ai suoi cittadini; conseguire il più largo consenso possibile a sostegno delle candidature che saranno avanzate dall'Italia nell'ambito del rinnovo delle cariche istituzionali di vertice dell'Unione europea; garantire, nell'ambito della Brexit la protezione degli interessi e la piena reciprocità dei diritti dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea a tutela anche dell'ampia comunità italiana nel Regno Unito;
considerato positivamente che, nell'ambito delle politiche settoriali, la Relazione evidenzia l'obiettivo prioritario volto a delineare una strategia europea strutturata su politiche comuni sull'immigrazione, in particolare di contrasto alla tratta degli esseri umani, con una condivisione da parte degli Stati membri sia nella protezione dei confini esterni sia nell'accoglienza per un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare e nell'adozione di misure, anche comuni, per l'effettivo rimpatrio dei migranti il cui ingresso o soggiorno sia irregolare;

valutata positivamente l'intenzione del Governo di evitare che la riforma del Sistema comune europeo d'asilo non tenga debitamente conto degli interessi nazionali e di vigilare attentamente affinché non vengano introdotti, nei diversi tavoli negoziali, meccanismi penalizzanti per gli Stati di frontiera esterna e lesivi della loro sovranità nazionale;

condividendo altresì la necessità di un rafforzamento del ruolo dell'Agenzia Frontex, soprattutto con riferimento al tema dei rimpatri, accompagnata tuttavia da un'attenta ponderazione del rapporto costi-benefici dei previsti incrementi di organico e degli effetti dei relativi meccanismi di reclutamento sulle strutture nazionali;

preso atto positivamente che, nell'ambito del capitolo dedicato alla giustizia e agli affari interni, la Relazione sottolinea l'esigenza di rafforzare le politiche dell'Unione europea intese a contrastare il traffico di esseri umani nonché di prevenire la minaccia terroristica, anche nell'ambito dei processi di radicalizzazione e di estremismo violento e che il Governo intende sostenere le misure volte al rafforzamento delle capacità antiterrorismo dei Paesi terzi, in particolare quelli nordafricani e balcanici, tenuto conto dell'interconnessione esistente fra la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea;

rilevato che particolare attenzione è rivolta alla sicurezza delle frontiere e all'implementazione delle misure finalizzate a sviluppare l'interoperabilità delle banche dati di settore dell'Unione europea, così come alle iniziative finalizzate alla sicurezza del cyberspazio e al contrasto della criminalità online;

condividendo l'intenzione del Governo di richiamare l'attenzione dell'Unione europea sui traffici illeciti che originano o transitano dai Paesi limitrofi, in particolare quelli di stupefacenti, armi ed esplosivi e rafforzare gli strumenti per la lotta alla criminalità organizzata;

attribuendo particolare importanza allo sforzo che l'Esecutivo intende dedicare al miglioramento della sicurezza all'interno dello spazio Schengen, anche al fine di evitare decisioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne;

considerato che, in materia di protezione civile, il Governo intende contribuire in modo sostanziale e propositivo all'ulteriore sviluppo del meccanismo di protezione civile così come previsto nella proposta presentata dalla Commissione europea di modifica alla decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM (2017)772),

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 2

La Commissione,
esaminato il documento in titolo,
premesso che la Relazione è stata presentata dal Governo lo scorso 28 febbraio in adempimento degli obblighi fissati dalla legge n. 234 del 2012 e rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

considerato che:

in materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2018, sottolineando, in particolare, il sostegno italiano all'Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA), il contributo dell'Italia alle attività della Rete europea della pubblica amministrazione (EUPAN) e la partecipazione all'Organizzazione europea dei datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni (EUPAE);

con riferimento alle politiche europee di semplificazione normativa e amministrativa, la Relazione

richiama la partecipazione dell'Italia alle attività svolte nelle sedi europee per l'attuazione della riforma della "*better regulation*" e che, in particolare, il Governo si è adoperato promuovendo iniziative volte al miglioramento della capacità competitiva delle economie europee e segnalando l'opportunità di introdurre, ad opera della Commissione europea, obiettivi di riduzione degli oneri regolatori in specifiche aree di regolazione, a salvaguardia del principio di trasparenza del processo legislativo e di proporzionalità degli adempimenti rispetto alle dimensioni e al rischio dell'attività svolta dalle imprese;

il Governo ha, inoltre, dedicato particolare attenzione alla promozione del principio di innovazione, quale parametro per implementare e revisionare la legislazione europea e ha ribadito la necessità che la piena attuazione dei principi di *better regulation* passi attraverso processi di consultazione inclusivi che consentano un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle scelte europee;

le politiche sulla migrazione sono state al centro dell'azione governativa, nel presupposto della necessità di una concreta strategia europea volta a contenere i flussi e ad assicurare una reale condivisione degli oneri connessi alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo giunti nei Paesi di frontiera esterna: in tale ottica, l'attenzione si è concentrata particolarmente sull'esigenza di una più equa ripartizione degli sbarchi dei migranti soccorsi in mare;

il Governo, inoltre, ha manifestato la propria indisponibilità a riforme del Sistema comune europeo d'asilo che non tengano in debita considerazione le esigenze degli Stati membri più esposti geograficamente;

sulla sicurezza interna e sulle misure di contrasto alla criminalità, la Relazione evidenzia che l'Italia, nel corso del 2018, ha mantenuto alta l'attenzione sul contrasto ai fenomeni illegali connessi alla forte pressione migratoria, con particolare riferimento alla lotta al traffico e allo sfruttamento di migranti; il Governo ha altresì sostenuto gli sforzi dell'Unione europea per migliorare gli strumenti di contrasto al terrorismo e alla radicalizzazione, ribadendo al contempo l'esigenza di non sottovalutare la minaccia transnazionale costituita dal crimine organizzato: in tale contesto, l'Italia ha mantenuto il proprio impegno per la definizione di un quadro coerente per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nei settori della cooperazione giudiziaria, di polizia, dell'asilo e della migrazione; per quanto riguarda i negoziati su progetti normativi, la Relazione richiama l'impegno italiano nel negoziato relativo alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di prevenzione della diffusione di contenuti terroristici on line (COM (2018) 640), volta a garantire un quadro giuridico definito in merito alle azioni da intraprendere per la tempestiva individuazione e rimozione dei contenuti terroristici on line e alla responsabilità dei prestatori di servizi di hosting; analogo impegno negoziale è richiamato anche con riferimento alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (COM (2018) 212), esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 79 (ant.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 2019
79ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo e Zoccano.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di*

circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il **PRESIDENTE** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) comunica che, al fine di superare i problemi di copertura del provvedimento volto a introdurre la videosorveglianza negli asili nido e nelle strutture socio-assistenziali per anziani e disabili, è stato presentato un apposito emendamento - sottoscritto dai rappresentanti di tutti i Gruppi - al disegno di legge n. 1248 (cosiddetto "decreto sblocca cantieri"), attualmente all'esame delle Commissioni riunite 8a e 13a. Propone, quindi, di attendere l'esito dell'esame di tale provvedimento, prima di proseguire l'iter dei disegni di legge in titolo, considerato che ancora non sono pervenuti tutti i pareri delle Commissioni permanenti né le relazioni tecniche dei Ministeri competenti.

La senatrice **MALPEZZI** (PD) sottolinea che anche il Gruppo PD ha sottoscritto la proposta di modifica volta ad accelerare lo stanziamento delle risorse necessarie per l'introduzione dei sistemi di videosorveglianza. Tuttavia, la questione della copertura finanziaria è solo uno degli aspetti da tenere in considerazione: il provvedimento, infatti, ha una portata più ampia, ed è stato ulteriormente valorizzato nel corso dell'esame in sede referente, anche grazie alla disponibilità della relatrice ad accogliere le proposte delle opposizioni. In particolare, ricorda l'obiettivo di garantire la formazione di tutti gli operatori, riconoscere anche alle scuole paritarie i fondi necessari per l'attuazione della norma ed evitare che gli ulteriori oneri finiscano per gravare sui bilanci degli enti locali.

Il senatore **PARRINI** (PD) ricorda che la sua parte politica ha sempre avuto un atteggiamento responsabile nell'esame del provvedimento, segnalando fin dall'inizio la necessità di garantire risorse adeguate per l'attuazione della norma e di disciplinare l'utilizzo delle immagini, a tutela della *privacy* dei soggetti coinvolti. Inoltre, ritiene indispensabile intervenire sul piano della formazione ed educazione per prevenire casi di violenza e abusi su bambini, anziani e disabili, essendo insufficiente la mera repressione. In ogni caso, stigmatizza i ripetuti rinvii nella espressione dei pareri e nella predisposizione delle necessarie relazioni tecniche, da parte del Governo, che ostacolano il seguito dell'esame in sede referente.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) condivide le preoccupazioni e gli auspici espressi dai colleghi del Partito democratico. In effetti, il provvedimento è molto articolato e non si esaurisce nel reperimento di fondi per la copertura finanziaria.

Nell'esprimere il proprio rammarico per l'ulteriore rinvio, auspica che l'emendamento al decreto "sblocca cantieri" consenta finalmente di agevolare la conclusione dell'esame del provvedimento.

Il senatore **GRASSI** (M5S), nel replicare al senatore Parrini, precisa che l'installazione di sistemi di videosorveglianza ha una finalità preventiva e non repressiva. In ogni caso, condivide l'opportunità di migliorare la formazione degli operatori delle strutture assistenziali e per l'infanzia.

La senatrice **DE PETRIS** (Misto-LeU) sottolinea che sull'emendamento al decreto "sblocca cantieri",

volto a reperire le risorse necessarie ad evitare aggravii per i bilanci degli enti locali, potrebbero verificarsi in Commissione bilancio le stesse difficoltà rilevate finora sul provvedimento, anche per la mancanza delle relazioni tecniche.

Quanto al contenuto del testo, le cui finalità repressive sono peraltro evidenti, occorre porre l'accento sulla formazione degli operatori, sull'accreditamento delle strutture per gli anziani e sulla tutela della *privacy* di tutti i soggetti coinvolti. Del resto, la presenza delle videocamere non è un deterrente sufficiente ad evitare episodi di violenza, se si considera che la loro diffusione nelle città non ha inciso sulla riduzione della criminalità.

Il sottosegretario ZOCCANO assicura il proprio impegno affinché i Ministeri competenti esprimano al più presto il parere sul provvedimento in esame, che è meritevole di essere approvato in via definitiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,25, riprende alle ore 10,35.

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) ritiene che le audizioni abbiano fornito interessanti spunti di approfondimento, all'esito del quale si introdurrà nell'ordinamento una iniziativa legislativa popolare assistita da procedura rinforzata, che può concludersi - al verificarsi di alcune condizioni di ammissibilità - con lo svolgimento di una consultazione referendaria.

Si associa il relatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), ritenendo necessario un supplemento di riflessione per valutare le modifiche da apportare al testo approvato dalla Camera dei deputati, tenuto conto delle osservazioni degli esperti di diritto costituzionale.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ricorda che il provvedimento costituisce un punto qualificante del programma del Movimento 5 Stelle, in quanto volto a introdurre uno strumento di partecipazione dei cittadini alle decisioni del Parlamento. Attraverso il confronto costruttivo con il comitato promotore, a suo avviso, sarà possibile pervenire a una soluzione condivisa e approfondita, senza conflittualità. Infatti, il Parlamento potrà esercitare la propria potestà legislativa, modificando - se necessario - il disegno di legge d'iniziativa popolare e il testo non necessariamente sarà sottoposto a *referendum*, poiché i promotori potranno rinunciare a chiedere la consultazione referendaria, accettando la riformulazione predisposta dalle Camere.

Sottolinea, inoltre, che in prima lettura sono state accolte alcune modifiche proposte dalle opposizioni, in particolare con riferimento all'obbligo per il comitato promotore di indicare i mezzi per la copertura degli oneri derivanti dalla norma, al controllo di costituzionalità - ai sensi dell'articolo 71, quarto comma, della Costituzione - del testo approvato dalle Camere e all'introduzione di un *quorum* del 25 per cento per il *referendum* propositivo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene apprezzabile l'introduzione di un *referendum*

propositivo, in una prospettiva di integrazione degli strumenti di democrazia diretta nel sistema di democrazia rappresentativa.

Tuttavia, per assicurare il funzionamento effettivo della procedura prevista per l'iniziativa legislativa popolare rinforzata e, al tempo stesso, non ostacolare l'attività delle Camere, ritiene indispensabile approfondire alcuni aspetti, evidenziati nel corso delle audizioni informali.

Innanzitutto, non essendo stata espressamente esclusa la possibilità che l'iniziativa legislativa popolare rinforzata disponga l'abrogazione di una legge, vi è il rischio che si persegua tale obiettivo eludendo in questo modo i limiti più rigorosi attualmente stabiliti per il *referendum* abrogativo.

Occorre poi verificare la sospensione del termine previsto per l'approvazione del progetto popolare, nel caso di scioglimento delle Camere. Peraltro, il limite dei 18 mesi potrebbe incidere anche rispetto all'obbligo di indicazione dei mezzi di copertura degli oneri derivanti dalla norma, in quanto questi potrebbero fare riferimento a un esercizio di bilancio precedente a quello in cui giunge ad approvazione il testo.

Il senatore [DURNWALDER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) rileva la necessità di prevedere la possibilità di un intervento delle Regioni e delle Province autonome nel giudizio preventivo di legittimità costituzionale, a tutela delle loro competenze legislative statali e regionali. Anticipa la presentazione di una proposta emendativa in tal senso.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) sollecita una riflessione approfondita, in quanto i rilievi formulati dagli esperti nel corso delle audizioni sono circostanziati e riguardano non solo il merito del provvedimento ma anche aspetti procedurali, oltre ad alcuni passaggi da riscrivere per una migliore comprensione. Sottolinea che la sua parte politica annette particolare rilievo agli strumenti di democrazia partecipativa, purché siano volti al miglioramento della funzione legislativa delle Camere e non a indebolire le prerogative del Parlamento.

Ritiene opportuna una valutazione sui limiti di materia per il *referendum* approvativo, non solo per evitare che sottenda in realtà una finalità abrogativa, ma anche per evitare conflitti con i principi costituzionali e della democrazia parlamentare. Domanda infine se sia intenzione dei relatori presentare un nuovo testo.

Il relatore [GRASSI](#) (*M5S*), anche a nome del relatore Augussori, assicura che saranno esaminati con molta attenzione i rilievi proposti nel corso delle audizioni dai costituzionalisti, pur sottolineando che alcune osservazioni riguardano altri provvedimenti, di natura ordinaria e perciò da esaminare in altra sede, quali la legge n. 352 del 1970, che disciplina i *referendum* e l'iniziativa legislativa popolare, e la legge n. 87 del 1953, sul funzionamento della Corte costituzionale.

Si tratta, quindi, di un lavoro complesso, da affrontare con particolare ponderazione per una sintesi delle osservazioni formulate. All'esito di ciò si potrà anche valutare se sia necessaria la presentazione di un nuovo testo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) auspica che la discussione generale possa proseguire anche in altra seduta, perché dal dibattito possono emergere ulteriori spunti di riflessione, di cui i relatori potranno tenere conto, oltre ai rilievi formulati dagli esperti di diritto costituzionale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) stigmatizza il tentativo della maggioranza di apportare numerose e distinte modifiche alla Carta costituzionale, senza un progetto riformatore organico complessivo. In tal modo, infatti, vi è il rischio di compromettere il disegno armonico della Costituzione, anche considerato che - a suo avviso - nell'attuale Parlamento non vi sono esperti di livello paragonabile a quello dei membri dell'Assemblea costituente.

Esprime, quindi, l'assoluta contrarietà della sua parte politica all'introduzione di meccanismi che potrebbero scardinare i principi della democrazia rappresentativa.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che la discussione generale potrà proseguire nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1124) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI e PERILLI. - Abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, concernente il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Esame e rinvio)

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, volto all'abrogazione dell'articolo 99 della Costituzione, al fine di privare il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) del suo fondamento costituzionale e perciò della qualità di «organo di rilievo costituzionale», nell'ottica della sua successiva abolizione.

In particolare, l'abrogazione della disposizione costituzionale è oggetto dell'articolo 1, mentre l'articolo 2 prevede la soppressione, in via consequenziale, dei richiami all'articolo 99 della Costituzione contenuti nella legge n. 936 del 1986 («Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro»), in particolare quello al potere di iniziativa legislativa che, ai sensi dell'articolo 71 della Carta, non può essere riconosciuto da una legge ordinaria.

Sottolinea che l'Assemblea costituente aveva previsto il CNEL animata dalle migliori intenzioni, riprendendo esperienze sia interne che straniere: il Consiglio superiore del lavoro di giolittiana memoria, il Consiglio economico del Reich previsto dalla Costituzione di Weimar e il Consiglio economico della Costituzione francese del 1946.

All'esito di un dibattito non lineare, l'Assemblea configurò un "Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro", composto da tecnici e rappresentanti delle categorie produttive, nei modi stabiliti dalla legge, che fosse titolare dell'iniziativa legislativa e contribuisse all'elaborazione della legislazione sociale, per le materie e nei limiti stabiliti dalla legge, inserito in Costituzione tra gli "organi ausiliari", accanto al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti.

Il CNEL fu concretamente istituito, in attuazione della previsione costituzionale, dalla legge n. 33 del 1957, poi sostituita dalla vigente legge n. 936 del 1986, oggetto nel tempo di varie novelle. Ricorda, in particolare, il decreto-legge n. 201 del 2011, che ne ha diminuito i componenti, e la legge n. 190 del 2014, con la previsione che l'espletamento di ogni funzione connessa alla carica di presidente o consigliere del CNEL, nonché di qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle deliberazioni, non potesse comportare oneri a carico della finanza pubblica ad alcun titolo: previsione peraltro abrogata dalla legge n. 205 del 2017.

Attualmente il CNEL è composto da 64 membri (erano 121 fino al 2011), incompatibili con la carica di parlamentare, membro del Governo o consigliere regionale, che durano in carica cinque anni e che possono essere riconfermati, così come possono essere revocati su richiesta delle istituzioni od organizzazioni che li hanno designati:

- 10 esperti in ambito economico, sociale e giuridico, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 48 rappresentanti delle categorie produttive;
- 6 rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni del volontariato.

Formalmente, le competenze del CNEL, stabilite dalla legge n. 936 del 1986, sono molteplici, tra cui:

- espressione, su richiesta del Governo, di valutazioni e proposte sui principali documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale;
- esame del Documento di economia e finanza e della Nota di aggiornamento;
- approvazione di rapporti su richiesta delle Camere o del Governo;
- espressione di valutazioni sull'andamento della congiuntura economica;
- espressione di pareri ed elaborazione di studi e indagini, sia su richiesta delle Camere o del Governo o delle Regioni o delle Province autonome, sia di propria iniziativa;

- potere di iniziativa legislativa (nella presente legislatura, tale iniziativa è stata esercitata presentando in Senato il disegno di legge n. 1232, per la creazione di un codice unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro, da realizzarsi in collaborazione con INPS; sul finale della scorsa XVII legislatura, fu trasmesso al Senato un disegno di legge n. 2778, recante alcune modifiche alla legge che disciplina il CNEL).

La legge gli attribuisce anche altri poteri, quali la designazione di rappresentanti delle categorie e di componenti in organismi pubblici e la tenuta e aggiornamento dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

In concreto, tuttavia, il CNEL si è dimostrato poco incisivo sia per l'esiguo numero di iniziative legislative presentate sia per il limitato ruolo di raccordo effettivamente svolto con le categorie economiche e sociali. Peraltro, proprio questo ruolo di raccordo, che in origine rappresentava la ragione principale della sua istituzione, è stato superato e di fatto sostituito da un rapporto sempre più diretto tra i rappresentanti economici e sociali, il Governo e il Parlamento anche attraverso il sistema dei partiti.

Per tali motivi, prosegue, il CNEL è risultato inefficace rispetto alla funzione di assicurare la partecipazione politica delle forze sociali: la sua abolizione risponde alla volontà di innovare le istituzioni, nell'ottica di una maggiore semplificazione e di un coinvolgimento più diretto dei cittadini. Non è un caso, quindi, se questa non è la prima volta in cui il Parlamento affronta la questione del mantenimento del CNEL. Nella XIII legislatura, infatti, il testo di riforma costituzionale predisposto dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ("Bicamerale D'Alema") aveva proposto significative modifiche all'articolo 99, tra cui la soppressione della facoltà d'iniziativa legislativa, anche se non prevedeva la sua abolizione.

Il disegno di legge costituzionale approvato dal Parlamento nella XVII legislatura, e non confermato dal *referendum* del 4 dicembre 2016, comprendeva invece la soppressione dell'articolo 99 della Costituzione e conteneva anche alcune disposizioni finali e transitorie sui profili amministrativi della soppressione del CNEL, in particolare attraverso la nomina di un commissario straordinario, a cui affidare la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del patrimonio dell'organo e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali.

Quanto agli aspetti finanziari, ricorda che nel bilancio dello Stato di previsione 2019-2021 sono iscritti stanziamenti per il CNEL pari a 7,123 milioni di euro annui, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze. Assommando alcune altre entrate, le disponibilità del CNEL per l'anno 2019 ammontano (secondo il suo bilancio preventivo) a 8,368 milioni. Di questa cifra, si segnalano i 613.000 euro riservati alla *governance*, i 2,341 milioni di euro di spese correnti (compresa la gestione della sede, Villa Lubin, immobile demaniale in uso gratuito) e, soprattutto, i 5,067 milioni per l'amministrazione e servizi comuni. Tra questi ultimi, più di 4 milioni di euro sono riservati alle retribuzioni del personale a tempo indeterminato che, a novembre 2018, ammontava a 56 unità, tra cui 4 dirigenti (la pianta organica del 2014 prevede però 75 unità tra cui 7 dirigenti).

In sintesi, il disegno di legge, nella sua attuale formulazione, consiste in una proposta di "decostituzionalizzazione" del CNEL e non in una soppressione dell'organo, conseguibile mediante l'abrogazione della legge n. 936 del 1986, che potrà essere effettuata con legge ordinaria. Sia dal punto di vista della gerarchia delle fonti, sia da quello di una puntuale disciplina della soppressione dell'organo, quella prescelta si pone senz'altro come la strada più ordinata e sintetica.

Vi è tuttavia il rischio che, in tal modo, il CNEL possa continuare a sopravvivere ancora a lungo, ancorché derubricato. Perciò - anche sulla base di quanto emergerà nel dibattito in Commissione - si riserva di formulare, in qualità di relatore, proposte per garantire l'effettività della sua abolizione, ricercando idonee soluzioni tecniche che tuttavia non si spingano fino al livello di dettaglio della riforma della XVII legislatura, a suo avviso incongruo per una legge costituzionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Relazione alla 14ª Commissione. Esame. Relazione favorevole)

Il presidente [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*), relatore, riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2018, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della trasmissione di una relazione alla 14ª Commissione.

Il testo si compone di 23 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 24 direttive europee, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 13 direttive.

Nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono stati inseriti un nuovo articolo e due direttive nell'Allegato A. Sono state inoltre apportate numerose modifiche agli articoli.

Nello specifico, l'articolo 1 reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, mentre l'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.

I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione di alcune delle direttive ricomprese nell'allegato A.

Rilevato che il provvedimento in esame non presenta riferimenti ad atti normativi dell'Unione europea attinenti ai profili di competenza della Commissione, propone di formulare una relazione favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la relazione favorevole sul disegno di legge n. 944, pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni nn. 326 e 351 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella giornata di ieri si è svolto e concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*), sulla base delle informazioni acquisite nel corso delle audizioni, sottolinea che l'unico atto formale con valenza giuridica di cui la Commissione dovrebbe tenere conto è il *referendum* previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione e svolto nel 2007.

Proprio perché è trascorso molto tempo, ritiene opportuno procedere senza ulteriori indugi.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) rileva che, nel corso delle audizioni, sono emerse alcune criticità. Innanzitutto, occorre tenere in considerazione il lungo periodo di tempo intercorso dallo svolgimento del *referendum*; nel frattempo, infatti, vi è stato un tasso di rotazione della popolazione pari al 33 per cento e sono mutate profondamente le condizioni di fatto che avevano determinato l'inizio della procedura per il distacco dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla provincia di Pesaro-Urbino. Inoltre, alcuni rappresentanti di quei territori hanno evidenziato che l'orientamento delle comunità locali è mutato. Considerato che non vi sono motivi di urgenza, si potrebbe ripetere la consultazione referendaria, i cui costi peraltro sarebbero contenuti, in modo da accertare quale sia l'effettiva volontà degli abitanti dei Comuni interessati, al fine di evitare forzature e tensioni.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S) sottolinea che la maggioranza non intende assumere decisioni che prevarichino la volontà degli abitanti dei due Comuni. Tuttavia, è anche vero, da un lato, che è trascorso molto tempo dallo svolgimento del *referendum* e, dall'altro, che le firme raccolte a sostegno della petizione contraria al distacco non sono state autenticate. Ritiene comunque opportuna una riflessione più approfondita, per giungere a una soluzione rispettosa sia del principio di legalità, sia degli interessi dei cittadini.

Il senatore [PAGANO](#) (FI-BP), a integrazione del proprio intervento, sottolinea che la raccolta di firme non ha alcun rilievo, sotto il profilo giuridico, al contrario del *referendum*, svolto secondo le prescrizioni costituzionali.

Evidenzia, inoltre, che i sindaci attualmente in carica - i quali si sono pronunciati decisamente a favore del distacco dalla Regione Marche - sono stati eletti dopo il 2007 dalle rispettive comunità locali, che erano quindi consapevoli del loro orientamento.

Ritiene, pertanto, che non vi siano ragioni per attendere ancora, proprio nel rispetto della volontà dei circa 2.500 abitanti coinvolti e, quindi, dei principi della democrazia. Anche dal punto di vista geografico, i due Comuni sono due territori molto più vicini a Rimini che a Pesaro, soprattutto a seguito dell'aggregazione - avvenuta nel 2009 - alla Regione Emilia-Romagna di altri sette Comuni marchigiani limitrofi.

Auspica, pertanto, una conclusione spedita dell'*iter* dei provvedimenti in titolo.

Il senatore [CALDEROLI](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea l'opportunità di ascoltare in ogni caso la volontà dei cittadini. La questione è tuttavia alquanto complessa, perché nella consultazione referendaria del 2007 era stato raggiunto il *quorum* e la maggioranza si era espressa a favore del distacco. Considerato che è trascorso molto tempo da allora, si potrebbe verificare la effettiva volontà dei cittadini attraverso un pronunciamento dei rispettivi consigli comunali, uno dei quali sarà a breve rinnovato: pur privo di valenza giuridica, sarebbe tuttavia un atto politico rilevante.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) accoglie con favore la disponibilità del relatore a un ulteriore approfondimento. Del resto, è impossibile ignorare la mobilitazione delle due comunità locali per chiedere di sospendere la procedura di distacco dalla Regione Marche, al di là del valore giuridico della petizione. Sarebbe incomprensibile che il Parlamento, dopo un lungo periodo di inerzia, si attivasse proprio ora contro gli interessi e l'orientamento degli abitanti di quel territorio.

La senatrice [PIROVANO](#) (L-SP-PSd'Az) sottolinea che la validità del *referendum* non viene meno in ragione del tempo trascorso. Tuttavia, occorre anche considerare che negli ultimi dodici anni sono intervenuti numerosi cambiamenti sul territorio, anche nella gestione delle Province, tali da determinare probabilmente un diverso orientamento dei cittadini, che si potrebbe verificare solo ripetendo la consultazione referendaria.

Concorda, quindi, sulla opportunità di una ulteriore riflessione, prima di procedere.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), al di là della questione in esame, ritiene necessario rivedere le procedure di trasferimento degli enti locali ad un'altra Regione, soprattutto con riferimento alla previsione di termini certi entro i quali il Parlamento deve ratificare la proposta di distacco approvata con *referendum* dalla maggioranza della popolazione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [GRASSI](#) (M5S), intervenendo in replica, ribadisce l'opportunità di assumere una decisione ponderata, dopo una riflessione approfondita.

Il [PRESIDENTE](#) propone in ogni caso di fissare alle ore 15 di martedì 14 maggio il termine per la presentazione di emendamenti, da riferire al disegno di legge n. [1144](#), che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,40.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 944

La Commissione,
esaminato il disegno di legge in titolo,
rilevato che non presenta riferimenti ad atti normativi dell'Unione europea attinenti ai profili di propria competenza,
si esprime in senso favorevole.

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 89 (pom.) del 02/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
89ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il **PRESIDENTE** comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo del Partito Democratico, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(214-515-805-B) *Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari*, approvato, in prima deliberazione, dal Senato, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Quagliariello; Calderoli e Perilli; Patuanelli e Romeo; e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Riprende la discussione generale.

Il senatore **PAGANO** (FI-BP) ribadisce il voto contrario di Forza Italia, già annunciato dal senatore Vitali nella scorsa seduta. L'orientamento inizialmente favorevole, infatti, era connesso alla previsione

di ulteriori interventi, che consentissero di inscrivere la riduzione del numero dei parlamentari in una riforma organica e complessiva. Al contrario, la maggioranza non ha rinunciato alla prospettiva di prevedere modifiche puntuali della Carta costituzionale, che tuttavia possono determinare squilibri, a suo avviso rischiosi per la tenuta del sistema democratico.

Ricorda che già nel 2005 Forza Italia, insieme ad Alleanza Nazionale e alla Lega Nord, propose di ridurre il numero dei deputati da 630 a 518 e quello dei senatori da 315 a 252, prevedendo al contempo il superamento del bicameralismo perfetto, con l'istituzione di un Senato federale, e la modifica della forma di Governo, in una logica, però, di *checks and balances*.

A suo avviso, con il disegno di legge costituzionale in esame non si intende migliorare la qualità e la speditezza dell'attività legislativa, quanto piuttosto sostenere o addirittura alimentare, con finalità demagogiche, il sentimento dell'antipolitica. Del resto, non sono stati quantificati con certezza i risparmi che discenderebbero da una riduzione del numero dei parlamentari, anzi a suo avviso si potrebbero anche determinare ulteriori oneri.

Tra l'altro, l'applicazione del sistema elettorale vigente a un numero di parlamentari ridotto nella consistente misura del 36,5 per cento, potrebbe produrre effetti distorsivi sotto il profilo della rappresentanza democratica, a causa di collegi uninominali di dimensioni eccessive, che comporterebbero campagne elettorali molto dispendiose e il rischio di fenomeni di voto di scambio. Infine, ritiene che, in assenza di correttivi, la riforma influirà in modo negativo anche sull'elezione del Presidente della Repubblica, dei parlamentari all'estero e dei giudici della Corte costituzionale.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere quando si concluderà la discussione generale. Fa presente, infatti, che nella giornata di domani è prevista una riunione del suo Gruppo proprio per discutere del nuovo orientamento di Forza Italia sul disegno di legge costituzionale in esame. Inoltre, in mattinata, a Napoli, si svolgeranno i funerali dell'ex senatore Pontone, venuto a mancare nella giornata odierna.

Alla luce di tali considerazioni, pur mantenendo una posizione favorevole sul provvedimento, preferirebbe rinviare il proprio intervento in discussione. Chiede quindi di prevedere termini più ampi per il dibattito, rinviandone la conclusione a giovedì 4 luglio o alla prossima settimana.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che, nella scorsa seduta, si è convenuto di proseguire oggi la discussione generale, fino a quando vi saranno richieste di intervento. Ricorda inoltre che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori di Assemblea per la prossima settimana.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) insiste nella propria richiesta, assicurando di non avere alcun intento dilatorio.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FI-BP*) interviene a sostegno della richiesta del senatore La Russa, nel rispetto di una prassi istituzionale consolidata, considerato tra l'altro che l'esame in Assemblea inizierà solo qualora sia stato approvato per tempo in Commissione.

Dopo aver ricordato che nella giornata di domani molti parlamentari parteciperanno alle esequie del senatore Pontone, ritiene opportuno che il dibattito prosegua senza forzature. Del resto, è evidente che le opposizioni non intendono adottare atteggiamenti ostruzionistici, non essendo previsto un elevato numero di iscritti a parlare.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) si associa alle considerazioni del senatore Schifani. Nel ribadire l'assenza di intenti dilatori da parte del Partito democratico, che tuttavia mantiene un orientamento molto critico sul provvedimento, ritiene inopportuno non tenere conto delle esigenze segnalate dal senatore La Russa.

Il senatore [GRASSI](#) (*M5S*) si dichiara contrario a un ulteriore rinvio della discussione. Del resto, il provvedimento è ormai in seconda deliberazione e il testo non è più emendabile, per cui sarebbe

preferibile concludere la discussione generale.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) precisa di non aver chiesto un rinvio, ma soltanto di fissare un termine preciso per la conclusione del dibattito, eventualmente per domani pomeriggio o giovedì mattina.

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che in Commissione non è possibile prestabilire l'orario delle votazioni, sottolinea che la discussione generale era già iniziata nella seduta del 25 giugno, nel corso della quale sono intervenuti alcuni colleghi, tra cui il senatore Vitali, che aveva già esplicitato l'orientamento contrario del Gruppo di Forza Italia.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene preferibile proseguire la discussione generale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) ritiene che sarebbe opportuno accogliere l'istanza rappresentata dal senatore La Russa, per una questione di correttezza nei rapporti istituzionali, anche al fine di non creare spiacevoli precedenti.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FI-BP*) ribadisce che, per una consolidata prassi di correttezza istituzionale e politica, il Presidente dovrebbe tenere conto delle esigenze motivate espresse da un Capogruppo, evitando di limitare i tempi del dibattito, tanto più che non vi sono urgenze particolari né intenti ostruzionistici. Qualora il Presidente intenda confermare la propria decisione, assunta in modo monocratico, dichiara che rinuncerà a intervenire in discussione generale.

Il senatore [CASTALDI](#) (*M5S*) ritiene eccessivo imputare al Presidente la volontà di forzare i tempi del dibattito, tra l'altro adducendo motivazioni pretestuose. La discussione generale è stata avviata la scorsa settimana, dunque il senatore La Russa avrebbe avuto il tempo necessario per un confronto all'interno del suo Gruppo sul nuovo orientamento assunto dagli esponenti di Forza Italia. Conviene quindi con il senatore Grassi circa l'opportunità di concludere il dibattito su un provvedimento giunto ormai alla terza lettura.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) osserva che all'ordine del giorno della Commissione vi sono altri importanti provvedimenti da esaminare, sui quali ci si può soffermare nella seduta odierna, per cui ritiene irragionevole la volontà di concludere oggi la discussione generale sul disegno di legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la propria intenzione di proseguire la discussione generale sul provvedimento in titolo.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) chiede un'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. L'eventuale rifiuto di accogliere anche questa richiesta sarebbe irragionevole, dal momento che non si verificherebbe un rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea, previsto per martedì 9 luglio.

Si potrebbe pensare, allora, che la volontà della maggioranza di concludere in fretta l'*iter* di questo provvedimento risponda solo a esigenze mediatiche, una decisione politica di parte, volta a rafforzare una maggioranza di Governo in difficoltà.

Chiede che la propria proposta sia posta in votazione.

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la proposta del senatore La Russa sia inammissibile in questa fase, essendo già iniziata la discussione del disegno di legge costituzionale in titolo.

Il [PRESIDENTE](#) conferma la propria decisione di proseguire la discussione generale.

Riprende quindi la discussione generale.

Il senatore [LA RUSSA](#) (*FdI*) ricorda di essere stato tra i primi, in passato, a prefigurare una diversa composizione delle Camere. Tale innovazione, però, era posta in relazione ad altre modifiche, quali l'elezione diretta del Capo dello Stato, una maggiore autonomia delle Regioni, il superamento del bicameralismo perfetto, una profonda revisione dei Regolamenti parlamentari.

A suo avviso, la sola riduzione del numero dei parlamentari, invece, potrebbe compromettere la funzionalità del Parlamento: a tale proposito, sarebbe necessario prevedere una modifica delle norme regolamentari di Camera e Senato sulla composizione dei Gruppi, in quanto altrimenti solo i partiti più grandi potrebbero agevolmente raggiungere il numero minimo necessario.

Esprime disappunto per il rifiuto della Presidenza di accogliere l'esigenza rappresentata a nome del proprio Gruppo di differire la conclusione del dibattito per consentire una più ampia partecipazione. A suo avviso, sarebbe stato preferibile un atteggiamento più conciliante, anche per favorire un'intesa più larga, soprattutto dopo il mutamento di opinione dei rappresentanti di Forza Italia, il cui Gruppo è il secondo in Senato per consistenza numerica.

Pur mantenendo al momento una posizione favorevole sulla riduzione del numero dei parlamentari, annuncia che non parteciperà al voto, abbandonando immediatamente i lavori della Commissione.

Il senatore [SCHIFANI](#) (*FI-BP*), preso atto che il senatore La Russa ha esercitato il proprio diritto a intervenire nel dibattito, sebbene sia stata respinta la sua legittima richiesta di avere tempi più ampi a disposizione, reputa a questo punto opportuno partecipare alla discussione generale.

Nel ritenere che la volontà della maggioranza di affrettare i tempi sia determinata da esigenze di tipo mediatico, sottolinea che la perplessità del proprio Gruppo riguarda non tanto la riduzione del numero dei parlamentari, che in passato è stata proposta anche dal centro-destra, quanto l'inopportunità di modificare la Costituzione con interventi puntuali, senza una visione complessiva.

Ricorda che, in prima lettura, Forza Italia aveva votato a favore del provvedimento ma esprimendo una riserva e cioè che, nel frattempo, la maggioranza formulasse ulteriori proposte di modifica. Per esempio, sarebbe stato necessario definire con più precisione il riparto di competenze tra Stato e Regioni, per evitare che continui ad aumentare il contenzioso davanti alla Corte costituzionale sulle materie di legislazione concorrente, con conseguente situazione di paralisi e incertezza per gli enti locali. Si sarebbe potuto altresì intervenire sulla forma di Governo, in linea con le attese dei cittadini, ed emanare provvedimenti attuativi degli articoli 49 e 111 della Costituzione. Sarebbe stato preferibile, infine, differenziare i compiti delle Camere. Su queste riforme, Forza Italia avrebbe offerto il proprio contributo, con un approccio responsabile e collaborativo.

Conclude censurando ancora una volta la gestione dei lavori da parte della Presidenza, che - a suo avviso - ha incomprensibilmente rifiutato di rinviare la conclusione del dibattito a giovedì.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in replica, ricorda che già in occasione del dibattito in prima lettura vi è stato un ampio dibattito circa l'opportunità di prevedere modifiche puntuali della Costituzione, anche in vista di un eventuale *referendum* confermativo, al fine di evitare quesiti eccessivamente complessi. Respinge, quindi, le critiche, secondo cui - senza una riforma organica - vi sarebbe addirittura il rischio di alterare gli equilibri delle istituzioni democratiche.

Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, ricorda che il provvedimento era già stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per la scorsa settimana, ma successivamente era stato previsto un rinvio al 9 luglio proprio perché non c'erano ragioni di urgenza. Infatti, la Camera dei deputati non potrà esaminare il testo prima dell'inizio di agosto, non essendo ancora trascorsi i tre mesi per la seconda deliberazione, previsti dall'articolo 138 della Costituzione. Ritiene, quindi, che il dibattito sia stato svolto in tempi congrui.

Conclude auspicando che la legge costituzionale sia sottoposta a *referendum* confermativo, in modo da

consentire un ampio confronto pubblico sull'opportunità di ridurre il numero dei parlamentari.

Si passa quindi alla votazione del mandato al relatore.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) interviene in dichiarazione di voto, domandandosi il senso dell'atteggiamento di chiusura assunto dalla Presidenza a fronte della richiesta di rinvio del senatore La Russa, a suo avviso riscontrabile nella fretta della maggioranza, che intende presentare al popolo un provvedimento che ammicca al sentimento antipolitico. Per questa stessa ragione, ritiene anche che il mancato raggiungimento del *quorum* dei due terzi e la celebrazione di un *referendum* possano essere uno scenario auspicato dalle forze di governo.

Si tratta però, a suo avviso, di una politica di breve termine, che non tiene conto della prospettiva futura del Paese e gioca sulla diffidenza verso l'istituzione parlamentare.

Pur convinto della necessità di una riduzione del numero dei parlamentari, ribadisce che la propria parte politica ritiene necessario accompagnarla ad alcune altre riforme, come un ripensamento del bicameralismo perfetto, che avrebbe consentito di conseguire la maggioranza dei due terzi. Evidenzia anche il rischio che la sola riduzione abbia effetti disfunzionali sull'attività parlamentare, a partire dalle commissioni, che si troverebbero ad operare con una composizione particolarmente ridotta.

Manifesta poi stupore per l'atteggiamento masochistico assunto dal Gruppo del Movimento 5 Stelle, che risulterebbe particolarmente svantaggiato da un rinnovo delle Camere nella loro composizione ridotta, anche se, forse, occorre tenere conto della contemporaneità con l'istituzione del *referendum* propositivo, fortemente voluto da quella parte politica e passibile di indebolire ulteriormente l'istituzione parlamentare.

Nel preannunciare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, precisa che questa posizione non è finalizzata alla conservazione di seggi, ma dettata da senso di responsabilità, poiché la riduzione degli eletti, se adottata isolatamente, renderà meno fluide le procedure parlamentari e ridurrà gli spazi di rappresentanza. A tal fine sarebbe stato sufficiente almeno accompagnare questa revisione costituzionale a una reale riforma della legge elettorale.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) si associa alla denuncia dello strappo consumatosi poc'anzi con la mancata concessione del rinvio della discussione, il che trova giustificazione solo nei rapporti interni tra le forze di governo. Si tratta a suo avviso di un provvedimento demagogico, che cerca un facile consenso senza affrontare il tema reale dell'efficienza delle Camere. Anche per quanto riguarda i risparmi prospettati, che ammonterebbero a 45 milioni di euro annui, si tratta di ben poca cosa rispetto alle decine di miliardi di euro che ogni anno lo Stato italiano versa ai propri creditori a motivo dell'elevato differenziale nel rendimento dei titoli di stato rispetto agli altri *partner* europei: una politica del Governo più responsabile permetterebbe di ottenere vantaggi economici assai più ampi.

Nel merito, ricorda come non si sia inteso interrogarsi sui limiti del bicameralismo paritario, né su un ripensamento dei rapporti centro-periferia, né sulle necessarie riforme dei Regolamenti parlamentari: si tratta di un intervento superficiale che non porterà vantaggi ma anzi, accompagnato dalla modesta riforma della legge elettorale, produrrà collegi uninominali di estensione senza pari in Europa, condannando peraltro le regioni più piccole a non avere, a causa delle soglie implicite, rappresentanti dell'opposizione in Senato.

Sarebbe stato ben più utile per il Paese dedicarsi all'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti politici, ma comprende che ciò richiederebbe requisiti di trasparenza interna e democraticità che non si riscontrano nell'organizzazione delle attuali forze di maggioranza.

Preannuncia quindi un voto contrario del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) conferma a nome del proprio Gruppo il voto favorevole già espresso in sede di prima deliberazione, ricordando tuttavia come i movimenti politici che rappresentano in Senato le minoranze linguistiche aspirerebbero a una ben più ampia riforma in senso federale dello Stato e della Camera alta.

Poiché nessun altro chiede di intervenire in dichiarazione di voto, il Presidente, previa verifica del numero legale, pone ai voti il conferimento del mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea, in seconda deliberazione, sul disegno di legge, che è approvato dalla Commissione.

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore **GRASSI** (M5S), anche a nome del collega Augussori, dà conto della disponibilità ad accogliere modifiche al testo nel senso prospettato da diverse proposte emendative.

A seguito di una richiesta avanzata dal senatore **VITALI** (FI-BP), a motivo dell'imminenza della seduta dell'Assemblea, la fase dell'illustrazione degli emendamenti è rinviata alla seduta convocata per domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni **nn. 326 e 351 ad essi attinenti**
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, per la cui espressione si attende l'invio della relazione tecnica da parte del Governo, auspicando che ciò avvenga in tempi tali da consentire la sottoposizione all'Assemblea secondo il calendario dei lavori.

La Commissione prende atto.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'8 maggio.

Il **PRESIDENTE** informa che la relatrice Giammanco ha presentato alcuni emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, pubblicati in allegato, e che sono stati inoltre presentati alcuni subemendamenti ad essi riferiti, anch'essi pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi (n. 93)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41. Esame e rinvio)

Il presidente **BORGHESI**(L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sullo schema di decreto ministeriale in esame, che interviene sull'organizzazione e il servizio degli *steward* negli impianti sportivi. In particolare, il provvedimento riscrive interamente il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, recante "Organizzazione e servizio degli *steward* negli impianti sportivi", emanato in attuazione dell'articolo 2-ter del decreto-legge n. 8 del 2007, prevedendone la relativa abrogazione. Come evidenziato nella relazione illustrativa, l'intervento è finalizzato a conferire organicità, chiarezza e precisione alle disposizioni concernenti il servizio svolto dagli *steward*. Al riguardo, segnala che l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, di cui all'articolo 1-octies del decreto-legge n. 28 del 2003, ha formulato osservazioni e proposte di modifica del decreto ministeriale 8 agosto 2007 volte a riordinare la disciplina dello *stewarding* in un'ottica di maggiore sicurezza e fruibilità degli impianti sportivi.

Nel dettaglio, lo schema in esame si compone di 9 articoli e di 5 allegati. In questi ultimi sono confluite numerose disposizioni tecniche presenti nell'articolato del precedente decreto ministeriale. L'articolo 1 definisce l'oggetto e l'ambito di applicazione del provvedimento, richiamando le fonti normative cui intende dare attuazione.

Nello specifico, il decreto stabilisce i requisiti, le modalità di selezione e di formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche, di accoglienza e instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, nonché le modalità di collaborazione dei predetti incaricati con le Forze dell'ordine.

Il decreto individua, inoltre, gli ulteriori servizi affidati al citato personale relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di personale appartenente alle Forze di polizia.

È poi ampliato il precedente ambito di operatività - limitato agli impianti con capienza superiore ai 7.500 posti - prevedendo che il provvedimento trovi applicazione in tutti gli impianti sportivi dove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche e negli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche con capienza superiore ai 7.500 posti. Si segnala, in proposito, che la relazione illustrativa rileva come tale regola trovi già applicazione in forza del protocollo stipulato nel 2014 tra l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e la Lega Pro.

L'articolo 2 contiene la definizione di alcuni termini ricorrenti nel decreto e negli allegati.

L'articolo 3 individua i servizi che possono essere svolti dagli *steward* e delinea il sistema di figure professionali sulle quali è organizzato lo *stewarding*. È inoltre demandata all'allegato D la definizione delle modalità di collaborazione con le Forze di polizia e dei servizi ausiliari dell'attività di polizia relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo. All'allegato E è invece affidata la definizione delle caratteristiche dell'abbigliamento di riconoscimento in dotazione agli *steward*.

L'articolo 4 rinvia all'allegato A per la definizione dei requisiti e delle modalità di selezione degli *steward* e all'allegato C per le modalità di formazione. Prevede, inoltre, l'istituzione, per ogni figura professionale, del libretto professionale personale - come definito nell'allegato E - che, insieme all'abbigliamento di riconoscimento, rappresenta uno degli strumenti per l'individuazione degli *steward*.

L'articolo 5 definisce le specifiche responsabilità connesse al servizio di *stewarding* ricadenti sulle società organizzatrici delle competizioni calcistiche. Sono inoltre precisate le modalità alternative alla gestione diretta da parte della società sportiva, con le quali possono essere assicurati i servizi di *stewarding*, quali contratti di appalto o di somministrazione di lavoro anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati.

L'articolo 6 dispone che la qualificazione delle strutture formative, obbligatoria per lo svolgimento delle attività di formazione degli *steward*, sia attestata dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Sono inoltre precisate le modalità di rilascio dell'attestazione, prevedendo che l'Osservatorio possa avvalersi delle Questure per i controlli sulla veridicità della documentazione prodotta dalle strutture formative. Sono contemplati i casi di revoca da parte dell'Osservatorio ed è prevista l'istituzione di un Elenco nazionale delle società di formazione degli *steward*, pubblicato sul sito web dell'Osservatorio.

L'articolo 7 prevede che le Questure tengano aggiornato l'elenco degli *steward*, compilato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative, al fine di verificare periodicamente la permanenza in capo al personale dei requisiti necessari. Sono, infine, previste le ipotesi in cui il Prefetto dispone il divieto di impiego degli *steward* negli stadi.

L'articolo 8 prevede che il provvedimento entri in vigore a decorrere dal 1° agosto 2019, per poter essere applicato con la nuova stagione calcistica. Al riguardo, è importante che questa Commissione, acquisite le osservazioni della 5ª e della 7ª, si esprima tempestivamente.

L'articolo 9, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [897](#), [182](#), [200](#), [262](#), [264](#), [546](#), [1020](#)

Art. 1

1.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Sostituire le parole: «dell'articolo 25» con le seguenti: «degli articoli 24, 25 e 26».

1.101

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e contrastare».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sopprimere le seguenti parole: «e contrastare».

1.102/1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

All'emendamento 1.102, sostituire le parole «statali e paritarie» con le seguenti: «statali, paritarie e private».

1.102

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, dopo le parole «scuole dell'infanzia» inserire le seguenti: «statali e paritarie».

Art. 2

2.100/1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

All'emendamento 2.100, sostituire le parole «statali e paritarie» con le seguenti: «statali, paritarie e private».

2.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole «scuole dell'infanzia» inserire le seguenti: «statali e paritarie».

2.101/1

[DE PETRIS](#), [ERRANI](#), [GRASSO](#), [LAFORGIA](#)

All'emendamento 2.101, dopo le parole « dell'Unione europea,» inserire le seguenti: «previo accordo collettivo stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».

2.101

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di carattere psicoattitudinale, da individuare» aggiungere le seguenti: «, nel rispetto del diritto dell'Unione europea,».

Art. 4

4.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 9, alle parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», premettere le seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,».

4.101

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 9, alla lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

- 1. sostituire le parole «nelle strutture» con le seguenti: «nei servizi, nelle scuole e nelle strutture»;*
- 2. aggiungere in fine le seguenti parole: «, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale».*

4.102/1

[IORI](#), [PARRINI](#), [MALPEZZI](#), [FARAONE](#), [PATRIARCA](#)

All'emendamento 4.102, al comma 11, dopo le parole: «di cui al presente articolo», inserire le seguenti: «nei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9».

4.102

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

«11. Salvo che il fatto costituisca reato, i responsabili legali dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui all'articolo 1 che non adempiono agli obblighi di cui al presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

11-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile legale del servizio, della scuola o della struttura nel quale è avvenuto un fatto di reato previsto dagli articoli 572, 581 e 582 del codice penale, che viola gli obblighi di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 e la sanzione accessoria dell'interdizione dall'attività per una durata da uno a tre anni.

11-ter. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 11 e 11-bis si osservano le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi delle sanzioni sono versati al fondo di cui all'articolo 9, comma 1».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 6.

Art. 6

6.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Al comma 1, capoverso «582-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- 1. dopo le parole «socio-educative» inserire le seguenti: «o socio-assistenziali»,*
- 2. sostituire le parole «aumentata di un terzo» con le seguenti: «aumentata da un terzo alla metà».*

Art. 7

7.100/1

[IORI](#)

All'emendamento 7.100, al comma 1, sopprimere la lettera 6-ter.

7.100

[GIAMMANCO](#), RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'[articolo 463 del codice civile](#), dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:

«6-bis) chi ha commesso, in danno di minori, anziani o disabili, della cui successione si tratta, lesioni gravi o gravissime o maltrattamenti;

6-ter) chi, avendone la custodia o dovendone avere cura, abbia abbandonato la persona della cui successione si tratta quando era minore degli anni quattordici, ovvero incapace, per malattia di mente e di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa.».

Art. 9

9.100/1

[MALPEZZI](#), [IORI](#), [PARRINI](#), [FARAONE](#), [ASSUNTELA MESSINA](#), [PATRIARCA](#)

All'emendamento 9.100, dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Per l'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'articolo 4 nelle strutture statali e paritarie dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo specifico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'erogazione delle risorse occorrenti per l'operatività dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture di cui al presente comma.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

9.100

[GIAMMANCO](#), *RELATRICE*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9

(Norme finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5-septies, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 5-septies, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55».

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 93 (pom.) del 09/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
93ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 15,45

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che è stata chiesta, da parte del Gruppo del Partito Democratico, la pubblicità dei lavori della seduta odierna e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso all'attivazione dell'impianto audiovisivo, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Non essendovi obiezioni, tale forma di pubblicità è quindi adottata per il prosieguo dei lavori.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. [1351](#) (Disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile nei rapporti con le pubbliche amministrazioni) e di iniziarne la discussione in sede redigente appena possibile.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1383\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [BORGHESI](#) (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) ritiene indispensabili le misure per l'assestamento di bilancio prospettate nel disegno di legge all'esame, in ottemperanza degli impegni assunti dal Governo in sede europea. Rileva, tuttavia, che la necessità di un riequilibrio dei conti pubblici conferma le criticità sottolineate dal Partito democratico in occasione della discussione sulla manovra di bilancio, che - a suo avviso - si basava su previsioni di crescita economica e di riduzione del deficit inverosimili. Annuncia, pertanto, un voto di astensione.

Il senatore [VITALI](#) (*FI-BP*) concorda con i giudizi negativi del senatore Parrini sulla manovra di bilancio, che era evidentemente inidonea al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla maggioranza e dal Governo.

A nome del Gruppo, quindi, dichiara che, per senso di responsabilità, esprimerà un voto di astensione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

Il **PRESIDENTE** informa che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta non dispone degli elementi istruttori da parte del Governo.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) auspica che la Commissione bilancio si possa pronunciare al più presto sul testo unificato. Ritiene ingiustificabile, infatti, il protrarsi della situazione di stallo, nonostante l'accoglimento da parte della maggioranza e del Governo, in occasione della discussione sul decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri), di un emendamento a sua firma che prevedeva idonea copertura finanziaria alla installazione di dispositivi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e presso le strutture socio-assistenziali per anziani e disabili.

La senatrice **PIROVANO** (L-SP-PSd'Az) assicura che vi è un orientamento condiviso sulla necessità di adottare al più presto le misure previste dal disegno di legge all'esame. Sottolinea, tuttavia, che è in corso un approfondimento per stabilire i criteri di ripartizione dei fondi stanziati.

Ricorda che la necessità di individuare una più ampia copertura finanziaria al provvedimento discende dall'inserimento nel testo dell'obbligo di installare le apparecchiature di videosorveglianza, da parte delle strutture per l'assistenza a minori, anziani e disabili, rispetto a quello licenziato dalla Camera dei deputati, e ciò ha determinato dei ritardi nell'esame del provvedimento.

In ogni caso, a dimostrazione del sostegno della Lega, ricorda che l'emendamento cui ha fatto riferimento la relatrice recava come prima firmataria la senatrice Saponara.

La relatrice **GIAMMANCO** (FI-BP) auspica che non prevalgano contrapposizioni politiche su un provvedimento tanto importante e atteso, di cui si è fatta promotrice fin dal 2009. Rivendica la modifica da lei apportata rispetto al testo licenziato in prima lettura, con l'obbligo di installazione degli strumenti di videosorveglianza, per garantire misure realmente efficaci nel contrasto di maltrattamenti e abusi a danno di bambini e adulti fragili.

Pur concordando sull'opportunità di una riflessione attenta circa le modalità di ripartizione dei fondi stanziati, rileva che ormai i tempi sono maturi per concludere l'iter del testo.

La senatrice **SAPONARA** (L-SP-PSd'Az), esprimendo rammarico per le critiche espresse dalla relatrice, assicura che la Lega è stata fin dall'inizio convinta della opportunità di prevedere l'obbligatorietà dell'installazione delle videocamere di sorveglianza - tanto da avere promosso questo intervento anche in campagna elettorale - e quindi della necessità di stanziare fondi adeguati alla copertura della norma in esame.

Osserva che le verifiche in corso da parte degli uffici competenti sono necessarie proprio per evitare che in futuro si verificino confusioni e ulteriori ritardi.

In ogni caso, ribadisce che sul provvedimento vi è assoluta condivisione e, pertanto, auspica che sia approvato quanto prima.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1089) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputato D'UVA ed altri. - Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 3 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, a seguito delle indicazioni avanzate dai relatori nella seduta antimeridiana dello scorso 3 luglio, sono state presentate, da parte dei Gruppi parlamentari, alcune riformulazioni di emendamenti già presentati, pubblicate in allegato. Conseguentemente, sono state accettate alcune proposte di ritiro. In particolare, la senatrice De Petris, per il Gruppo Misto, ha riformulato in un testo 2 l'emendamento 1.12; il senatore Pagano, a nome del Gruppo Forza Italia, ha riformulato in testi 2 gli emendamenti 1.8, 1.90 e 1.92 e ha ritirato gli emendamenti 1.94, 1.110, 1.250 e 1.251; il senatore Parrini, a nome del Gruppo Partito democratico, ha riformulato l'emendamento 1.13 in un testo 2 e ha ritirato gli emendamenti 1.9 e 1.443; il senatore Quagliariello ha riformulato in un testo 2 l'emendamento 1.11.

Ricorda, inoltre, che alle ore 17 scadrà il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti dei relatori 1.1000 e 1.2000, pubblicati in allegato..

Il senatore [PAGANO](#) (*FI-BP*) valuta con favore la disponibilità dei relatori ad accogliere le proposte di modifica delle opposizioni, fermo restando che sarà comunque necessario proseguire l'esame di alcuni degli emendamenti già presentati.

Inoltre, annuncia la presentazione, da parte del proprio Gruppo, di tre subemendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) preannuncia la presentazione di 18 subemendamenti.

Pur apprezzando l'atteggiamento collaborativo dei relatori, sottolinea che le modifiche finora accolte risultano poco significative, per cui il giudizio complessivo resta critico.

In particolare, segnala che la proposta dei relatori priva sostanzialmente di significato l'istituto del referendum abrogativo.

Inoltre, ritiene inopportuno attribuire alla Corte costituzionale competenze quali la verifica della copertura finanziaria delle proposte popolari previste dal nuovo terzo comma dell'articolo 71 della Costituzione.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) sottolinea che, nonostante l'impegno dei relatori a recepire alcune delle proposte di modifica delle opposizioni, restano importanti questioni da risolvere.

In primo luogo, invita a una riflessione approfondita sulle ulteriori competenze che si intende attribuire alla Corte costituzionale. In particolare, sarebbe preferibile assegnare il controllo della copertura finanziaria - se non all'Ufficio parlamentare di bilancio, come proposto con l'ordine del giorno G/1089/1/1 a sua firma - quanto meno alla Corte dei conti.

Critica, inoltre, le modifiche volte a differenziare il *quorum* per il referendum abrogativo e quello propositivo, scoraggiando il ricorso al primo istituto.

Auspica, quindi, che questi elementi siano oggetto di un ulteriore approfondimento.

Il senatore [QUAGLIARIELLO](#) (*FI-BP*) precisa di aver accolto l'invito a riformulare, nella direzione indicata dai relatori, il solo emendamento 1.11, ritenendo invece incongrua la proposta relativa all'emendamento 1.35. In riferimento all'emendamento 1.87, invece, anticipa che intende presentare un subemendamento volto a estendere al nuovo strumento di democrazia diretta gli stessi limiti di materia previsti dall'articolo 75 della Costituzione per il referendum abrogativo. Sarebbe infatti ingiustificabile, a suo avviso, prevedere norme meno stringenti - sulle materie che non possono essere oggetto di consultazione popolare - proprio per l'istituto che può incidere in modo più rilevante sull'ordinamento.

Il relatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), anche a nome del relatore Grassi, ringrazia i colleghi che hanno inteso accogliere le proposte di riformulazione o di ritiro dei propri emendamenti. Assicura, inoltre, che sarà possibile accogliere ulteriori proposte di modifica, nel medesimo spirito collaborativo

dimostrato finora.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

(959) CROATTI. - *Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione*

- e petizioni **nn. 326 e 351 ad essi attinenti**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il **PRESIDENTE** avverte che la Commissione bilancio è ancora in attesa di acquisire da parte del Governo gli elementi istruttori necessari per poter esprimere il parere..
Tuttavia, ritenendo il ritardo ingiustificabile, in quanto tale disposizione ha già superato il vaglio della Camera dei deputati, propone di rivolgere un sollecito formale all'Esecutivo da parte della Commissione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. **1089**

Art. 1

1.1000

I Relatori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- a. al primo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: « non meramente formali, »
- b. al secondo capoverso sostituire le parole: « , se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi e » con la seguente: « o ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente :

«Art. 3. - 1. Alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis. Prima della presentazione alle Camere di una proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma, della Costituzione, e quando siano state raccolte almeno duecentomila firme, la Corte costituzionale giudica se tale proposta possa essere presentata alle Camere ai sensi del quarto comma del medesimo articolo. Nell'ambito di tale giudizio, la Corte costituzionale accerta altresì che la proposta non abbia contenuto meramente abrogativo e che, se importa nuovi o maggiori oneri, provveda a farvi fronte ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, con mezzi idonei e fra loro omogenei. In caso contrario, la proposta non può essere presentata alle Camere.

Quando le Camere abbiano approvato la proposta di legge di cui all'articolo 71, terzo comma,

della Costituzione, con modifiche o l'abbiano respinta ovvero sia decorso il termine di diciotto mesi ivi previsto senza che la proposta sia stata approvata, la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a referendum nei seguenti casi:

- a) se le modifiche introdotte dalle Camere sono di natura formale o di coordinamento;
- b) se l'idoneità dei mezzi per far fronte ai nuovi oneri già accertata nel giudizio di cui al comma precedente sia venuta meno.

Nel caso di cui alla lettera b) la Corte costituzionale sospende il giudizio e assegna ai promotori un termine per riformulare le coperture finanziarie. La Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo al referendum:

- a. in caso di inutile decorso del termine;
- b. se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino idonei o fra loro omogenei;
- c. se i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri, così come riformulati, non risultino analoghi a quelli originariamente indicati.

Nello stesso giudizio, se non sussistono le condizioni per dichiarare che non si fa luogo a *referendum* e la proposta popolare è stata approvata dalle Camere con modifiche, la Corte costituzionale ne verifica la conformità all'articolo 71, quarto comma, della Costituzione. Nel caso non sia conforme, la Corte costituzionale dichiara che essa non potrà essere sottoposta a promulgazione.

Quando la Corte costituzionale dichiara che non si fa luogo a *referendum*, la proposta eventualmente approvata dalle Camere è sottoposta a promulgazione.

Qualora i promotori rinunzino al *referendum*, non si fa luogo al giudizio di cui al secondo comma e seguenti.

Le modalità dei giudizi di cui al presente articolo sono stabilite dalla legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione."».

1.2000

I Relatori

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: «sono disciplinati» con le seguenti: «è disciplinata» e sopprimere le parole da: «, il concorso» fino alla fine del capoverso.

Consequentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente :

«Art.3-bis. - 1. La legge di cui all'articolo 71, sesto comma, della Costituzione, detta, in particolare, disposizioni in ordine:

a) al numero massimo delle proposte che possono essere contestualmente all'esame delle Camere;

b) al concorso di più proposte popolari sulla medesima materia;

c) al ruolo dei promotori e alle modalità di esercizio delle funzioni loro riconosciute;

d) alla sospensione del termine previsto per l'approvazione della proposta nel caso di scioglimento delle Camere, assicurando comunque alle Camere elette dopo lo scioglimento un termine non inferiore a dodici mesi;

e) alle modalità per assicurare eguale conoscibilità della proposta d'iniziativa popolare e di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente.».

1.8 (testo 2)

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#),

[Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge», aggiungere le seguenti: «redatta in articoli»

1.11 (testo 2)

[Quagliariello](#)

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «proposta di legge» aggiungere la seguente: «ordinaria e redatta in articoli»

1.12 (testo 2)

[De Petris](#)

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo sostituire le parole: «una proposta di legge è presentata da» con le seguenti: «l'iniziativa è esercitata mediante una proposta di legge ordinaria da parte di»

1.13 (testo 2)

[Parrini](#)

Al comma 1, primo capoverso, al primo periodo sostituire le parole: «una proposta di legge è presentata da» con le seguenti: «l'iniziativa è esercitata mediante una proposta di legge ordinaria da parte di»

1.90 (testo 2)

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, al secondo capoverso, sostituire le parole: «Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta la Costituzione» con le seguenti: «La proposta sottoscritta da cinquecentomila elettori non può essere presentata alle Camere se è in contrasto con le norme costituzionali,»

1.92 (testo 2)

[Bernini](#), [Malan](#), [Vitali](#), [Pagano](#), [Fazzone](#), [Schifani](#), [Aimi](#), [Alderisi](#), [Barachini](#), [Barboni](#), [Battistoni](#), [Berardi](#), [Berutti](#), [Biasotti](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Cangini](#), [Carbone](#), [Causin](#), [Cesaro](#), [Conzatti](#), [Craxi](#), [Dal Mas](#), [Damiani](#), [De Poli](#), [De Siano](#), [Fantetti](#), [Ferro](#), [Floris](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Gasparri](#), [Ghedini](#), [Giammanco](#), [Giro](#), [Lonardo](#), [Masini](#), [Mallegni](#), [Mangialavori](#), [Alfredo Messina](#), [Minuto](#), [Modena](#), [Moles](#), [Papatheu](#), [Paroli](#), [Perosino](#), [Pichetto Fratin](#), [Rizzotti](#), [Romani](#), [Ronzulli](#), [Rossi](#), [Saccone](#), [Sciascia](#), [Serafini](#), [Siclari](#), [Stabile](#), [Testor](#), [Tiraboschi](#), [Toffanin](#)

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «se la proposta», inserire le seguenti: «comporta modifiche alla Costituzione,»

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 109 (pom.) del 16/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2019
109ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di integrare il programma delle audizioni sul fenomeno della prostituzione. Riguardo al seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. **876** e n. **971** (vittime del dovere), si è concordato di fissare il termine per la segnalazione dei soggetti da audire per le ore 16 di venerdì 18 ottobre.

La Commissione prende atto.

Il **PRESIDENTE** comunica che, tuttavia, non si è realizzato un consenso sulla proposta di calendarizzare altresì, per la prossima settimana, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. **859** e n. **602** (disposizioni in materia di operazioni elettorali), nonché del disegno di legge n. **897** e connessi in materia di videosorveglianza, il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. **1089** (Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e di *referendum*) e l'esame del disegno di legge n. **1351**, recante disposizioni per la promozione dell'utilizzo della lingua dei segni italiana (LIS) e della lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

La senatrice **PIROVANO** (*L-SP-PSd'Az*) chiede che sia posta in votazione la proposta di integrare il calendario con i disegni di legge citati dal Presidente.

La senatrice **DE PETRIS** (*Misto-LeU*) annuncia un voto contrario, ricordando che è ormai prossimo l'avvio della sessione di bilancio. Sarebbe quindi inopportuno calendarizzare provvedimenti recanti misure di spesa, come ad esempio i provvedimenti in materia di videosorveglianza, il cui esame dovrebbe essere a breve nuovamente sospeso.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di integrazione del calendario dei lavori, posta in votazione, è respinta.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 123 (pom.) dell'08/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 2020
123ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il **PRESIDENTE** riferisce sull'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iniziare o proseguire - nel corso delle prossime sedute - l'esame dei seguenti provvedimenti, già iscritti all'ordine del giorno:

disegno di legge costituzionale n. **1440** e connessi (estensione elettorato per il Senato);

disegno di legge costituzionale n. **83** e connessi (tutela costituzionale dell'ambiente);

disegno di legge costituzionale n. **388** (priorità di esercizio dell'azione penale);

disegno di legge costituzionale n. **1089** (iniziativa legislativa popolare e *referendum*);

disegno di legge n. **876** e connessi (vittime del dovere);

disegno di legge n. **1144** e connessi (distacco-aggregazione comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio);

disegno di legge n. **859** e connessi (Disposizioni in materia di operazioni elettorali);

disegno di legge n. **897** (prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private);

disegno di legge n. **1351** (lingua dei segni italiana (LIS) e lingua dei segni italiana tattile (LIS tattile) nei rapporti con le pubbliche amministrazioni).

Si è inoltre concordato di avviare l'esame in sede referente del disegno di legge n. **1477**, recante delega al Governo per l'armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo, come peraltro già stabilito nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 12 novembre 2019.

Si è altresì deciso di proseguire l'indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione, in riferimento alla quale è ancora da completare il ciclo di audizioni previste.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) informa, inoltre, che il senatore Pagano si è fatto latore di una proposta di indagine conoscitiva - presentata dal senatore Gasparri - sullo stato della sicurezza in Italia, nonché sulle condizioni dell'equipaggiamento degli operatori della Polizia e sulle tutele ad essi riconosciute.

La senatrice [PINOTTI](#) (PD), dopo aver espresso l'orientamento favorevole del Gruppo PD allo svolgimento di una procedura informativa su tali argomenti, chiede di conoscere quale impostazione i presentatori intendano dare all'indagine conoscitiva, al fine di arricchirla con ulteriori proposte.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, infine, che è stato assegnato alle Commissioni 1ª e 13ª riunite l'Atto del Governo n. 137 (schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante codice della protezione civile). Poiché il termine per l'espressione del parere è fissato per il 1º febbraio prossimo, avverte che attiverà gli opportuni contatti con la Presidenza della 13ª Commissione per concordare la programmazione dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(1440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruna Bossio; Ceccanti; Brescia ed altri; Giorgia Meloni ed altri

(307) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPI ed altri. - Modifica all'articolo 58 della Costituzione in materia di estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni

(1022) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CERNO ed altri. - Modifiche all'articolo 58 della Costituzione in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

(1116) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI. - Estensione del suffragio per l'elezione del Senato

- e petizione n. 99 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 31 emendamenti, pubblicati in allegato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1440](#)

Art. 01

01.1

[Corbetta](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

1. Il primo comma dell'articolo 48 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i sedici anni di età"».

Art. 1

1.1

[Modena](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.3

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il secondo comma dell'articolo 55 è abrogato.

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno."

3. L'articolo 59 è abrogato.

4. Il secondo comma dell'articolo 63 è abrogato.

5. Al secondo comma dell'articolo 64, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

6. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

7. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

8. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

9. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni".

10. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

11. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

12. Al quarto comma dell'articolo 104, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

13. Al primo comma dell'articolo 135, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

14. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.4

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il-Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.5

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto".

6. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

7. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti".

8. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.6

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.7

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

4. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.8

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.9

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.10

Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *1.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.11

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.12

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno".

2. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.13

[Corbetta](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentesimo anno."»

1.14

[Calderoli](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - *I.* L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il trentacinquesimo anno."».

1.15

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis.*

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque".

6. L'articolo 85 della Costituzione, è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni».

1.16

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.»

5. All'articolo 84 della Costituzione, la parola: «cinquanta» è sostituita dalla seguente: «quaranta».

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta.

Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.»

7. All'articolo 86 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni.",

8. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

9. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

12. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere"».

1.17

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero».

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.».

5. All'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni ed è rieleggibile una sola volta. Novanta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere indicano l'elezione, che ha luogo tra i quarantacinque e i trenta giorni antecedenti la scadenza del mandato.

Le modalità di elezione del Presidente della Repubblica sono stabilite con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti.».

7. All'articolo 86 della Costituzione il secondo comma è sostituito dal seguente: "In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice, entro quindici giorni, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che ha luogo entro i successivi sessanta giorni"».

1.18

Calderoli

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- **bis**.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione, le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.»

5. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta".

6. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

7. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta

comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

8. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

9. All'articolo 91 della Costituzione le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

10. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

11. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.19

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 63 della Costituzione è abrogato.

3. Al secondo comma dell'articolo 64 della Costituzione le parole: "e il Parlamento a Camere riunite" sono soppresse.

4. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 83. Il Presidente della Repubblica è eletto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. Per l'elezione del Presidente della Repubblica la composizione del Senato è integrata con tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi di ciascuna assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

5. Il secondo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Trenta giorni prima che scada il termine, i Presidenti delle Camere convocano nella stessa data la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica integrato dai delegati regionali per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica".

6. Al secondo comma dell'articolo 90 della Costituzione, le parole: "dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi membri" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere a maggioranza assoluta dei rispettivi membri".

7. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "da ciascuna delle Camere".

8. All'articolo 91 della Costituzione, le parole: "al Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "alle Camere".

9. Al quarto comma dell'articolo 104 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere".

10. Al primo comma dell'articolo 135 della Costituzione le parole: "dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite dalle seguenti: "dalle Camere"».

1.20

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere infine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero",

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "venticinque"».

1.21

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente articolo:

«Art. 1- *bis*.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori è di trecento, nove dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. Al primo comma dell'articolo 84 della Costituzione la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "quaranta"».

1.22

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei giovani senatori"».

1.23

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Camera dei senatori *iuniores*"».

1.24

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato della gioventù"».

1.25

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato *iunior* della Repubblica"».

1.26

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 55, primo comma, all'articolo 57, primo comma, all'articolo 60, primo comma e all'articolo 96 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato dei giovani della Repubblica"».

1.27

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, al secondo comma, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.28

[Parrini](#), [De Petris](#), [Faraone](#), [Marcucci](#), [Perilli](#), [Unterberger](#), [Bressa](#), [Garruti](#), [Sudano](#)

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: "hanno compiuto il quarantesimo anno" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età"».

1.29

[Fazzolari](#), [La Russa](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "venticinquesimo"».

1.30

[Calderoli](#)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Al secondo comma dell'articolo 58 della Costituzione, la parola: "quarantesimo" è sostituita dalla seguente: "trentacinquesimo"».

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 126 (pom.) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
126ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Variati.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) *Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori*

all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 9 luglio scorso.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) sottolinea che ormai da diversi mesi l'iter del provvedimento è fermo, in attesa dei pareri della Commissione bilancio, sebbene gli emendamenti d'iniziativa parlamentare fossero stati ampiamente istruiti.

Ricorda di aver presentato in sessione di bilancio, in qualità di relatrice, proposte di modifica volte a recepire alcuni rilievi dell'attuale maggioranza, nel senso di destinare le risorse stanziare con il decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto sblocca cantieri) non solo alla installazione di dispositivi di videosorveglianza nelle strutture che ospitano bambini, anziani e disabili, ma anche alla formazione degli operatori del settore.

Sebbene tali proposte di modifica siano poi state respinte, sottolinea di aver acquisito informalmente il consenso degli esponenti della maggioranza a proseguire e concludere l'esame del testo unificato.

Auspica, quindi, che si dia seguito agli intendimenti manifestati, anche in considerazione del fatto che le cronache riportano sempre più spesso la notizia di episodi di maltrattamenti, soprattutto a danno di bambini, come quello avvenuto in una scuola materna di Ragusa che ha portato - nella giornata odierna - all'arresto di due maestre.

Chiede, pertanto, alla Presidenza di sollecitare nuovamente la Commissione bilancio a formulare il parere sul testo unificato e sui relativi emendamenti.

Il senatore [PARRINI](#) (PD) concorda sulla opportunità di sollecitare l'espressione del parere da parte della 5a Commissione.

La relatrice [GIAMMANCO](#) (FI-BP) aggiunge che i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sono ampiamente scaduti, ragione per cui il provvedimento potrebbe tecnicamente essere votato dalla Commissione.

Il senatore [VITALI](#) (FIBP-UDC) concorda con le considerazioni della relatrice.

Il [PRESIDENTE](#) comunica, quindi, che prenderà gli opportuni contatti con il Presidente della Commissione bilancio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(Doc. XXII, n. 9-bis) Valeria VALENTE ed altri - *Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"*

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio scorso.

Non essendovi richieste d'intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione

generale.

Il senatore [GARRUTI](#) (*M5S*), in considerazione della imminente scadenza della Commissione d'inchiesta sul femminicidio, prevista dalla deliberazione istitutiva, chiede di fissare in tempi brevi il termine per la presentazione di emendamenti possibilmente domani, mercoledì 29 gennaio.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) concorda.

Il [PRESIDENTE](#), accogliendo la richiesta del senatore Garruti, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di domani, mercoledì 29 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(720) BARBONI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

(959) CROATTI. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione

- e petizioni [nn. 326](#) e [351](#) ad essi attinenti

(Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta dell'8 ottobre 2019. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai Gruppi. Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 18 di giovedì 30 gennaio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(83) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di protezione della natura

(121) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche agli articoli 9 e 117 della Costituzione in materia di tutela degli animali, degli ecosistemi e dell'ambiente

(1203) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PERILLI. - Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, protezione della biodiversità e degli animali, promozione dello sviluppo sostenibile, anche nell'interesse delle future generazioni

(1532) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente

(1627) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Patty L'ABBATE. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela ambientale e sostenibilità

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 212, 1203 e 1532, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1627 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 ottobre scorso.

La relatrice [MAIORINO](#) (M5S) illustra il disegno di legge costituzionale n. [1627](#), d'iniziativa della senatrice L'Abbate, che modifica l'articolo 9 della Costituzione, introducendo due nuovi commi del seguente tenore: «[La Repubblica] tutela l'ambiente e il capitale naturale. Promuove la sostenibilità ecologica, sociale ed economica».

Propone, pertanto, di esaminarlo congiuntamente ai disegni di legge n. [83](#) e connessi aventi lo stesso oggetto.

La Commissione conviene.

Il senatore [PERILLI](#) (M5S), alla luce dell'elevato numero di audizioni già svolte, chiede alla Presidenza di verificare la possibilità di una rapida conclusione di quelle restanti.

Il [PRESIDENTE](#) assicura il proprio impegno in tal senso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 149 (pom.) del 26/05/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 MAGGIO 2020
149ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Castaldi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge costituzionale n. [865](#) (riconoscimento insularità), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1385) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [BORGHESI](#) (L-SP-PSd'Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore [IWOBI](#) (L-SP-PSd'Az) chiede di rinviare la votazione della proposta di parere per un maggiore approfondimento.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) ritiene necessaria una pausa di riflessione su questo come su

tutti i provvedimenti che incidono sui rapporti con il Governo della Repubblica popolare cinese, anche per stimolare il Governo italiano a prendere posizione affinché la controversia con la regione amministrativa speciale di Hong Kong sia risolta in modo democratico e pacifico.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*) evidenzia che la richiesta di rinvio è stata giustificata da esponenti dello stesso Gruppo in due modi differenti: da un lato, per esigenze di un'analisi più approfondita e, dall'altro, per ragioni di natura politica.

Pur esprimendo una netta condanna delle repressioni poste in atto nei confronti dei manifestanti, in continuità con la linea politica da sempre espressa dal Partito democratico sulla tutela dei diritti umani, sottolinea che tale argomento dovrebbe essere affrontato nella sede di merito, mentre la Commissione, in questo caso, è chiamata a esprimere un parere di costituzionalità su un accordo già concluso tra il Governo italiano e il Governo della Repubblica popolare cinese.

Il senatore [IWOBI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a integrazione del suo intervento, precisa che la richiesta di rinvio è necessaria per un'analisi approfondita della questione delle proteste dei cittadini della provincia autonoma di Hong Kong, in attesa che il Governo italiano chiarisca la sua posizione in merito.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), concordando con le considerazioni del senatore Parrini, ritiene che il rinvio della votazione dello schema di parere sarebbe giustificato solo se motivato dalla necessità di approfondire il contenuto del provvedimento. In questa sede, infatti, la Commissione deve esprimersi sui profili di costituzionalità del disegno di legge di ratifica dell'Accordo sottoscritto tra i Governi italiano e cinese il 23 marzo dello scorso anno.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), pur convenendo sul fatto che in questa sede la Commissione debba esprimersi solo sulla costituzionalità del disegno di legge di ratifica, ritiene tuttavia opportuno cogliere l'occasione per compiere un gesto simbolico. Pertanto un rinvio, anche di un solo giorno, sebbene non sufficiente, sarebbe in ogni caso significativo per richiamare l'attenzione sul problema della repressione violenta delle manifestazioni di Hong Kong.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osserva che, se la richiesta di rinvio è sostenuta da motivazioni di natura politica, allora è preferibile procedere subito alla votazione dello schema di parere proposto dal relatore.

Il senatore [PARRINI](#) (*PD*), nel concordare con il senatore Bressa, ribadisce che, in questa sede, la Commissione affari costituzionali è chiamata a pronunciarsi su un accordo, concluso lo scorso anno, volto non solo a eliminare le doppie imposizioni in materie di imposte sul reddito, ma anche a prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) precisa che i rilievi formulati non riguardano la finalità del provvedimento, in sé condivisibile.

La Commissione respinge la proposta dei senatori Iwobi e Augussori di rinviare la votazione sullo schema di parere.

Successivamente, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti la proposta di parere non ostativo, avanzata dal relatore, che risulta accolta.

IN SEDE DELIBERANTE

(1795) Anna Maria BERNINI ed altri. - Istituzione della Giornata dei camici bianchi

(1778) *Urania Giulia Rosina PAPATHEU ed altri. - Istituzione del "Giorno del personale sanitario medico e infermieristico"*

(1798) *COLLINA ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali*

- e petizione n. 566 ad essi attinente

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta antimeridiana del 19 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che sono pervenuti cinque emendamenti, pubblicati in allegato.

Preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, si passa alla fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice **PAPATHEU** (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti 1.1 e 1.3, di cui è prima firmataria, con i quali si intende dedicare la Giornata dei camici bianchi anche al sacrificio dei volontari, che hanno svolto un ruolo fondamentale, accanto al personale medico e sanitario, nel corso della pandemia da Coronavirus.

Il senatore **PARRINI** (*PD*) illustra l'emendamento 1.2, che - analogamente alla proposta della senatrice Papatheu - è volto a celebrare la memoria di tutti coloro che durante l'emergenza sanitaria hanno dato il proprio contributo, in qualche caso con il sacrificio della vita. Di conseguenza, bisognerebbe modificare la denominazione della Giornata, da dedicare pertanto ai professionisti e agli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali.

Inoltre, come già segnalato in altra sede, nella seduta del 21 maggio, ribadisce l'esigenza di valutare il rischio di una sovrapposizione tra i disegni di legge in titolo e le proposte di legge n. 2451, n. 2479, n. 2480 e n. 2484, già all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, sull'istituzione di una giornata dedicata alle vittime dell'epidemia da coronavirus.

Il **PRESIDENTE** precisa di avere avviato a tale riguardo una interlocuzione con il Presidente del Senato, che non ha ravvisato il rischio di sovrapposizione tra i provvedimenti citati: quelli in esame riguardano infatti l'istituzione di una giornata dedicata all'impegno dei camici bianchi, mentre quelli in discussione alla Camera hanno ad oggetto una giornata in memoria delle vittime del coronavirus. Una parziale sovrapposizione, tuttavia, potrebbe determinarsi in caso di approvazione dell'emendamento 2.0.1.

Il senatore **CORBETTA** (*M5S*), alla luce delle considerazioni espresse dal Presidente, ritira l'emendamento 2.0.1, con l'auspicio che possa essere reintrodotta nel testo attualmente all'esame della Camera. La proposta, infatti, è volta alla messa a dimora di un albero per ogni cittadino deceduto a causa del Covid-19.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1825) *DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e Roberta PINOTTI. - Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione*

(Esame e rinvio)

La relatrice [PINOTTI](#) (PD), riservandosi di illustrare il disegno di legge in titolo in modo più dettagliato nella prossima seduta, ne anticipa il contenuto.

Alla luce dell'enorme contenzioso determinato dalla sovrapposizione delle competenze tra Stato e Regioni, si ritiene necessario costituzionalizzare la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-città e autonomie locali e introdurre una clausola di supremazia statale nel Titolo V della Parte II della Costituzione.

Evidenzia che, nel corso dell'emergenza sanitaria, la contrapposizione tra le linee indicate dal Governo e i provvedimenti talvolta adottati dalle singole Regioni è risultata particolarmente evidente e ha determinato differenze sostanziali sul territorio, che bisognerebbe evitare specialmente in una situazione di crisi.

Pertanto, ritiene indispensabile tale intervento, per risolvere una delle criticità emerse dopo la riforma del Titolo V.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il [PRESIDENTE](#), considerata l'assenza della relatrice, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [1795](#)

Art. 1

1.1

[Papatheu](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico e sanitario", con le seguenti:

"Giornata del personale medico, infermieristico, sanitario e volontario, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, infermieristico, sanitario e volontario".

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

"Istituzione della Giornata del personale medico, infermieristico, sanitario e volontario"

1.2

[Parrini](#), [Collina](#), [Garruti](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sostituire le parole «Giornata dei camici bianchi» con le seguenti «Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali» e sostituire le parole «del personale medico e sanitario» con le seguenti «dei suddetti soggetti».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente «Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali»

1.3

[Papatheu](#), [Gallone](#), [Toffanin](#), [Minuto](#), [Alfredo Messina](#), [Testor](#), [Bernini](#), [Malan](#), [Tiraboschi](#), [Carbone](#), [Giammanco](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Paroli](#), [Gasparri](#), [Modena](#), [Causin](#), [Siclari](#), [Serafini](#), [Pagano](#), [Lonardo](#), [Dal Mas](#), [Romani](#), [Fantetti](#), [Saccone](#), [Barachini](#), [Damiani](#), [Moles](#), [Vitali](#), [Pichetto Fratin](#), [Caligiuri](#), [Mallegni](#), [Binetti](#), [Rossi](#), [Masini](#), [Caliendo](#), [Ronzulli](#), [Cangini](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. È istituita la Giornata dei camici bianchi, di seguito denominata «Giornata», quale momento per onorare il lavoro, l'impegno, la professionalità e il sacrificio del personale medico, sanitario e del volontariato nel corso della pandemia da Coronavirus nell'anno 2020."

1.4

[Papatheu](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2. In occasione della Giornata, le pubbliche amministrazioni, e in particolare le scuole di ogni ordine e grado, organizzano cerimonie, iniziative, incontri e momenti di narrazione dei fatti occorsi e di riflessione sull'importanza della medicina, delle buone pratiche sanitarie, della ricerca medica e del ruolo del medico e dell'infermiere, quale operatore sanitario, e del volontariato, affinché non si dimentichi un tragico momento che ha influito in tutto il mondo sulla vita quotidiana delle persone e tale ricordo possa diventare, specialmente per i giovani, un momento educativo e formativo.»

Art. 2

2.0.1

[Corbetta](#), [Garruti](#), [Maiorino](#), [Santangelo](#), [Lezzi](#), [Perilli](#), [Moronese](#), [Pesco](#), [Nocerino](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 2- bis

(Modifiche alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, per la messa a dimora di un albero per ogni cittadino deceduto a causa del Covid 19)

1. All'articolo 1 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«4. Al fine di rendere omaggio alla memoria dei cittadini deceduti per pandemia da Coronavirus, i comuni provvedono a porre a dimora un albero nel proprio territorio per ogni loro cittadino deceduto.

5. Per la determinazione numerica degli alberi da porre a dimora per singolo comune, i competenti uffici comunali si avvalgono dei dati a disposizione della Protezione civile al termine dello stato di emergenza previsto con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.»

2. Il titolo della legge 29 gennaio 1992, n. 113 è sostituito con il seguente: "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica e per ogni cittadino deceduto per pandemia da Coronavirus".

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei limiti dello stanziamento previsto all'articolo 4 della legge 29 gennaio 1992, n. 113, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Istituzione della Giornata dei camici bianchi e messa a dimora di un albero per ogni cittadino deceduto per pandemia da Coronavirus»

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 154 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020
154ª Seduta

Presidenza del Presidente
[BORGHESI](#)

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che, a fronte di uno schema di parere così articolato, sarebbe opportuno che la maggioranza chiarisse preliminarmente se intende recepire i rilievi evidenziati dal relatore. Una eventuale modifica del provvedimento, infatti, richiederebbe una terza lettura, che sembra incompatibile con i tempi particolarmente ristretti per la conversione in legge del decreto-legge in titolo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [GARRUTI](#) (M5S) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

IN SEDE REFERENTE

(1825) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e Roberta PINOTTI. -
Costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze e introduzione della clausola di supremazia statale nel titolo V della parte seconda della Costituzione
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 maggio.

La relatrice [PINOTTI](#) (PD) prosegue nell'illustrazione del disegno di legge costituzionale in titolo, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 prevede la costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze, realizzata attraverso una riserva di legge statale per l'introduzione e la disciplina della Conferenza tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza tra lo Stato, le città e le autonomie locali. L'articolo eleva dunque al rango costituzionale il cosiddetto Sistema delle Conferenze, già esistente e operativo nell'ordinamento. Con tale termine, ai sensi della legislazione vigente, ci si riferisce ai seguenti tre organismi a composizione mista, in quanto costituiti da rappresentanti dello Stato e delle autonomie territoriali:

- 1) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (d'ora innanzi Conferenza Stato-regioni), di confronto fra il Governo centrale e gli esecutivi di Regioni e Province autonome (questi ultimi organizzati nell'ambito della Conferenza delle Regioni);
- 2) la Conferenza Stato - Città ed autonomie locali (d'ora in poi Conferenza Stato-città), in cui il confronto è fra il Governo e gli esecutivi di Comuni (e Città metropolitane) e Province (rappresentati, rispettivamente, da ANCI e da UPI);
- 3) la Conferenza unificata, che costituisce un modulo in cui sono presenti il Governo e i richiamati rappresentanti delle autonomie territoriali.

Si tratta di organismi che rappresentano le sedi istituzionali privilegiate di confronto e raccordo tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, in cui il ruolo centrale è svolto dagli esecutivi dei livelli di governo coinvolti.

La disposizione in esame è tesa a conferire una copertura costituzionale al confronto fra esecutivi che, avviatosi all'inizio degli anni Ottanta con le Regioni, sulla base di fonti di rango secondario, si è esteso nel tempo agli enti locali e ha trovato una sistematizzazione legislativa sul finire degli anni Novanta. La disciplina vigente del sistema delle Conferenze è rintracciabile, per gli aspetti generali, nell'articolo 12 della legge n. 400 del 1988 (con riferimento alla Conferenza Stato-regioni) e nel decreto legislativo n. 281 del 1997, ai quali si affiancano disposizioni integrative di rango legislativo con cui nel tempo sono stati attribuiti ulteriori compiti e funzioni al sistema.

Il confronto politico sull'opportunità della costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze aveva condotto all'inserimento di una disposizione (diretta a modificare l'art. 118 della Costituzione) all'interno del disegno di legge costituzionale approvato dal Parlamento (AS 2544-AC 4862) nella XIV legislatura, ma poi non entrato in vigore per via dell'esito non favorevole del *referendum* del 25 e 26 giugno 2006. La disposizione demandava ad una legge statale (bicamerale) l'istituzione delle Conferenze con il compito di "realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi e intese". Il disegno di legge consolida l'attuale assetto del confronto dei livelli di governo, basato sul modello duale (o, se si preferisce, tenuto conto della Conferenza unificata, sul modello "due più uno"). L'evoluzione normativa, la giurisprudenza costituzionale e la prassi hanno contribuito al considerevole ampliamento degli ambiti di intervento delle Conferenze, rispetto al momento della loro istituzione.

La scelta della Costituente di non prevedere una camera legislativa in rappresentanza degli enti territoriali, gli esiti negativi dei *referendum* sui disegni di legge costituzionale che, nella XIV e nella XVII legislatura, intendevano introdurla e la perdurante mancata attuazione della disposizione costituzionale sull'integrazione della Commissione per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali (articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno indubbiamente contribuito a determinare l'esclusiva titolarità in capo al sistema delle Conferenze delle funzioni di coordinamento tra i diversi livelli di governo, anche oltre gli ambiti propri di un confronto fra esecutivi, e la sede privilegiata per l'attuazione del principio di leale collaborazione.

A tale riguardo, pone anche l'accento sull'opportunità, che ritiene condivisibile, di integrare finalmente la Commissione per le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali, dando attuazione all'articolo 11, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Ricorda, quindi, che anche prima della riforma del 2001, la Corte costituzionale aveva fatto applicazione, in molteplici pronunce, del principio di leale collaborazione. Dopo l'approvazione nel 2001 della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la nuova ripartizione di attribuzioni legislative tra Stato e Regioni, ha imposto alla Corte un'opera chiarificatrice delle reciproche attribuzioni, specie nei casi in cui si determinava un intreccio di competenze statali e regionali, difficilmente conciliabili.

In molte occasioni in cui si registrava tale intreccio è stata riconosciuta la legittimità della legge statale a condizione che venisse assicurato il rispetto del principio di leale collaborazione, consistente nella predisposizione di adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, a salvaguardia delle loro competenze.

In modo analogo, la Corte, anche quando ha riconosciuto la legittimità dell'azione statale nei casi di cosiddetta "attrazione in sussidiarietà" (o "chiamata in sussidiarietà"), ha imposto il rispetto del canone della leale collaborazione, attraverso il "sistema delle Conferenze".

La giurisprudenza costituzionale ha così legittimato la competenza legislativa statale, seppur in ambiti di competenza regionale, condizionandola alla previsione di meccanismi che, in sede di attuazione dell'intervento legislativo, assicurassero il coinvolgimento delle Regioni.

La costituzionalizzazione del sistema delle Conferenze è intesa a controbilanciare l'introduzione della clausola di supremazia statale nell'articolo 117 della Costituzione, di cui all'articolo 2. Tale clausola consente alla legge statale di "disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva" (s'intende "dello Stato", ai sensi del secondo comma del medesimo articolo) qualora ciò sia richiesto da ragioni connesse alla tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica della Repubblica, ovvero alla tutela dell'interesse nazionale.

L'articolo 2 presenta una formulazione in gran parte sovrapponibile a quella recata dall'articolo 31 del disegno di legge costituzionale AS 1429-D (AC 2613-D), approvato dalle Camere nel corso della passata legislatura, ma non entrato in vigore a seguito dell'esito non confermativo del *referendum* svoltosi il 4 dicembre 2016. Del resto, il risultato negativo del *referendum* era stato determinato non da una contrarietà su questo punto specifico, ma da ragioni di carattere più generale. A quella formula, è stato poi aggiunto il parere della Conferenza Stato-Regioni. Sottolinea che la disposizione interviene sul riparto delle competenze legislative di cui all'articolo 117, consentendo alla legge statale di dettare disposizioni anche nelle materie in cui è prevista:

- i) la competenza concorrente fra lo Stato (che detta i principi) e la Regione (che disciplina nel rispetto di quei principi), ai sensi dell'articolo 117, terzo comma. In questo modo la legge statale può introdurre una disciplina financo di dettaglio;
- ii) la competenza residuale delle Regioni (in cui queste ultime sono le uniche titolari della potestà legislativa), ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 117.

Tale facoltà può essere esercitata a condizione che lo richiedano esigenze di tutela:

- dell'unità giuridica della Repubblica
- dell'unità economica della Repubblica
- dell'interesse nazionale.

Il procedimento legislativo, nel caso di specie, è attivato su proposta del Governo.

Inoltre, l'articolo stabilisce che l'adozione della legge statale avvenga previo parere della Conferenza Stato-Regioni.

La *ratio* della disciplina in esame è quella di far sì che, nel momento in cui si renda necessaria l'attivazione della clausola di supremazia, sia garantito un preventivo coinvolgimento e una responsabilizzazione delle autonomie territoriali. Ciò nell'ottica di favorire l'individuazione di scelte condivise, con un effetto deflattivo del contenzioso costituzionale.

La sede prescelta per tale interlocuzione è la Conferenza Stato-Regioni, che, ad oggi, è il principale strumento di raccordo fra il Governo centrale e gli esecutivi delle Regioni e delle Province autonome soprattutto nella fase attuativa della legislazione, più che nella fase formativa delle disposizioni legislative, se si eccettua il parere sui disegni di legge governativi o l'esame degli schemi di decreto legislativo.

Per completezza di informazione, ricorda che la riforma del Titolo V, all'articolo 11, tuttora non attuato, aveva previsto una ulteriore sede di confronto fra Stato e Regioni, con la facoltà dei regolamenti di Camera e Senato di prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in seno alla Commissione parlamentare per le questioni regionali: come già anticipato, la sua attuazione potrebbe utilmente accompagnare l'approvazione del presente disegno di legge.

Quanto alla previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in merito alla proposta del Governo di cui all'articolo 2 in esame, essa parrebbe analoga alle disposizioni vigenti che prevedono il parere della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata sui disegni di legge governativi, nell'ambito dell'interlocuzione fra esecutivi.

Il richiamo alla tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica echeggia la formulazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, relativo ai poteri sostitutivi del Governo, che già introduce elementi di flessibilità rispetto all'articolazione complessiva delle competenze in capo allo Stato e alle autonomie territoriali.

La Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che la disposizione di cui all'articolo 120, secondo comma, "è posta a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza, legalità che il mancato o l'illegittimo esercizio delle competenze attribuite, nei precedenti articoli 117 e 118, agli enti sub-statali, potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente". Da tale asserzione - in particolare dal riferimento alle competenze di cui agli articoli 117 e 118 - parte della dottrina ha desunto la riferibilità dell'intervento sostitutivo *ex* articolo 120, secondo comma, anche all'ambito legislativo.

A differenza dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, l'articolo 120, secondo comma, della Costituzione disciplina il potere sostitutivo nei confronti di organi delle Regioni e degli enti locali, condizionandolo al verificarsi di determinate circostanze, anche ulteriori rispetto alla tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica. L'esame del provvedimento in titolo potrebbe perciò rappresentare un'occasione per un coordinamento delle due disposizioni.

Evidenzia che il riferimento all'interesse nazionale era presente nel testo costituzionale prima della riforma del Titolo V, che lo ha espunto. L'articolo 127, terzo comma, della Costituzione, attribuiva al Governo la facoltà di rinviare al consiglio regionale la legge da quest'ultimo approvata nel caso in cui la stessa fosse in contrasto con gli interessi nazionali, oltre che nel caso in cui eccedesse la competenza regionale. Con la riforma del Titolo V del 2001, viene riscritto l'articolo 127 che, nella formulazione vigente, non subordina più l'attività legislativa delle Regioni a statuto ordinario al limite del rispetto dell'interesse nazionale. Limite che invece è ancora presente negli statuti delle Regioni ad autonomia speciale.

La Corte costituzionale ha fatto seguito alla riforma del 2001 per asserire che "nel nuovo Titolo V l'equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa precedente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l'interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale" (sentenza n. 303/2003 e, successivamente, tra le altre, la sentenza n. 285/2005).

Nel dibattito politico e costituzionale successivo alla modifica del Titolo V, l'assenza della clausola di

supremazia è stata, da più parti, rilevata come lacuna del nuovo assetto costituzionale. Rinvia, in proposito, alle audizioni tenute nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Titolo V della Parte II della Costituzione, svolta dalle Commissioni riunite affari costituzionali di Senato e Camera nel 2006 e nel 2007. In quell'occasione fu ribadita l'opportunità di inserire in Costituzione "un principio di tutela delle esigenze nazionali, o dell'interesse nazionale, ovvero delle esigenze unitarie" poiché "in certi casi, si è visto che è proprio necessario avere, al di là della competenza per materia, una sorta di valvola di sicurezza, che consenta l'esercizio da parte dello Stato di determinate funzioni regionali, quando ricorrano appunto esigenze unitarie.

Se si eccettua la previsione dell'articolo 120, il sistema non presenta infatti elementi di flessibilità nel riparto delle materie, ciò che costituisce un elemento di criticità nei casi in cui si ravvisino esigenze o interessi unitari.

A tale situazione, che avrebbe generato una *impasse* del sistema istituzionale, ha posto rimedio la Corte costituzionale, che ha riconosciuto, a determinate condizioni, la legittimità di disposizioni legislative statali in materie rimesse alla competenza legislativa regionale sia concorrente che residuale.

La via d'uscita dalla schematica suddivisione basata su elenchi di materie è stata perseguita dalla Corte, nel silenzio della Costituzione, applicando, di volta in volta, il criterio della materia prevalente, quello delle competenze trasversali e finalistiche, il meccanismo della cosiddetta chiamata in sussidiarietà.

In particolare, nel caso delle competenze finalistiche, si consente allo Stato, nel perseguire proprie finalità (ricavabili dalle materie di propria competenza esclusiva: ad esempio la tutela della concorrenza e la protezione dell'ambiente), di incidere la competenza legislativa della Regione.

Con l'attrazione in sussidiarietà, la Corte costituzionale riconosce allo Stato la facoltà di appropriarsi di funzioni legislative attribuite alle Regioni, ai sensi del riparto costituzionale di cui all'articolo 117. Nel far ciò ricorre ad una costruzione che muove dal principio di sussidiarietà contenuto nell'articolo 118 della Costituzione. Quest'ultimo dispone che le funzioni amministrative, ordinariamente spettanti ai Comuni, possano essere conferite ad un livello territoriale superiore, quindi anche allo Stato, se ciò è necessario per assicurarne l'esercizio unitario, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Qualora si riscontri che, in virtù del principio di sussidiarietà, una data funzione amministrativa possa essere svolta in modo più adeguato dallo Stato, allora, in ragione del principio di legalità, allo Stato non può che spettare anche la relativa competenza legislativa, anche nel caso in cui sulla base del riparto costituzionale la stessa sia stata attribuita alle Regioni.

In questo modo la Corte consente il superamento della rigida suddivisione di competenze legislative tra Stato e Regione laddove, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'azione pubblica sia svolta in modo più efficiente dallo Stato.

Si tratta di congegni (per usare le parole della Corte) "volti a rendere più flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni diverse, rischierebbe di vanificare, per l'ampia articolazione delle competenze, istanze di unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principi giuridici, trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica". Tali congegni suppliscono all'assenza di disposizioni che, "pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze [basti pensare al riguardo alla legislazione concorrente dell'ordinamento costituzionale tedesco (*konkurrierende Gesetzgebung*) o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense (*Supremacy Clause*)]" (sentenza n. 303/2003).

La Repubblica federale tedesca si caratterizza infatti per una forma di federalismo tendenzialmente cooperativo, in cui, nell'ambito del riparto di competenze legislative fra Bund e Länder, trova spazio la previsione di una clausola di supremazia che consente al primo di dettare discipline in ambiti altrimenti riservati alla potestà legislativa dei secondi. La clausola di necessità può essere esercitata nell'ambito della potestà legislativa concorrente, e non in quella residuale.

In estrema sintesi, nucleo dell'elaborazione operata dalla Corte a Costituzione vigente è che una disposizione legislativa statale, a prescindere da chi ne sia il proponente, può legittimamente incidere

su materie di competenza legislativa regionale, a determinate condizioni, fra cui quella di assicurare, nella fase attuativa della disposizione legislativa, il coinvolgimento del sistema delle Conferenze, attraverso lo strumento dell'intesa o, nel caso in cui l'incisione sia circoscritta, del parere. Con l'approvazione del disegno di legge in esame verrebbe introdotto invece uno specifico procedimento di regolazione flessibile del riparto delle competenze legislative, attivabile su proposta governativa.

Data la particolare complessità della materia, propone di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*), nel ringraziare la relatrice per la relazione molto approfondita, concorda sull'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni, data l'estrema rilevanza dell'argomento. Il disegno di legge costituzionale, infatti, incide sulla configurazione dei rapporti tra Stato e Regioni, argomento su cui vi è da tempo un ampio dibattito nella dottrina costituzionale.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) si associa ai ringraziamenti per l'ampia analisi della relatrice e alla proposta di convocare in audizione esperti di diritto costituzionale, per approfondire il complesso tema dei rapporti tra Stato e Regioni, anche al fine di pervenire a un orientamento comune.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), dopo aver ringraziato i proponenti del disegno di legge costituzionale in titolo per aver posto la questione all'attenzione della Commissione, chiede di congiungervi l'esame del proprio disegno di legge costituzionale n. [1590](#), già assegnato alla Commissione, volto a includere tra le materie di competenza statale anche il coordinamento delle infrastrutture e piattaforme informatiche, per evitarne una gestione parcellizzata.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che sarà necessario verificare l'omogeneità del provvedimento con l'argomento affrontato nel disegno di legge costituzionale in titolo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ringraziare la relatrice per l'accurata relazione svolta, si associa alla richiesta di svolgere un ciclo di audizioni, verificando però la possibilità di individuare i principali temi da affrontare.

A proposito della proposta avanzata dalla senatrice Mantovani, ritiene necessario valutare se sia opportuno inserire argomenti così differenti nella riforma costituzionale.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) anticipa la propria netta contrarietà al congiungimento del disegno di legge costituzionale n. [1590](#), in quanto in tal modo il dibattito non potrebbe che ampliarsi, potenzialmente, a tutte le singole materie di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare il termine per indicare i nominativi degli esperti da convocare in audizione per le ore 17 di giovedì 11 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o

di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 gennaio e rinviato nella seduta del 26 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul testo e sugli emendamenti, sebbene il termine sia ormai scaduto da mesi: gli ultimi emendamenti le sono stati trasmessi nel luglio 2019. Come concordato in sede di Ufficio di Presidenza, la Commissione dovrebbe pronunciarsi circa l'opportunità di proseguire in ogni caso l'esame del provvedimento.

La relatrice **GIAMMANCO (FI-BP)** sottolinea che il testo è stato esaminato in modo particolarmente approfondito e anche modificato secondo le indicazioni del Governo: l'oggetto della proposta normativa, infatti, è stata ampliata al fine di prevedere, oltre alla installazione di videocamere di sorveglianza, un'adeguata formazione del personale e una maggiore regolarità dei controlli nonché delle visite dei familiari. Ricorda, a tale proposito, che è stato anche svolto un ampio ciclo di audizioni ed è stata effettuata un'approfondita istruttoria sugli emendamenti. Inoltre è stato presentato un emendamento per adeguare le disposizioni finanziarie a seguito dello stanziamento previsto, nel frattempo, dal decreto legge "sblocca cantieri", e che tuttavia non può essere utilizzato per l'assenza di una disciplina ordinamentale.

Evidenzia, inoltre, che il tema è ancora attuale, come ha evidenziato la questione drammatica della gestione delle residenze sanitarie assistenziali, nel corso dell'emergenza sanitaria. Con la delega prevista all'articolo 2, infatti, il Governo potrebbe predisporre linee guida anche per garantire la massima sicurezza degli ospiti di queste strutture.

Auspica che il testo sia valutato senza atteggiamenti preconcepi e che la Commissione bilancio esprima un parere contrario sugli emendamenti, piuttosto che continuare a rinviare *sine die*.

In tal caso, prenderebbe atto della impossibilità di pervenire all'approvazione del disegno di legge,

seppure con estremo rammarico, avendo profuso particolare impegno su un provvedimento che è volto a tutelare soggetti fragili quali bambini, anziani e disabili.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni della relatrice sul contenuto del provvedimento: a suo avviso, se il testo fosse stato approvato a suo tempo, la gestione delle RSA durante l'epidemia sarebbe stata più corretta e trasparente.

Dal punto di vista procedurale, considerato che il termine per l'espressione del parere della Commissione bilancio è scaduto da tempo e che i reiterati solleciti non hanno avuto alcun seguito, ritiene non più rinviabile una decisione sulla opportunità di procedere all'esame degli emendamenti, pur in assenza del parere della 5a Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti la proposta di procedere all'esame degli emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio, che risulta respinta dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. [1786](#) alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 4 giugno, per poter integrare lo schema di parere con il pronunciamento su eventuali subemendamenti, essendo appena scaduto il termine per la loro presentazione.

Il relatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) conviene circa l'opportunità di un breve rinvio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge n. [1812](#) (d-l 33/2020 - ulteriori misure COVID-19), che si sono svolte nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1829
(ALLA 6a COMMISSIONE)**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 1, sarebbe opportuno coordinare le disposizioni del comma 1 con quelle del comma 14-*bis* introdotto alla Camera dei deputati;
- all'articolo 2, comma 1, capoverso 9-*sexies*, occorrerebbe prevedere un termine per l'adozione del decreto ministeriale ivi previsto;
- all'articolo 29,
 - al comma 2, si invita a chiarire la portata della novella, che fa riferimento a una sanzione già irrogata nell'ambito di un procedimento che prevede però un'irrogazione solo successiva della sanzione, nel caso in cui non si provveda al pagamento nei termini;
 - al comma 3, si rileva la necessità di un coordinamento con le disposizioni recate dal decreto-legge n. 18 del 2020, a fronte dell'anticipazione dei termini di sospensione ivi prevista;
- all'articolo 31, si rileva che la disposizione concerne situazioni pregresse rispetto all'emergenza epidemiologica in atto;
- all'articolo 33, comma 1,
 - al primo periodo, si invita a indicare un termine massimo per la proroga del termine del mandato degli organi amministrativi e di controllo di alcune tipologie di enti e organismi pubblici;
 - al secondo periodo, sarebbe opportuno definire più puntualmente i soggetti ricompresi nella disposizione di proroga in quanto alcuni di essi risultano già inclusi tra quelli richiamati al periodo precedente;
- agli articoli 36 e 37, occorrerebbe coordinare i termini per la sospensione dei procedimenti con quelli di cui al decreto-legge n. 18 del 2020, al fine di evitare incertezze in sede applicativa.

1.3.2.1.21. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 10/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 10 MARZO 2021
226ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi e per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,25.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 897 E CONNESSI

Il senatore **AUGUSSORI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Presidente di sollecitare ancora una volta l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio sul testo dei disegni di legge n. **897** e connessi, in materia di prevenzione di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili nelle strutture pubbliche e private, e sui relativi emendamenti.

Considerato che l'esame di questi provvedimenti è sospeso ormai da più di un anno, ritiene non più rinviabile una verifica delle condizioni per completare l'*iter* in sede referente.

Il **PRESIDENTE**, nel ripercorrere le vicende dell'*iter* del provvedimento e nel ricordare i solleciti inoltrati a suo tempo al Presidente della Commissione bilancio, assicura che darà seguito alla richiesta del senatore Augussori.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e di misure volte a garantire elevati livelli di sicurezza (n. **240)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4-*bis*, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

La relatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Riguardo ai rilievi proposti, sottolinea che sono state recepite le segnalazioni di aziende coinvolte nella realizzazione del perimetro nazionale della cybersicurezza, anche a seguito di una interlocuzione intercorsa con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), attraverso il Ministro dei rapporti con il Parlamento, congiuntamente alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

A tale proposito, precisa che l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento ha approvato proprio oggi il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame, in un testo identico a quello appena illustrato.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), nel ringraziare la relatrice per il lavoro svolto, propone di inserire un'ulteriore osservazione riferita alla misura di sicurezza 3.3.1 dell'allegato B, nel senso di sottolineare l'opportunità di inserire al punto 1, dopo le parole "che hanno accesso ai predetti dati", il seguente periodo: "I dati digitali esternalizzati sono protetti, durante il trasporto dalla sorgente alla destinazione, per il tramite di un algoritmo di cifratura nazionale certificato dall'Autorità nazionale per la sicurezza. L'Autorità nazionale per la sicurezza gestisce e distribuisce le necessarie chiavi di protezione sia simmetriche sia asimmetriche".

Poiché si tratta di una questione estremamente tecnica, che richiede - a suo avviso - un approfondimento, ritiene preferibile uno slittamento del voto sullo schema di parere alla prossima settimana.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede di verificare l'incidenza a livello procedurale della modifica che si richiede di apportare allo schema di decreto in esame.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione deve valutare se procedere in ogni caso alla votazione dello schema di parere nella seduta odierna oppure rinviarla alla prossima settimana, per valutare in modo approfondito la proposta di modifica avanzata dal senatore Pagano, che risulta particolarmente complessa dal punto di vista tecnico.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto. Sottolinea che, con il provvedimento in esame, il Governo colma finalmente una lacuna, più volte sottolineata dal Gruppo della Lega, circa la definizione di "incidente" avente impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Rileva tuttavia l'esigenza di modificare l'osservazione n. 3, aggiungendo la seguente precisazione: "prevedendo al contempo misure incentivanti per gli operatori che garantiranno i trattamenti suddetti presso infrastrutture localizzate e gestite sul territorio nazionale". Infatti, non essendo possibile evitare che i dati siano conservati mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea, soprattutto in presenza di costi minori, si potrebbe almeno incentivare la conservazione e gestione di queste informazioni all'interno del territorio nazionale. Infine, ritiene opportuno inserire un richiamo a tutti i rilievi proposti dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) ritiene condivisibile lo schema di parere della relatrice, con l'integrazione proposta dal senatore Augussori, per disincentivare la trasmigrazione di dati sensibili in Paesi esteri, seppur facenti parte dell'Unione europea.

In ogni caso, ritiene preferibile rinviare la votazione sullo schema di parere alla prossima settimana,

anche per consentire al senatore Pagano di spiegare le implicazioni di carattere tecnico che la proposta di modifica da lui avanzata comporterebbe.

La senatrice [VALENTE](#) (PD) concorda con il senatore Vitali circa l'opportunità di un rinvio per un ulteriore approfondimento della materia.

Il sottosegretario MALPEZZI si dichiara disponibile a verificare immediatamente la possibilità di recepire le proposte di modifica avanzate. Qualora ciò non fosse possibile prima del termine della seduta, il Governo accoglierebbe la proposta di un rinvio alla prossima settimana, purché lo schema di parere sia posto in votazione entro martedì 16 marzo.

La relatrice [MANTOVANI](#) (M5S) ritiene che la modifica proposta dal senatore Pagano sia inopportuna, in quanto l'algoritmo utilizzato nelle comunicazioni crittografate *end-to-end*, necessario per la decrittazione e ricezione dei dati trasmessi, deve necessariamente rispettare standard internazionali ed essere utilizzabile a livello globale, per cui non può avere una connotazione solo nazionale, che tra l'altro comporterebbe maggiori rischi sotto il profilo della sicurezza. Tuttavia, in considerazione dei diversi rilievi emersi nel corso della discussione, concorda sull'opportunità di un rinvio alla prossima settimana, per consentire una rivalutazione complessiva delle modifiche proposte.

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC) rassicura la relatrice che la proposta di modifica è stata avanzata da esperti del settore, che non metterebbero a rischio la sicurezza nazionale.

Il [PRESIDENTE](#), all'esito del dibattito, ritiene preferibile rinviare il seguito dell'esame dello schema di decreto in titolo alla prossima settimana, in modo da effettuare i necessari approfondimenti di carattere tecnico.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXVII, n. 18\)](#) Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza"
(Parere alle Commissioni 5a e 14a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che si è concluso il ciclo di audizioni informali. Ritiene che ci siano elementi sufficienti per la predisposizione di uno schema di parere, che - sottolinea - dovrà necessariamente essere votato entro giovedì 18 marzo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) osserva che sia il Ministro della pubblica amministrazione sia il Ministro dell'economia, nel corso delle audizioni davanti alle Commissioni parlamentari, hanno fatto riferimento alla necessità di una rivisitazione della proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), predisposta dal Governo nel mese di gennaio, soprattutto con riferimento alla parte progettuale. Ritiene che sarebbe inutile esprimere il parere su un testo che il Governo si appresta a modificare.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che la Commissione affari costituzionali è chiamata a esprimere un parere

alle Commissioni riunite 5a e 14a sul testo che è stato trasmesso al Parlamento. Qualora fossero formalizzate le modifiche annunciate, sarebbe eventualmente richiesto un parere sul nuovo testo.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU*) concorda con le considerazioni del Presidente. Eventualmente, nella predisposizione del parere, si potrà tenere conto degli ulteriori elementi emersi nel dibattito e nel corso delle audizioni.

Il senatore [GRASSI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede se, nella elaborazione di eventuali osservazioni, si potranno inserire le ulteriori informazioni acquisite durante le comunicazioni sulle linee programmatiche dei Ministri della pubblica amministrazione e dell'economia e le altre audizioni informali.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea che la Commissione potrà fare riferimento a tutti gli elementi acquisiti finora, purché la maggioranza raggiunga un orientamento condiviso sullo schema di parere.

Il senatore [TONINELLI](#) (*M5S*) concorda sull'opportunità di proseguire i lavori sul Documento al momento all'esame delle Commissioni di merito, purché il Governo tenga costantemente aggiornato il Parlamento sulle modifiche che intenderà apportare.

Sottolinea, quindi, che per il Movimento 5 Stelle assume particolare rilevanza la definizione di un percorso metodologico, informato soprattutto a principi di trasparenza, che dovrà essere seguito dai Dicasteri coinvolti nell'implementazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il presidente [PARRINI](#) (*PD*), in qualità di relatore, invita quindi i Gruppi a far pervenire in forma scritta eventuali osservazioni, in modo da poterne tenere conto già in sede di predisposizione, la prossima settimana, dello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1196) AUGUSSORI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e alla legge 25 marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni

(Esame e rinvio)

La relatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'importanza del disegno di legge in titolo, soprattutto in considerazione della presentazione da parte del Governo del decreto-legge n. 25, volto a posticipare la data delle consultazioni elettorali per il 2021: ciò consente infatti di giungere alla sua approvazione già prima delle elezioni amministrative di quest'anno.

Riferisce quindi sul contenuto del disegno di legge, che si compone di due articoli.

L'articolo 1 interviene sull'articolo 60, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960. Tale comma prevede che, qualora alle elezioni sia stata ammessa un'unica lista, la consultazione sia valida solo nel caso in cui il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune. Il riferimento agli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune comprende nel computo anche gli elettori residenti all'estero, che devono necessariamente tornare in Italia per esercitare il loro diritto di voto nelle elezioni comunali.

La stessa materia, con riferimento ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, è disciplinata anche dall'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo n. 267 del 2000. Ritiene pertanto opportuno cogliere l'occasione per concentrare le disposizioni in un'unica sede.

Nei piccoli Comuni ove vi è un rilevante numero di elettori iscritti all'AIRE - che generalmente non esercitano il diritto di voto - può mancare il quorum di validità della consultazione. La problematica è più che mai evidente nell'attuale contesto emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19, considerata la difficoltà negli spostamenti all'interno dei territori nazionali e fra i diversi Stati esteri.

Per ovviare a questa problematica e per evitare il rischio che sia annullata la legittima espressione di voto effettuata dai cittadini dei piccoli Comuni che risiedono e vivono nel proprio territorio, la modifica proposta intende escludere gli elettori residenti all'estero dal computo degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, ai soli fini della validità della consultazione.

Ricorda che, durante l'esame in Commissione affari costituzionali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021, il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegnava a valutare l'opportunità di intervenire in materia con modifiche normative al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Segnala inoltre che più volte la Corte costituzionale è intervenuta sul punto, riconoscendo la legittimità costituzionale della scelta operata dal legislatore statale, ma anche della scelta opposta operata da quello regionale (legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 2003): la materia elettorale, per la sua spiccata politicITÀ, si caratterizza infatti per una notevole discrezionalità nell'adozione delle scelte legislative.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge n. 81 del 1993, prevedendo che nei Comuni con popolazione compresa tra 500 e 2.000 abitanti il numero di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco sia compreso tra un minimo di 25 e un massimo di 50 elettori, mentre nei Comuni con popolazione inferiore a 500 abitanti è richiesto un numero di sottoscrizioni variabile, compreso tra il 5 e il 10 per cento degli elettori. La disposizione diverrebbe ancora più opportuna se, accanto allo scomputo degli elettori iscritti all'AIRE, il *quorum* per la validità delle elezioni nel caso in cui si presenti una sola lista venisse abbassato a una cifra inferiore al 50 per cento.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene che la questione debba necessariamente essere affrontata, in quanto il problema è reale e concreto. Tuttavia, la soluzione proposta dal disegno di legge in esame potrebbe avere implicazioni che sarebbe opportuno approfondire attraverso audizioni di esperti.

Il [PRESIDENTE](#) conviene sull'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, benché sull'argomento ci sia un orientamento condiviso, come emerso in sede di conversione del decreto-legge n. 2 del 2021.

Considerato che alla Commissione affari costituzionali è stato assegnato in sede referente il disegno di legge n. [2120](#), recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, ritiene che si potrebbe presentare in quella sede un emendamento sullo scomputo degli iscritti all'AIRE dalle liste elettorali dei piccoli Comuni, applicabile alle sole elezioni amministrative di quest'anno, al fine di anticipare la modifica permanente del TUEL prevista dal provvedimento in titolo.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), incaricato di riferire sul disegno di legge n. [2120](#), concorda con il Presidente sulla soluzione proposta di inserire la modifica in sede di conversione del decreto-legge n. 25 e poi renderla definitiva con l'approvazione del disegno di legge in titolo, dopo aver svolto le audizioni informali per i necessari approfondimenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di far pervenire l'elenco dei soggetti da convocare in audizione entro venerdì 12 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2120) Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021

(Esame e rinvio)

Il senatore [PAGANO](#) (FIBP-UDC), relatore, illustra il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, che reca misure urgenti in merito allo svolgimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.

Il provvedimento si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, in considerazione della perdurante situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 in tutto il territorio nazionale, dispone che le elezioni previste nell'anno in corso si svolgano in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021.

Sono oggetto di rinvio le seguenti consultazioni elettorali:

- le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste tra il 15 aprile e il 15 giugno 2021;
- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di infiltrazione mafiosa, anche se già indette, mediante l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle liste e delle candidature;
- le elezioni amministrative a seguito dell'annullamento delle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni, anche se già indette;
- le elezioni amministrative nei comuni i cui organi devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, nel caso in cui le condizioni che ne rendono necessario il rinnovo si verifichino entro il 27 luglio 2021;
- le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, anche se già indette, e quelle relative agli organi elettivi per i quali entro il 31 luglio 2021 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo.

L'articolo 2 prevede che per l'anno 2021, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto a un terzo.

L'articolo 3 disciplina le modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.

Nello specifico, si stabilisce che le votazioni si svolgano in due giornate (domenica dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì dalle ore 7 alle ore 15).

Con riferimento allo spoglio delle schede e all'ordine di scrutinio, si dispone che nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera e per il Senato con elezioni regionali o amministrative, si proceda, nell'ordine, allo scrutinio relativo alle elezioni suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o amministrative.

Relativamente agli adempimenti comuni, si prevede che si applichino le disposizioni previste per le elezioni politiche, comprese quelle concernenti il funzionamento degli uffici elettorali di sezione.

Si dispone, inoltre, che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro dodici ore dal loro inizio e che, nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con quelle amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative sia rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali.

Quanto agli oneri, si dispone che le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni siano proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati in base al numero delle rispettive consultazioni.

Infine, l'articolo 4 reca la clausola di neutralità finanziaria e l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1900) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione massiva di informazioni false, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge dei deputati Fiano ed altri; Maria Elena Boschi ed altri; Mollicone e Paola Frassinetti; Lattanzi ed altri

(1549) FARAONE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla diffusione seriale e massiva di contenuti illeciti e di informazioni false attraverso la rete internet, le reti sociali telematiche e le altre piattaforme digitali

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 20 gennaio scorso.

Il **PRESIDENTE** ricorda che alla scadenza del termine, fissato per il 21 gennaio, sono stati presentati 22 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore **RUOTOLO** (*Misto*) chiede di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana, per consentire al Governo di approfondire il contenuto degli emendamenti, anche sulla base delle deleghe che dovessero essere attribuite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo

(Esame e rinvio)

La relatrice **VALENTE** (*PD*) illustra il disegno di legge in esame, presentato da senatrici e senatori esponenti di tutti i gruppi parlamentari, volto a colmare alcune lacune esistenti nell'ordinamento in tema di rappresentanza di genere. In particolare, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, è finalizzato a promuovere l'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti e negli organi delle società quotate e non quotate controllate da pubbliche amministrazioni.

Nel merito la proposta si compone di sette articoli.

L'articolo 1 definisce alcuni principi. In particolare, richiamando la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979 e resa esecutiva dalla legge n.132 del 1985, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il Trattato sull'Unione europea, il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nonché le disposizioni degli articoli 2, 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione, prevede che la Repubblica, nel rispetto delle competenze regionali e locali, concorra alla realizzazione dell'uguaglianza sostanziale e della democrazia paritaria, allo sviluppo di un sistema ispirato ai principi della cittadinanza sociale responsabile, al rispetto per la cultura plurale delle diversità e alle pari opportunità. Prevede inoltre che la Repubblica favorisca il pieno sviluppo della persona e sostenga la soggettività femminile come elemento di cambiamento e di progresso della società; promuova la cultura della

rappresentanza paritaria, del potere condiviso, della prevenzione, della cura e del benessere della persona anche in relazione al genere, dell'educazione e della valorizzazione delle differenze di genere per il contrasto agli stereotipi contro tutte le discriminazioni; favorisca l'equilibrio tra l'attività lavorativa, professionale e la vita privata e familiare per donne e per uomini; valorizzi la differenza di genere e l'affermazione della specificità, della libertà e dell'autonomia femminili per il raggiungimento della parità giuridica e sociale tra donne e uomini.

L'articolo 2 modifica l'articolo 1 della legge n. 87 del 1953 disponendo che, nella composizione della Corte costituzionale, sia rispettato il principio di equilibrio di genere, almeno nella misura dei due quinti - da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni - e siano previste le modalità di sostituzione dei componenti della Corte venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della suddetta quota.

L'articolo 3, intervenendo sulla legge n. 936 del 1986, prevede il medesimo equilibrio di genere nella composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'articolo 4, in tema di composizione del Consiglio superiore della magistratura, modifica la legge n. 195 del 1958 e fissa al 50 per cento - da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni - la misura del rispetto del principio di equilibrio di genere. Prevede altresì che le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio venuti a cessare in corso di mandato siano stabilite in modo da garantire il rispetto di tale quota. Reca, inoltre, ulteriori novelle alla legge n. 195 del 1958 che riguardano più specificamente la presentazione delle candidature e il sistema di elezione. Nello specifico, si dispone che, nel caso in cui sia espresso un secondo voto, questo debba essere riferito a un candidato di sesso diverso dal primo, pena la nullità del secondo voto.

L'articolo 5 impone di assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere nella composizione di tutte le più importanti autorità indipendenti che operano nel nostro ordinamento.

L'articolo 6 riguarda gli organi delle società controllate da pubbliche amministrazioni quotate in mercati regolamentati. Viene modificato il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, al fine di assicurare, nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Inoltre, si estendono anche alle società a partecipazione pubblica quotate in mercati regolamentati, nonché alle società da queste controllate, le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter e al comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998), che riservano al genere meno rappresentato almeno due quinti degli amministratori eletti e dei membri effettivi del collegio sindacale.

L'articolo 7, infine, interviene in tema di presenza femminile nei comitati di esperti di consulenza del Governo, modificando l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si richiede, per la scelta dei consulenti di nomina governativa, che il Presidente del Consiglio, i commissari straordinari del Governo, nonché tutte le strutture della Presidenza del Consiglio assicurino il rispetto del principio di equilibrio di genere - anche in questo caso almeno nella misura di due quinti - da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. La medesima disposizione è prevista anche nel caso in cui venga costituito un comitato di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni. Si precisa altresì che, qualora la scelta dei componenti di un comitato di consulenza sia operata in ragione delle funzioni svolte e l'equilibrio di genere non sia assicurato, il comitato è integrato da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato. Tali disposizioni si applicano a tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e a tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a motivo della delicatezza della materia, chiede che si svolga un approfondito ciclo di audizioni, con assegnazione di un congruo termine per l'indicazione degli esperti da sentire.

Il [PRESIDENTE](#) propone di fissare, come termine per le richieste da parte dei Gruppi dei soggetti da audire, la giornata di mercoledì 17 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che al termine delle audizioni informali sul *Doc.* XXVII, n. 18 (Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza) che si sono svolte nelle riunioni dell'Ufficio di Presidenza del 2 e 4 marzo scorsi, nonché nella riunione dell'Ufficio di Presidenza odierna, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà disponibile per la pubblica consultazione.

La seduta termina alle ore 16,25.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 240

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, considerato che lo schema di decreto in esame prevede una decorrenza immediata, alla sua entrata in vigore, degli obblighi di notifica, al CSIRT italiano, di uno degli incidenti individuati nelle tabelle di cui all'allegato A, secondo le procedure definite dall'art. 3 dello stesso schema di decreto, e che in caso di mancato adempimento di tali obblighi è prevista l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 1, comma 9, del D.L. n. 105 del 2019;

ritenuto opportuno prevedere, prima della vigenza degli obblighi di notifica dello schema di decreto in esame, anche in considerazione della particolare delicatezza dei relativi adempimenti, un periodo transitorio di sperimentazione nel corso del quale i soggetti inclusi nel perimetro possano anche ricevere opportuna assistenza per una corretta notifica degli incidenti;

considerato che appare opportuno chiarire, nella formulazione della disposizione di cui all'art. 3 dello schema di decreto in esame, che i termini per gli obblighi di notifica degli incidenti, come pure evidenziato nella Relazione illustrativa, decorrono dal momento in cui i soggetti competenti, sulla base dei ruoli definiti in attuazione delle misure di sicurezza, abbiano avuto conoscenza che si sia verificata una delle tipologie di incidente individuate nelle tabelle di cui all'allegato A, attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;

ritenuto opportuno prevedere la possibilità, relativamente ad alcune tipologie di dati meno sensibili in relazione alle finalità del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che i soggetti inclusi nel perimetro possano fare ricorso, con le dovute garanzie di sicurezza, ad infrastrutture fisiche e logiche, anche se esternalizzate, localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno dell'Unione europea,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) in relazione al sistema di notifica obbligatoria degli incidenti, disciplinato dall'articolo 3 dello schema di decreto, sarebbe opportuno prevederne l'entrata in vigore al termine di un periodo transitorio di sperimentazione, che dovrebbe avere una durata non inferiore ai sei mesi;
- 2) valuti il Governo di riformulare la disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, nella

parte in cui prevede che la notifica debba avvenire entro il termine, rispettivamente, di sei ore o di un'ora "dal momento in cui il soggetto incluso nel perimetro è venuto a conoscenza", al fine di chiarire che il termine per effettuare la notifica degli incidenti decorre da quando le persone competenti nell'ambito dell'organizzazione del soggetto incluso nel perimetro ne abbiano avuto conoscenza attraverso le evidenze ottenute anche mediante l'uso di apposite tecnologie;

3) sarebbe, infine, opportuno rivedere la formulazione della misura di sicurezza 3.3.1 (PR.DS-1), di cui all'allegato B allo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che alcune tipologie di dati meno sensibili possano essere conservate, elaborate o estratte, con le dovute garanzie di sicurezza, anche mediante infrastrutture localizzate al di fuori del territorio nazionale, ma comunque all'interno del territorio dell'Unione europea.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1900](#)

Art. 1

1.0.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Definizione della disinformazione)

1. L'attività di disinformazione è un'informazione rivelatasi falsa o fuorviante concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico, e che può arrecare un pregiudizio pubblico.

2. La disinformazione non include gli errori di segnalazione, la satira e la parodia, o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte.

3. La disinformazione si caratterizza per l'obiettivo perseguito di distrarre e dividere, insinuare il seme del dubbio distorcendo e falsando i fatti, al fine di disorientare i cittadini minando la loro fiducia nelle istituzioni e nei processi politici consolidati.»

Art. 2

2.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) definire la nozione di informazione in tutto o in parte non corrispondente al vero;»

2.2

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «illegali, falsi, non verificati oppure dolosamente ingannevoli», con le seguenti: «falsi, inesatti o ingannevoli ideati, presentati o promossi per causare intenzionalmente un nocumento nel pubblico o per finalità di lucro» e le parole: «le reti sociali telematiche», con le seguenti: «servizi della società dell'informazione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70».

2.3

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «compiute», inserire le seguenti: «con modalità e caratteri sistematici».

2.4

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai sensi degli articoli 604-bis e 604-ter

del codice penale».

2.5

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: «sensibili» fino alla fine con le seguenti: «personali e al loro trattamento».

2.6

[Pagano](#)

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) verificare lo stato di attuazione degli strumenti di autoregolamentazione e coregolamentazione promossi anche a livello europeo per la prevenzione e la repressione delle attività di disinformazione, istituendo all'uopo tavoli di confronto con gli operatori e le istituzioni competenti;».

2.7

[Pagano](#)

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «sociali telematiche» con le seguenti: «della società dell'informazione» e le parole: «dei reati» con le seguenti: «degli illeciti».

2.8

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) valutare l'opportunità di indicare iniziative normative volte a introdurre una procedura cautelare con finalità sanzionatorie presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che preveda una valutazione sulla falsità o meno di una notizia entro 48 ore dalla sua diffusione, nonché se la stessa sia stata diffusa intenzionalmente, artificialmente o in maniera automatizzata, con la possibilità di erogazione di sanzioni amministrative, pecuniarie e sospensive;».

2.9

[Pagano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera l).

2.10

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) definire la difformità tra legittima espressione di opinioni personali e la diffusione intenzionale di dati falsi a fini propagandistici in assenza di una verifica delle fonti;».

2.11

[Pagano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera n).

2.12

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera n) inserire la seguente:

«n-bis) indagare sui fenomeni di diffusione massiva di notizie volutamente false e prive di fonti verificate e come tali non rientranti nel perimetro dell'articolo 21 della Costituzione;».

2.13

[Pagano](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

2.14

[Papatheu](#)

Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«. Proporre soluzioni al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del fenomeno della disinformazione *online* e di garantire le istituzioni contro le minacce e gli attacchi informatici;».

2.15

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) valutare l'opportunità di proporre l'adozione di iniziative normative volte ad espandere l'ambito applicativo del delitto di trattamento illecito di dati personali, di cui all'articolo 167 del Codice della *privacy*, con l'obiettivo di offrire una tutela ad ampio spettro rispetto a molteplici forme di lesione dell'identità personale realizzate abusando dei relativi dati;».

2.16

[Papatheu](#)

Al comma 1, dopo la lettera p) inserire la seguente:

«p-bis) verificare i sistemi di identificazione *online* volontari per migliorare la tracciabilità e l'identificazione dei fornitori di informazioni;».

2.17

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, lettera r), aggiungere in fine le seguenti parole: «anche suggerendo iniziative volte all'elaborazione di procedure tecnologiche e sanzionatorie contro la modellazione del linguaggio, garantendo che gli algoritmi dell'intelligenza artificiale siano progettati secondo precisi canoni di non discriminazione;».

Art. 3

3.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «sei mesi».

3.2

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 4

4.1

[Riccardi](#), [Augussori](#), [Grassi](#), [Calderoli](#), [Pirovano](#)

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "Per l'elezione del presidente" con le seguenti: "Il presidente é eletto tra i componenti appartenenti ai gruppi di opposizione e per la sua elezione».

Art. 5

5.1

[Pagano](#)

Sopprimere il comma 4.

1.3.2.1.22. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport
(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport
(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport
(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva
(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che si sono svolte le audizioni informali e che nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena concluso è stata convenuta, come preannunciato, l'istituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo base.

La Commissione prende atto.

Il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal presidente Parrini e dal relatore Grimani, dai senatori Augussori, Biti, Bressa, Malan, Pagano, Ruotolo, Sbroolini e Toninelli.

La prima riunione del Comitato sarà convocata domani pomeriggio, alle ore 15.

(2463) Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l'unanime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il contenuto del decreto -legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame. Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell'*iter* alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di una decadenza del provvedimento.

Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto - legge, la cui eventuale trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con il termine di scadenza del 25 gennaio.

Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello stato di emergenza, sarebbe l'opzione più rispettosa delle prerogative parlamentari: a quel punto l'ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe agevolmente confluirci, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) rileva criticamente come le Camere siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avvocato dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#), al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere sugli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la necessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in casi simili, dare un parere contrario.

Il [PRESIDENTE](#) dà quindi conto delle ulteriori determinazioni dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall'11 gennaio prossimo si è concordato di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (*quorum* referendum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui disegni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si avvieranno le audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosorveglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i

Gruppi per superare gli elementi di divergenza.

Si è convenuto altresì di iscrivere successivamente all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*), ove assegnato, il disegno di legge n. 1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di polizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).

In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gennaio dell'Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore [TONINELLI](#) (M5S) informa che, quanto al disegno di legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai componenti del Comitato ristretto.

CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il [PRESIDENTE](#) comunica che il Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Costituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresì che un'ulteriore seduta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. [2463](#)

Art. 5

5.6 (testo 2)

[Augussori](#), [Grassi](#), [Pirovano](#), [Riccardi](#), [Calderoli](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.7 (testo 2)

[Vitali](#)

All comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni

previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.9 (testo 2)

[Garnero Santanchè](#), [Malan](#), [La Russa](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.10 (testo 2)

[Quagliariello](#)

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «2-bis», aggiungere il seguente:

«2-ter. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e *c-bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 264
XVIII Legislatura

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 13 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

Sottocomm. pareri

[N. 14 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

Sottocomm. pareri

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 132 \(nott.\)](#)

6 marzo 2019

[N. 135 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

[N. 142 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 168 \(pom.\)](#)

11 giugno 2019

[N. 173 \(pom.\)](#)

25 giugno 2019

[N. 177 \(ant.\)](#)

4 luglio 2019

[N. 195 \(pom.\)](#)

2 ottobre 2019

[N. 243 \(pom.\)](#)

28 gennaio 2020

[N. 244 \(pom.\)](#)

29 gennaio 2020

[N. 245 \(pom.\)](#)

4 febbraio 2020

5^a Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)

[N. 251 \(pom.\)](#)

17 febbraio 2020

[N. 367 \(pom.\)](#)

12 gennaio 2021

[N. 379 \(pom.\)](#)

9 marzo 2021

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 381 \(pom.\)](#)

16 marzo 2021

[N. 383 \(pom.\)](#)

23 marzo 2021

[N. 394 \(pom.\)](#)

27 aprile 2021

[N. 400 \(pom.\)](#)

11 maggio 2021

[N. 405 \(ant.\)](#)

19 maggio 2021

[N. 406 \(pom.\)](#)

25 maggio 2021

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)

[N. 92 \(pom.\)](#)

19 marzo 2019

[N. 97 \(pom.\)](#)

2 aprile 2019

11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 99 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 100 \(ant.\)](#)

10 aprile 2019

14^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

[N. 84 \(pom.\)](#)

28 marzo 2019

[N. 88 \(pom.\)](#)

9 aprile 2019

[N. 94 \(pom.\)](#)

8 maggio 2019

Commissione parlamentare questioni regionali

10 aprile 2019

(ant.)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 13 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 MARZO 2019
13ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,30

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(897) *Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture esame e rinvio di testo unificato ed emendamenti.

alla 12a Commissione:

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale : parere non ostativo su testo ed emendamenti.

1.4.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 14 (pom., Sottocomm. pareri) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 9 APRILE 2019
14ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
[CRUCIOLI](#)

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 16,15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1ª Commissione:

(897) *Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) *ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture : parere non ostativo con osservazioni sul testo unificato e non ostativo sugli emendamenti.

alla 9a Commissione:

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale : parere non ostativo sull'emendamento 10.0.100.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 132 (nott.) del 06/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 MARZO 2019
132ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Villarosa.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(677-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, considerato che la Commissione esteri ha recepito le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione lo scorso 9 gennaio, finalizzate a modificare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria e ad inserire un articolo aggiuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(678-A) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in

titolo, considerato che la Commissione esteri ha recepito le condizioni formulate, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione lo scorso 9 gennaio, finalizzate a modificare l'articolo 3 sulla copertura finanziaria e ad inserire un articolo aggiuntivo recante una clausola di invarianza finanziaria.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(960-A) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) propone, per quanto di competenza, l'espressione di un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, considerato che la 3ª Commissione ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione nella seduta del 5 marzo scorso, volte a modificare l'articolo 3 del provvedimento.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(997-A) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, fatto a Firenze il 19 ottobre 2018

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) propone, per quanto di competenza, di esprimere un parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, atteso che la 3ª Commissione ha recepito le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da questa Commissione nella seduta del 13 febbraio 2019, volte a modificare l'articolo 3 del provvedimento, nonché alla luce del successivo parere reso alla Commissione esteri nella seduta del 5 marzo scorso.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(859) Deputato Dalila NESCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 9, dell'ultimo periodo del comma 1 con il seguente: "Ai relativi oneri, pari complessivamente a euro 798.744 per l'anno 2019 e a euro 738.744 a decorrere dell'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.".

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.13, 3.9, 5.3 e 9.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Il sottosegretario VILLAROSA esprime un avviso conforme alla proposta del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(961) Marinella PACIFICO ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), sulla base della relazione tecnica positivamente verificata, depositata dal Governo nella seduta di ieri, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, con l'avviso favorevole del sottosegretario VILLAROSA, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle

scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo unificato dei disegni in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta opportuno acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria del criterio di delega recato dall'articolo 2, comma 1, lettera *f*), laddove si prevede che vengano favoriti adeguati percorsi di sostegno e, ove possibile, di ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento di mansioni educative, di assistenza e di cura.

Con riferimento all'articolo 2, comma 2, andrebbe appurato l'ambito di applicazione delle "comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni" a cui fa riferimento la lettera *b*); altresì, si richiede un chiarimento sulla portata finanziaria della lettera *c*), che prevede la presenza di figure professionali sociali e sanitarie qualificate in tutte le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale.

Chiede poi conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa prevista dal comma 5, in relazione all'attuazione delle deleghe.

Con riguardo all'articolo 3, occorre valutare, per gli enti pubblici, la sostenibilità finanziaria della previsione finalizzata a garantire la possibilità di visitare gli ospiti durante l'intero arco della giornata nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Risulta poi necessario verificare, in relazione agli articoli 4 e 9, la correttezza della quantificazione degli oneri derivanti dai sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori, con riferimento sia alle spese di installazione sia a quelle di gestione: con riguardo a quest'ultimo profilo, si chiede, in particolare, una verifica della corretta quantificazione degli oneri connessi all'utilizzo del server locale e del servizio di *cloud storage* nazionale, oltre che a quelli derivanti dal pagamento dei servizi resi dagli enti di certificazione e dai notai per la garanzia e la conservazione delle chiavi di decriptazione. Oltre ai costi per le strutture pubbliche, andrebbe poi chiarito se l'installazione dei sistemi di videosorveglianza comporti il diritto, per le strutture private, di usufruire di agevolazioni fiscali. Altresì, l'articolo 9 istituisce, per la copertura dell'articolo 4, un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze operativo fino al 2023, a valere sull'accantonamento dei fondi speciali di conto capitale: al riguardo, la portata temporale limitata di tale fondo non sembrerebbe idonea a garantire la copertura degli oneri a regime derivanti dall'articolo 4. Inoltre, dal momento che gli oneri a regime sono presumibilmente di natura corrente, le risorse in conto capitale potrebbero essere utilizzate a copertura delle sole spese di installazione, ma non di quelle di gestione: in caso contrario, verrebbe violato il divieto di dequalificazione della spesa previsto dalla normativa contabile. Occorre valutare poi, al comma 10 dell'articolo 4, per lo schema di decreto del Presidente del Consiglio sul piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di videosorveglianza, l'inserimento del parere anche delle Commissioni competenti per i profili finanziari, oltre che di quelle competenti per materia.

In merito poi al piano straordinario di ispezioni di cui all'articolo 5, occorre verificare la sostenibilità della clausola di invarianza amministrativa di cui al comma 3, anche al fine di chiarire se le aziende sanitarie locali siano attrezzate a darvi attuazione, in termini di risorse umane e finanziarie disponibili. Alla luce dei rilievi suddetti, occorre valutare di richiedere formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La Commissione conviene di richiedere formalmente l'acquisizione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avvisa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 7 marzo, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,30.

1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 135 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 19 MARZO 2019
135ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 febbraio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) si riserva di predisporre una proposta di relazione, una volta approfonditi alcuni aspetti di ordine finanziario correlati al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(964) AIROLA ed altri. - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017 (Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 marzo.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione alcune note dalle quali si rileva che la base di calcolo per la quantificazione degli oneri è biennale e che la stima di minor gettito risulta prudenziale. Formula, quindi, un avviso non ostativo sul provvedimento in titolo.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) si riserva di acquisire le note messe a disposizione dal rappresentante del Governo, ai fini della predisposizione di una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere sul testo unificato, i profili finanziari degli emendamenti 1.1, che amplia l'ambito applicativo del provvedimento alle comunità di tipo familiare; 2.3, che prevede, tra i principi e i criteri direttivi della delega di cui all'articolo 2, in tema di formazione del personale, l'attivazione di una equipe orientata in modo specifico alla sensibilizzazione e prevenzione di abusi e maltrattamenti; 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, che intervengono sul criterio direttivo in materia di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni educative e di assistenza; 4.1, che esclude le scuole dall'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, limitato ai servizi per l'infanzia e alle strutture socio-sanitarie e assistenziali; 4.2, che esclude le scuole e i servizi per l'infanzia dall'obbligo di installazione dei sistemi di videosorveglianza, limitato alle sole strutture socio-sanitarie e assistenziali.

Sull'emendamento 4.3, che prevede l'individuazione, mediante decreto ministeriale, di criteri premiali a favore delle scuole che installano sistemi di videosorveglianza, occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria.

Risulta necessario valutare gli effetti finanziari della proposta 4.11, soppressiva del comma 11

dell'articolo 4, in considerazione della destinazione della sanzione ivi prevista al fondo istituito dall'articolo 9, comma 1, finalizzato all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4. Occorre valutare, in relazione al parere sul testo, anche l'emendamento 5.2, volto ad estendere, specularmente alla proposta 1.1, l'applicazione del piano straordinario di ispezioni alle comunità di tipo familiare.

In relazione all'emendamento 9.1, chiede conferma della disponibilità delle risorse, a valere sul FISPE, poste a copertura della dotazione del fondo specifico istituito per l'installazione e il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza presso le strutture statali e paritarie dei servizi per l'infanzia. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ricorda che sul testo del provvedimento la Commissione ha avanzato formalmente la richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente come la relazione tecnica richiesta non sia ancora disponibile.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, ricorda che sono in corso interlocuzioni tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di individuare le modifiche necessarie per superare alcune perplessità di carattere finanziario sul testo del provvedimento.

Il senatore [FERRO](#) (FI-BP) osserva come, dalla lettura della Nota della Ragioneria generale dello Stato, possa risultare opportuno espungere il riferimento agli enti di Stato dai soggetti destinatari dell'obbligo di conversione degli autoveicoli alimentati a benzina con autovetture ad alimentazione elettrica. Al riguardo, evidenzia che l'espunzione del riferimento agli enti di Stato determinerebbe una difficoltà nella definizione del corretto ambito applicativo del provvedimento.

Altresì, non devono essere sottovalutati problemi pratici di attuazione del disegno di legge, come, a titolo esemplificativo, i generatori degli aeromobili a motori spenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano ([n. 72](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) fa presente che è in corso di preparazione una proposta di parere, anche alla luce delle interlocuzioni con la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente [PESCO](#) comunica che, al termine della seduta plenaria, si terrà un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, 20 marzo 2019, alle ore 8,45, non avrà luogo. Resta invece confermata la seduta delle ore 9 di giovedì 21 marzo, il cui ordine del giorno è integrato con l'esame della relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile 2019 (Doc. LIX, n. 1).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.2.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 142 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 APRILE 2019
142ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 17,40.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 10, che occorre chiedere conferma dell'assenza di oneri finanziari derivanti dal sostegno agli strumenti di integrazione degli operatori della filiera biologica. Chiede poi conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria inserita nel comma 3 dell'articolo 11 sul sostegno della ricerca nel settore della produzione biologica. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria dell'articolo 12, al fine di chiarire se l'attività di formazione professionale dei tecnici e degli operatori in materia di produzione biologica possa essere promossa dallo Stato e dalle regioni ad invarianza degli oneri previsti a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 13, comma 2, occorre chiarire la portata finanziaria della previsione che consente agli enti

pubblici di vietare l'utilizzo di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, stabilendo agevolazioni compensative per le imprese. Peraltro, rileva come tale facoltà possa essere conferita ai soli enti pubblici dotati di finanza propria. Chiede poi conferma dell'assenza di oneri finanziari connessi alla predisposizione di interventi per ridurre gli impatti antropici sull'ambiente di cui all'articolo 13, comma 4. Con riguardo all'articolo 14, comma 8, chiede chiarimenti circa i possibili effetti di minor gettito derivanti dall'eventuale deducibilità dei contributi obbligatori istituiti su richiesta delle organizzazioni interprofessionali della filiera biologica. Occorre poi acquisire conferma della possibilità per l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari di svolgere le attività di vigilanza di cui al comma 13 del medesimo articolo 14 ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali. Richiede elementi informativi sulla portata finanziaria delle azioni di valorizzazione delle intese di filiera per i prodotti biologici di cui all'articolo 16, comma 6. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(822-B) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione non ostativa con osservazione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, illustra la seguente proposta di relazione sul testo del disegno di legge: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18, commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione:

- valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi."

Rileva quindi come l'osservazione contenuta nella proposta di relazione testé illustrata sia funzionale al superamento delle criticità di carattere finanziario connesse alla responsabilità sussidiaria dello Stato per lo smaltimento delle scorie radioattive.

La senatrice [BONFRISCO](#) (L-SP-PSd'Az) concorda con l'osservazione contenuta nella proposta di relazione, anche alla luce delle problematiche derivanti dai depositi di scorie localizzati in altri paesi.

In merito alle proposte emendative, il sottosegretario BITONCI esprime l'avviso contrario delle amministrazioni competenti sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5, pur non rilevando oneri di carattere finanziario, se non di tipo indiretto.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, propone quindi l'approvazione della seguente proposta: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, che confermano, in relazione all'articolo 18,

commi 2 e 3, in tema di responsabilità sussidiaria dello Stato in materia di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi, che la copertura di eventuali oneri sarà assicurata con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, formula, per quanto di propria competenza, una relazione non ostativa, con la seguente osservazione: valuti il Governo la predisposizione o il rafforzamento, in successivi provvedimenti, di adeguati sistemi di garanzia atti a potenziare, sotto il profilo finanziario, la sostenibilità e l'efficacia della normativa sulla responsabilità in materia di gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi. Esprime, inoltre, parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.1, 20.4 e 20.5. Il parere è non ostativo su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

(733) SILERI ed altri. - Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica

(Parere alla 12a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI esprime un avviso non ostativo sulle proposte 4.6 (testo 3) e 4.0.1 (testo 3), il cui esame era rimasto accantonato.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) prende atto con soddisfazione dell'avviso non ostativo del rappresentante del Governo, sottolineando come la valutazione non ostativa sull'emendamento 4.6 (testo 3) possa anche estendersi alle precedenti formulazioni del medesimo emendamento, stante la comunanza dei rilievi evidenziati. Propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

I senatori [MISIANI](#) (PD) ed [ERRANI](#) (Misto-LeU) annunciano il voto di astensione.

Posta in votazione la proposta di parere, la Commissione approva.

(1165) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 3 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota recante alcune risposte ai rilievi sollevati dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) si riserva un approfondimento ai fini dell'espressione del parere sul testo del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione

(Parere all'11a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di propria competenza, con riferimento all'articolo 2, in materia di accesso al pubblico impiego, che il comma 2, lettera *b*), prevede tra i principi e i criteri direttivi il riconoscimento di incentivi agli enti territoriali e agli enti controllati che decidano di avvalersi del sistema di reclutamento centralizzato: al riguardo, sebbene la relazione tecnica affermi la natura non economica di tali incentivi, occorre acquisire indicazioni più specifiche su tali forme di incentivazione, per escluderne eventuali effetti, anche indiretti, per la finanza pubblica. In relazione alla successiva lettera *d*) del comma 2, che prevede lo svolgimento di verifiche psico-attitudinali nella fase del reclutamento e in occasione delle progressioni di carriera, risulta necessario avere chiarimenti volti a comprovarne la effettiva neutralità finanziaria, trattandosi di attività che sembrerebbero richiedere l'acquisizione o la disponibilità di ulteriori professionalità. In merito alla lettera *f*), n. 3, del medesimo comma 2, chiede elementi informativi ulteriori diretti a confermare che l'istituzione di un nuovo Albo nazionale dei componenti delle commissioni esaminatrici di concorso possa avvenire senza nuovi o maggiori oneri per le casse erariali.

Con riferimento all'articolo 3, recante una delega per favorire il merito e la premialità, fa presente che occorre avere informazioni di maggiore dettaglio, al fine di dimostrare la neutralità finanziaria dell'istituzione del nuovo Sistema nazionale di valutazione della *performance*, considerato che non appare sufficiente il generico rinvio, fatto nella relazione tecnica, alle risorse di un Ufficio con competenza analoga già esistente presso il Dipartimento della funzione pubblica. In relazione poi al coinvolgimento nel Sistema di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di cui al comma 2, lettera *a*), n. 3, la relazione tecnica fa riferimento, per la copertura degli oneri per i contratti, alle risorse disponibili a legislazione vigente per gli Organismi indipendenti di valutazione (OIV): tuttavia vanno forniti dati più precisi, idonei a comprovare l'assenza di nuovi oneri per le finanze pubbliche, posto che non si prevede la soppressione dei menzionati OIV.

In merito all'articolo 4, recante delega per il riordino della dirigenza, segnala che occorre avere delucidazioni sugli effetti finanziari dell'accentramento presso la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) dei concorsi per il reclutamento dei dirigenti, al fine di valutare il saldo tra i risparmi in capo alle singole amministrazioni sgravate dal compito di organizzare i concorsi e gli eventuali maggiori oneri in capo alla SNA (comma 2, lettera *b*), n. 1). In relazione poi al comma 2, lettera *c*), n. 4), che prevede l'aumento delle quote percentuali di dotazione organica, nel limite massimo del 30 per cento, entro cui è possibile conferire incarichi a dirigenti di altre amministrazioni, vanno forniti chiarimenti sugli effetti - anche in termini di fabbisogno di personale - dell'incremento delle posizioni di comando e di fuori ruolo, da un lato, e della eventuale eliminazione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, dall'altro. È opportuno inoltre avere conferma dell'assenza di oneri, anche amministrativi, con riguardo all'implementazione della banca dati della dirigenza statale, prevista dal comma 2, lettera *c*), n. 7).

Con riguardo all'articolo 5, in tema di mobilità del personale pubblico, osserva la necessità di richiedere - in relazione al comma 2, lettera *a*) - informazioni in merito agli eventuali effetti su disponibilità e fabbisogno di personale della limitazione delle ipotesi di mobilità obbligatoria preventiva rispetto alle nuove assunzioni, nonché sull'impatto della eventuale esclusione del rilascio del nulla osta da parte dell'amministrazione di appartenenza.

In merito all'articolo 6, in materia di contrattazione collettiva, risulta opportuno valutare, sul criterio di delega di cui al comma 2, lettera *d*), gli eventuali effetti finanziari della definizione per via normativa dell'entità e delle modalità di quantificazione del danno per violazione delle disposizioni in materia di contratti flessibili, in relazione alla possibile attivazione di automatismi risarcitori.

Con riferimento all'articolo 7, recante le disposizioni finanziarie, occorre acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla legge di contabilità.

Con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, che rinvia, nel caso di decreti delegati che comportino nuovi o maggiori oneri non compensati al loro interno, a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, osserva che non appare esente da criticità la prassi, sempre più frequente, di

rinvia la quantificazione e la copertura di nuovi o maggiori oneri recati dalle leggi di delega al momento dell'adozione dei relativi decreti legislativi. In effetti, in base alla richiamata disciplina, è possibile ricorrere a tale possibilità solo in via eccezionale, in presenza di deleghe caratterizzate dalla complessità della materia trattata: sarebbe pertanto opportuno fornire adeguati argomenti a dimostrazione della sussistenza di tale presupposto in un ambito - come il pubblico impiego - ove ampia risulta la disponibilità di elementi conoscitivi e banche dati. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 67.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **FANTETTI** (FI-BP) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso l'altro ramo del Parlamento, che occorre chiedere conferma che dall'articolo 21 dell'Accordo, relativo alle risorse disponibili per la cooperazione e la tutela degli interessi finanziari delle parti, non derivino oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota, nella quale viene data conferma dell'assenza di oneri per la finanza pubblica correlati all'articolo 21 dell'Accordo.

Alla luce delle rassicurazioni fornite dal Governo, il RELATORE propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016
(Parere alla 3a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 aprile.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti sul disegno di legge in esame.

Il relatore **ZULIANI** (L-SP-PSd'Az) si riserva di redigere una proposta di parere, sottolineando tuttavia la necessità di un supplemento di elementi istruttori per quanto riguarda gli effetti finanziari dell'articolo VIII, paragrafo 5, lettera *d*), dell'Accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione

del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che sono in corso gli approfondimenti necessari a predisporre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo unificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

MATERIE DI COMPETENZA

(Doc. LIX, n. 1) Relazione sull'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile, per l'anno 2019

(Seguito dell'esame e rinvio, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento. Proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il presidente **PESCO** (M5S), in qualità di relatore, illustra, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento una proposta di relazione, pubblicata in allegato, sul documento in titolo, ricordando che, al fine di approfondire gli aspetti connessi all'inserimento nel ciclo della programmazione di bilancio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, la Commissione ha svolto, lo scorso 2 aprile, un ciclo di audizioni informali con l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento, acquisendo le osservazioni dell'ISTAT, dell'Alleanza per lo sviluppo sostenibile, della SVIMEZ e del Ministero dell'economia e delle finanze.

Invita, quindi, i senatori ad esaminare lo schema di relazione, al fine di presentare eventuali proposte migliorative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva, di ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge n. 787, recante disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi ed attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 10 aprile, alle ore 10,30, non avrà luogo. Avverte, inoltre, che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15, è posticipata alle ore 17.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18,20.

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTA DAL RELATORE SULLA MATERIA DI COMPETENZA

La 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio) ha esaminato il Documento LIX, n. 1, procedendo, il 2 aprile 2019, in sede informale, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, ad un ciclo di audizioni, nell'ambito del quale sono stati sentiti i rappresentanti dell'ISTAT, dell'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASVIS), di SVIMEZ e il Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro, Riccardo Barbieri.

Sulla base degli elementi istruttori acquisiti, è possibile svolgere alcune considerazioni di sintesi.

Il progetto Bes ha preso il via nel 2010, quando l'Istat, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ha dato avvio a tale iniziativa, ponendosi l'obiettivo di valutare il progresso della società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale (sulla base di 12 domini di analisi e di 130 indicatori): il progetto- giova ricordarlo - si concretizza annualmente nella redazione di un Rapporto, giunto ormai alla sesta edizione.

Gli indicatori di benessere equo e sostenibile (Bes) sono delle misure statistiche utili anche a valutare l'*outcome* delle politiche economiche, sociali ed ambientali.

La legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, come modificata nel 2016, prevede che un apposito allegato al Documento di economia e finanza (Def) contenga l'andamento dell'ultimo triennio e le previsioni (tendenziali e programmatiche) per il periodo di riferimento del Def (l'anno in corso e i successivi tre), per alcuni indicatori Bes scelti da un apposito [Comitato](#) (articolo 10, comma 10-*bis*). Inoltre, entro il 15 febbraio, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta una Relazione in

Parlamento contenente l'evoluzione triennale degli indicatori Bes per effetto delle misure inserite nella legge di bilancio per il triennio in corso (articolo 10, comma 10-ter).

Alla luce degli interventi che si sono succeduti, è emerso che l'attuale calendario di rilascio degli indicatori Bes non è ottimale per almeno due motivi. In primo luogo, la Relazione al Parlamento per il 2019, oggetto delle suddette audizioni, contiene una valutazione per l'anno 2018 ancora a livello previsionale, mentre potrebbe essere più utile disporre, anche per la suddetta annualità, di una prima stima a consuntivo. Inoltre, il Def contiene solo le indicazioni di massima delle politiche che il Governo intende adottare per gli anni a venire e l'effetto delle misure previste nella legge di bilancio 2019 deve ancora dispiegarsi, con la conseguenza che anche le previsioni degli indicatori Bes non possono essere così pregnanti, come lo sarebbero se fossero valutati congiuntamente alla Nota di aggiornamento del Def.

Gli indicatori monitorati sono in totale 12, ma - nella Relazione in esame - solo per i 4 principali (reddito medio disponibile aggiustato *pro capite*; indice di disuguaglianza del reddito disponibile; tasso di mancata partecipazione al lavoro totale e per genere; emissioni di CO2 e altri gas clima alteranti *pro capite*) si forniscono anche le previsioni a legislazione vigente, quindi tenendo conto anche delle misure predisposte con l'ultima legge di bilancio (*in primis*, reddito di cittadinanza e "quota 100").

Il processo di definizione degli indicatori Bes è tutt'altro che concluso, in quanto l'attuale copertura, nell'ottica di valutazione delle politiche economiche, non soddisfa appieno le esigenze di analisi. Il novero di indicatori Bes va ampliato per aggiornare la lista alla luce di nuove misure disponibili (come, ad esempio, il consumo di suolo, sulla base dei dati di fonte Ispra); per tenere conto delle principali dimensioni di analisi, quale quella territoriale (su cui, comunque, si sono già prodotti dei significativi risultati, evidenziati dall'Istat nel corso della sua audizione) o di genere; per studiare le possibili relazioni tra fenomeni e indicatori. Per ottenere adeguati miglioramenti bisogna mantenere elevato il grado di collaborazione tra i produttori di statistiche per l'individuazione delle variabili di interesse, la condivisione delle basi di dati e la messa a punto di modelli di microsimulazione.

E' altresì auspicabile il rafforzamento dei legami tra gli obiettivi delle politiche definite nella legge di bilancio e il ciclo della valutazione della *performance* della pubblica amministrazione, nonché l'estensione e l'approfondimento del dibattito sugli strumenti metodologici utilizzati per le previsioni tendenziali e programmatiche degli indicatori di benessere, presentate - in questa occasione - soltanto in relazione ai 4 principali indicatori, come sopra sottolineato.

La presentazione dei risultati in forma tabellare o grafica potrebbe essere corredata da didascalie che, sulla scala temporale, indichino i provvedimenti legislativi che possono aver influito sull'andamento dell'indicatore. Sarebbe anche utile disporre di "triangoli di revisione" che mostrino come si modificano nel tempo le stime iniziali, separando possibilmente l'effetto dovuto a revisioni statistiche da quello di diverso andamento dell'indicatore rispetto alle passate previsioni. In occasione della presentazione di provvedimenti legislativi, almeno per quelli a maggior impatto, si potrebbe pensare di aggiungere nella relazione tecnica di accompagnamento anche una previsione *ex ante* degli effetti sugli indicatori Bes interessati. In un'ottica di *accountability*, sarebbe importante dotarsi di strumenti di valutazione che misurino *ex post* l'efficacia delle misure adottate, affidandone la messa a punto e il monitoraggio ad apposita struttura, che potrebbe coincidere anche con l'Ufficio parlamentare di bilancio.

L'indicatore di benessere economico certamente più rilevante è il Reddito medio disponibile aggiustato *pro capite* (Rda), che si ottiene sommando i redditi lordi da lavoro, capitale e trasferimenti ricevuti dalle famiglie, a cui si sottraggono le imposte ed i contributi versati e si aggiungono i trasferimenti in natura ricevuti dallo Stato e dalle Istituzioni senza fini di lucro (ad esempio, i medicinali ricevuti dal Servizio sanitario nazionale).

La discussione ha evidenziato che non esiste una preferenza indiscussa per una stima dell'Rda di tipo nominale (a prezzi correnti), come è quella attuale, rispetto a una stima reale (a prezzi costanti), che farebbe emergere appieno il potere d'acquisto delle famiglie, ma la cui evoluzione potrebbe dipendere, oltre che dalle *policy* adottate, anche da altri fattori esogeni. L'andamento di questi ultimi anni mostra,

poi, che il Rda, sia in termini nominali che reali, presenta variazioni più contenute rispetto al Pil: è importante, quindi, poter disporre, oltre che dei livelli assoluti di Rda, anche dei suoi differenziali rispetto al Pil o al Reddito nazionale lordo, nonché delle cause che hanno generato tali divari. Con la conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2019, assume particolare rilevanza il monitoraggio degli effetti dell'introduzione del Reddito di cittadinanza sull'incidenza e l'intensità della povertà assoluta. Quest'ultima, come è noto, si basa sulla spesa per consumi di un paniere minimo di beni e servizi, con soglie che variano in dipendenza della composizione del nucleo familiare, dell'area geografica in cui si vive e della tipologia di comune di residenza. Poiché i requisiti di accesso fanno sì che la platea di beneficiari si sovrapponga in misura consistente alla condizione di povertà assoluta, così come definita statisticamente, e considerando l'obbligo di spesa del *budget* mensile entro un determinato lasso temporale, è lecito attendersi una consistente riduzione del numero di individui e famiglie in povertà assoluta (oltre che degli indicatori sulla disuguaglianza del reddito). Sarebbe, pertanto, opportuno che l'Istat predisponesse gli adeguati accorgimenti metodologici per disporre nei prossimi mesi di una valutazione dell'impatto del Reddito di cittadinanza sulla povertà assoluta, in modo da poterne riferire a richiesta o nel corso di prossime audizioni.

In conclusione, pur tenendo conto che il lavoro sugli indicatori Bes per la valutazione delle *policies* è tutt'altro che concluso, come emerso da questa breve illustrazione, e che miglioramenti sostanziali sono attesi per il futuro, il giudizio sulla Relazione 2019 al Parlamento non può che essere positivo, in considerazione dell'accuratezza dei dati trasmessi all'attenzione delle Camere e dei numerosi spunti di analisi e di riflessione offerti.

1.4.2.2.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 168 (pom.) dell'11/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 11 GIUGNO 2019
168ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1016) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 2015

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, che occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione una nota di chiarimenti in risposta ai rilievi del relatore.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il RELATORE propone l'approvazione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1017) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, con riguardo al Trattato di estradizione, che in relazione ai criteri di determinazione dell'onere annuo per il trasferimento dei detenuti, di cui agli articoli 14 e 18, occorre chiedere conferma che l'ipotesi di 5 estradandi in Italia all'anno non sia sopravvalutata rispetto alla media dei detenuti italiani custoditi in Costa Rica, anche in confronto a situazioni comparabili. Con riguardo agli oneri derivanti dal Trattato di assistenza giudiziaria, occorre acquisire conferma della congruità della quantificazione delle spese per la videoconferenza, di cui agli articoli 14 e 25, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche delle Amministrazioni interessate. Per il resto, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1226) Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per la proroga dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 16 settembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, presso l'altro ramo del Parlamento, il rappresentante del Governo ha chiarito che le voci di spesa già individuate ai fini della determinazione degli oneri recati dal provvedimento non sono oggetto di aggiornamento e le attività previste dall'Accordo in esame sono svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime attività. Preso atto di tali chiarimenti, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1251) Deputato MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie turistiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [ACCOTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

La RELATRICE propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

(1276) Deputato RACHELLA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul

Brenta detto "Ponte Vecchio di Bassano", approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto l'approvazione di un parere non ostativo.

Il sottosegretario BITONCI esprime parere conforme.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(299) Paola BOLDRINI ed altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

La relatrice [PIRRO](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, in relazione al testo, che il provvedimento inserisce la fibromialgia tra le malattie invalidanti (articolo 2), prevedendo il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie (articolo 3); altresì, viene disposta l'individuazione di centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia (articolo 4) e l'istituzione, presso il Ministero della salute, del registro nazionale della fibromialgia, con un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (articolo 5). Inoltre, l'articolo 6 dispone l'inserimento di idonei corsi di formazione relativi alla diagnosi ed ai protocolli terapeutici per la fibromialgia nel programma nazionale per la formazione continua in medicina, con una conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020. L'articolo 7 stabilisce che il Ministero della salute promuova, d'intesa con le Regioni, studi e ricerche sulla fibromialgia. L'articolo 8 prevede che il Ministero del lavoro e quello della salute stipulino accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso al telelavoro delle persone affette da fibromialgia. L'articolo 9 conferisce al Ministero della salute il compito di promuovere periodiche campagne di informazione e sensibilizzazione sulle problematiche relative alla fibromialgia. L'articolo 10 quantifica, infine, in 10 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020 l'onere complessivo del provvedimento, con copertura mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (senza specificare se venga ridotta la parte corrente o quella in conto capitale). Per quanto di competenza, ferma restando la necessità di modificare il suddetto articolo 10, nonché le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 5 e 6, aggiornando la decorrenza dell'onere al 2019, risulta comunque necessario chiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, al fine di acquisire elementi istruttori volti ad appurare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della relativa copertura.

In merito alle proposte emendative, occorre valutare, in relazione al parere che sarà espresso sul testo del disegno di legge, gli emendamenti 3.2, limitatamente alle lettere *b*) e *c*), 4.1, 6.2, 8.2 e 9.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI concorda con la necessità di acquisire la relazione tecnica sul testo del disegno di legge.

La Commissione conviene quindi di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame, ai sensi dell'art. 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, chiedendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, elementi integrativi sulla composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, istituito dall'articolo 1, nonché sulla struttura amministrativa di supporto, al fine di verificare la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa recata dall'articolo 3. Con riferimento alle funzioni dell'Osservatorio, chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che fa riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure idonee alla riduzione del rischio negli ambienti più esposti. In merito all'attività di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro, chiede conferma che essa si limiterà ad uno scrutinio dei dati materialmente forniti dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Chiede poi conferma che Agenas possa svolgere i compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare, in relazione al testo, le proposte 1.12, 1.13, 1.15 e 1.16 che prevedono ulteriori funzioni in capo all'Osservatorio. Comporta maggiori oneri l'emendamento 1.17 che, tra l'altro, conferisce all'Osservatorio il compito di pianificare l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso tutte le strutture e i presidi sanitari. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 1.24 e 1.26 che obbligano le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate a costituirsi parte civile nei processi per fatti di aggressione verso gli esercenti le professioni sanitarie. Occorre valutare la congruità della copertura della proposta 1.0.1 sulla costituzione di commissioni paritetiche. Occorre valutare, altresì, l'analogo emendamento 1.0.7 (privo di copertura). Occorre valutare l'emendamento 1.0.2 che rimette ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità con cui i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto. Comporta maggiori oneri la proposta 1.0.3 che dispone l'istituzione di un presidio fisso di polizia presso le strutture ospedaliere. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.5 che prevede la promozione di campagne di sensibilizzazione e informative da parte del Ministero della salute. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dall'emendamento 1.0.8 che attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale ai medici nell'esercizio delle loro funzioni. Occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria nell'emendamento 1.0.9 che dispone, da parte delle Regioni, l'organizzazione annuale di corsi di formazione per gli esercenti le professioni sanitarie. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di acquisire gli approfondimenti istruttori richiesti dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(992) Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Marin ed altri; Vanessa Cattoi ed altri; Virginia Villani ed altri; Rossi ed altri; Rampelli ed altri

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti,

segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che appare opportuno richiedere la relazione tecnica aggiornata, prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di acquisire conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *b*) e *c*), che prevedono, rispettivamente, la riduzione del fondo di parte corrente derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e la riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano nazionale di formazione. Occorre valutare, altresì, l'aggiornamento al triennio 2019-2021 della modulazione temporale della copertura di cui alla lettera *a*), posta a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Andrebbe inoltre chiarita la portata finanziaria della relazione tecnica presentata nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, laddove fa riferimento all'utilizzo delle disponibilità residue delle risorse utilizzate a copertura per coprire le spese di funzionamento derivanti dal maggior tempo scuola: al riguardo, si chiedono chiarimenti in termini di quantificazione delle disponibilità residue e di adeguatezza a fare fronte alle suddette spese di funzionamento.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 1.6 che sostituisce il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), sulla definizione dello stato giuridico ed economico degli insegnanti di educazione motoria. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1100) PATUANELLI ed altri. - Definizione del piano triennale di interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici adibiti ad uso scolastico

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica sul testo)

Il relatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre verificare, con riguardo al comma 1, la disponibilità delle risorse nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che risulta essere già stato oggetto di riparto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 novembre 2018. Ravvisa inoltre l'esigenza, in caso di eventuale capienza del fondo, di quantificare lo stanziamento destinato a finanziare il piano triennale di interventi. Alla luce di tali rilievi, occorre valutare l'esigenza di richiedere sul testo la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

In merito agli emendamenti, occorre verificare, anche in relazione al testo, i profili finanziari delle analoghe proposte 1.1 e 1.2, integralmente sostitutive del provvedimento, nonché dell'emendamento 1.3, sostitutivo del comma 1, i quali dispongono, per la realizzazione degli interventi del piano straordinario, uno stanziamento a favore degli enti locali di 50 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulla quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio per il 2019, assegnata al MIUR. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 1.4, che incrementa le risorse del piano triennale fino ad un miliardo di euro mediante innalzamento delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto. Occorre valutare in relazione al testo la proposta 1.5, che riserva alla progettazione e agli studi di fattibilità una quota, da definire in sede attuativa, delle risorse stanziate per il piano triennale. Con riguardo all'emendamento 1.0.1, che estende temporaneamente l'ambito di applicazione della procedura negoziata per gli interventi di edilizia scolastica, chiede conferma dell'assenza di oneri, in relazione ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

La Commissione conviene di richiedere la relazione tecnica sul testo del provvedimento in

esame, ai sensi dell'art. 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riguardo all'articolo 2 del provvedimento, che appare necessario avere chiarimenti sulle modalità di copertura degli oneri derivanti dalla nomina del Commissario. Nel rilevare infatti che, in linea di principio, sarebbe più in linea con le regole di contabilità individuare direttamente nel provvedimento il soggetto destinato ad assumersi i costi della gestione commissariale, osserva che il testo in esame si discosta anche dal precedente più rilevante, rappresentato dalla legge 3 agosto 2009, n. 117, sul distacco di altri sette comuni dalle Marche a favore dell'Emilia-Romagna: in tal caso, infatti, era stato previsto che il Commissario fosse nominato previa intesa tra il Ministro dell'interno e la provincia di Rimini, anche al fine di individuare l'amministrazione chiamata, nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio, a sostenere gli oneri connessi all'attività del Commissario. La previa intesa era stata posta dalla Commissione bilancio come condizione al parere favorevole, al fine di dare certezza alla previsione di invarianza degli oneri per la finanza pubblica. Nel testo in esame, invece, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, non è prevista l'intesa, atteso che la nomina del Commissario è effettuata dal Ministro dell'interno sentite le regioni Emilia-Romagna e Marche nonché la provincia di Rimini. Tale procedura potrebbe non assicurare che gli oneri per il funzionamento del Commissario siano posti a carico di una amministrazione dotata nel proprio bilancio dell'effettiva disponibilità delle risorse occorrenti a sostenere le spese. In relazione a tale profilo è opportuno acquisire elementi informativi ulteriori. Infine, chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa di cui al comma 8, dell'articolo 2.
In relazione agli emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire gli approfondimenti istruttori richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, al fine di chiarire, in particolare, i profili di cui si dà analiticamente conto. Nel dettaglio, in relazione all'articolo 3 relativo ai commissari straordinari degli enti del servizio sanitario regionale, rileva che, al comma 5, pur essendo stato eliminato, nel corso dell'esame in prima lettura, il diritto al riconoscimento del rimborso delle spese documentate per i commissari non residenti, non sembra essere stata modificata la relativa autorizzazione di spesa, con

possibile eccesso di copertura. Sempre con riguardo al medesimo articolo 3, comma 5, laddove reca la ripartizione della spese sui due esercizi finanziari (2019 e 2020), per una quota pari a nove mesi per esercizio, rileva tuttavia che, essendo il decreto entrato in vigore il 3 maggio scorso, l'importo per l'esercizio corrente potrà al massimo essere di 8 mesi, mentre quello per il 2020 sarà invece pari a 10 mesi, considerato che l'articolo 15, comma 1, prevede l'applicazione delle disposizioni del Capo I (incluso l'articolo 3), per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda l'articolo 5, comma 3, chiede conferma della sostenibilità del compenso per il commissario straordinario di liquidazione con onere a carico della massa passiva degli enti per i quali sarà disposta la gestione straordinaria. Relativamente all'articolo 6, comma 3, chiede una rassicurazione sul fatto che la revoca delle misure già adottate in contrasto con la nuova programmazione di edilizia sanitaria non determini oneri conseguenti all'avvio di contenziosi giudiziari. Con riguardo all'articolo 6, comma 5, che autorizza, in favore della Regione Calabria, per l'anno 2019, una spesa di circa 82,1 milioni di euro per l'ammodernamento tecnologico, a valere sulle risorse dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 in tema di interventi di ristrutturazione edilizia ospedaliera, di ammodernamento tecnologico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, chiede rassicurazioni volte ad escludere che dalla spesa ivi autorizzata derivi un pregiudizio per interventi già programmati o avviati da altre regioni. In merito all'articolo 8 sul supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità dell'avanzo di amministrazione di Agenas utilizzato a copertura dal comma 4. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la copertura degli effetti sul fabbisogno e l'indebitamento netto nel 2019 e 2020, rappresenta la possibile dequalificazione della spesa derivante dal ricorso a risorse in conto capitale per fare fronte ad oneri di natura corrente. Chiede poi un chiarimento sugli effetti finanziari dei commi da 1 a 3 dell'articolo 11, al fine di appurare che le previsioni ivi recate in materia di spesa per il personale degli enti del servizio sanitario nazionale delle regioni sia compatibile con il rispetto del limite delle risorse già stanziato e coerente con i piani triennali dei fabbisogni del personale, in modo peraltro da garantire la sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 14, comma 3. In merito al comma 4-ter del medesimo articolo 11, andrebbe confermato che la misura ivi prevista dello sblocco del *turn over* in favore delle regioni soggette a piano di rientro e/o commissariate espliciti i suoi effetti nei rigorosi limiti delle risorse già previste a legislazione vigente. Con riguardo all'articolo 12, comma 2, che consente alle aziende e agli enti del servizio sanitario nazionale di assumere a tempo determinato e parziale i medici e i veterinari in formazione specialistica utilmente collocati in graduatoria, chiede conferma della compatibilità di tale previsione con il rispetto delle disponibilità di bilancio e dei limiti di spesa previsti dalla disciplina vigente. Analoga richiesta attiene al comma 3 del medesimo articolo 12, ai fini dell'accesso dei laureati in medicina al corso di formazione specifica di medicina generale. Per quanto concerne l'articolo 12, comma 6, lettera a), chiede un chiarimento circa la compatibilità con l'assenza di oneri per la finanza pubblica della previsione sulla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale. Altresì, andrebbe chiarita la portata finanziaria della lettera b), laddove prevede modalità e forme di incentivo per i medici in modo da garantire il servizio nelle zone carenti di personale medico, nonché specifiche misure alternative volte a compensare l'eventuale rinuncia agli incarichi assegnati. Chiede poi conferma, in merito all'articolo 13, comma 1-bis, dell'effettiva presenza nell'organico dell'Agenzia italiana del farmaco di un numero adeguato di posti dirigenziali di livello non generale, tale che la soppressione di quelli necessari per la copertura dei nuovi posti di livello dirigenziale generale non comprometta la funzionalità dell'Agenzia. Inoltre, andrebbe assicurata la piena realizzabilità della soppressione dei posti dirigenziali senza che si determinino contenziosi. In relazione all'articolo 14, comma 1, chiede una rassicurazione sul fatto che l'ammontare delle risorse del fondo *pay-back* vincolato alla copertura del piano di rientro aziendale non sia già destinato a misure di altra natura. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota n. 74/2019 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Susanna Cenni e Antonella Incerti; Parentela ed altri; Golinelli ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si stanno effettuando i dovuti approfondimenti istruttori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

Il sottosegretario BITONCI fa presente che si è in attesa di acquisire le risposte della Ragioneria generale sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1152) Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia di ordinamento militare
(Parere alla 4a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 maggio.

Il sottosegretario BITONCI mette a disposizione dei senatori una nota del Ministero della difesa sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione sul testo e parere sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 marzo.

Il sottosegretario BITONCI si riserva di fornire i dovuti approfondimenti sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 aprile.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta sul testo base del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(594) GIROTTO ed altri. - Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario

(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il presidente [PESCO](#) sollecita il Governo a produrre la relazione tecnica richiesta dalla Commissione sul testo del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. - Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di svolgere gli approfondimenti sul provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(728) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari

di origine locale

(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 10 aprile scorso era rimasto in sospeso l'esame di alcune proposte emendative.

Il sottosegretario BITONCI, nel mettere a disposizione una nota di approfondimento, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), condizionata alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dall'emendamento 10.1 (testo 2).

Esprime poi un avviso non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce dell'avviso espresso dal Governo, propone quindi l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sulle proposte 3.2 (testo 2)/1 e 7.0.1 (testo 2). Con riguardo agli emendamenti 3.2, 3.2 (testo 2), 4.3 e 4.3 (testo 2), il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla modifica dell'articolo 10 nel senso indicato dalla proposta 10.1 (testo 2).".

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 12 giugno 2019, già convocata per le ore 9, non avrà più luogo. Comunica che la seduta pomeridiana resta confermata per le ore 15, fermo restando che, in caso di prolungamento oltre tale orario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione si riunirà dieci minuti dopo la fine dell'Aula.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.4.2.2.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 173 (pom.) del 25/06/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 25 GIUGNO 2019
173ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente [PESCO](#) comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(1138) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006*

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro GARAVAGLIA, nel cogliere l'occasione per manifestare la più viva soddisfazione per la decisione di tenere le Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina, esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero legale, la

Commissione approva.

(1170) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), nell'illustrare il disegno di legge in titolo, segnala, per quanto di competenza, in merito all'articolo 4, lettera *n*), dell'Accordo, che prevede obblighi reciproci di identificazione e riammissione dei cittadini presenti nel territorio dell'altro Stato in posizione irregolare rispetto alla normativa sull'immigrazione, rinviando le modalità operative ad un eventuale Protocollo applicativo, che occorre chiedere conferma dell'assenza di nuovi o maggiori oneri connessi al citato Protocollo. Con riguardo all'articolo 4, lettera *p*), dell'Accordo, sulla formazione e addestramento delle forze di polizia, posto che la relazione tecnica stima in poco più di tremila euro annui il costo della copertura assicurativa sanitaria, specificando che l'importo previsto dipende dalla compagnia assicurativa, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulla modalità di individuazione delle compagnie assicurative e sulla congruità dei costi sostenuti.

In merito all'articolo 6, comma 2, dell'Accordo, con riferimento alle richieste di assistenza e alla possibilità che lo Stato possa rifiutarle in caso di costo eccessivo, chiede chiarimenti circa il fatto che l'eccessiva onerosità possa essere accertata preventivamente e circa l'effettiva fattibilità del rifiuto in caso di costo eccessivo.

Il vice ministro GARAVAGLIA fornisce rassicurazioni sui profili finanziari del provvedimento in titolo.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) annuncia, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sulla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(1307) Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) coglie l'occasione, innanzitutto, per rivolgere un indirizzo di saluto alla senatrice Lunesu, subentrata al senatore Solinas, eletto Presidente della Regione Sardegna. Illustra, quindi, il disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che alla luce degli approfondimenti svolti presso l'altro ramo del Parlamento, non vi sono osservazioni da formulare.

Il PRESIDENTE, a nome della Commissione, si associa alla senatrice Rivolta nel dare il benvenuto alla senatrice Lunesu come componente della Commissione bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con l'avviso della relatrice.

In assenza di richieste di intervento, la RELATRICE propone di esprimere un parere non ostativo, che, verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, è posto ai voti e approvato.

(1308) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Secondo Protocollo addizionale alla

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Strasburgo l'8 novembre 2001; b) Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Strasburgo il 10 novembre 2010; c) Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, fatto a Vienna il 20 settembre 2012, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di chiedere conferma della congruità dello stanziamento per la copertura degli oneri connessi alle audizioni mediante videoconferenza, di cui all'articolo 9 del Secondo Protocollo.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la congruità delle risorse poste a copertura degli oneri correlati al provvedimento.

La RELATRICE, alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo che, previa verifica del prescritto numero legale, messo in votazione, è approvato.

(1146) Deputato GALLO ed altri. - Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, nonché introduzione dell'articolo 42-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di accesso aperto all'informazione scientifica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sulle proposte emendative.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la relatrice sull'assenza di osservazioni in merito al testo, mentre, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso contrario sulla proposta 1.6, in mancanza di una relazione tecnica necessaria a verificarne gli effetti finanziari, nonché sulla proposta 1.8, per oneri non quantificati e non coperti, non avendo, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che la proposta 1.6, recante l'istituzione di un tavolo tecnico per l'*Open Access*, risulta corredata di una clausola d'invarianza finanziaria, mentre l'emendamento 1.8 inserisce, tra le attività oggetto del decreto ministeriale previsto dal provvedimento, la promozione della diffusione dell'informazione scientifica e culturale, con iniziative in ambito nazionale europeo e internazionale.

Il vice ministro GARAVAGLIA osserva che l'attività contemplata nella proposta, pur certamente meritoria, appare caratterizzata da una portata talmente generica ed ampia da presentare evidenti criticità finanziarie.

La relatrice [FERRERO](#) (L-SP-PSd'Az), alla luce degli elementi emersi dalla discussione, prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.6 e, invece, una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8.

Il senatore [MANCA](#) (PD) dichiara di dissentire dal prospettato parere contrario, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.8, ritenendo non esservi i presupposti.

La RELATRICE propone, pertanto, l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sulla proposta 1.6 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.8. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

I senatori [MISIANI](#) (PD) e [ERRANI](#) (Misto-LeU), a nome dei rispettivi Gruppi, esprimono il voto di astensione sulla proposta di parere.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1354) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni 6ª e 10ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, per verificare la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura del provvedimento, con particolare riguardo ai seguenti profili di cui si dà analiticamente conto. Per quanto di competenza, con riferimento all'articolo 1, che prevede la proroga della disciplina del cosiddetto "super ammortamento per beni strumentali", andrebbero forniti elementi a conferma della corretta stima degli effetti di gettito derivanti dalla misura. Con riguardo all'articolo 2, recante revisione dell'IRES agevolata, chiede chiarimenti sulla correttezza della quantificazione del minor gettito, anche in relazione all'eventuale effetto incentivo. In relazione all'articolo 3-sexies, in materia di revisione delle tariffe INAIL dall'anno 2023, ritengono andrebbe confermato che le maggiori entrate utilizzate a copertura sono quelle discendenti dalla minore deducibilità dalla base imponibile IRES e IRAP derivanti dalla riduzione delle tariffe INAIL. Inoltre, andrebbe chiarito l'effetto sui saldi della disposta riduzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio 2019). Con riferimento all'articolo 4, recante modifiche alla disciplina del *Patent box*, fa presente che andrebbero acquisiti elementi a conferma della sostanziale neutralità finanziaria delle rispettive disposizioni.

Sull'articolo 5, che rafforza le agevolazioni per il regime degli impatriati, fa sapere che sarebbero utili chiarimenti sulla quantificazione degli oneri, con particolare riguardo agli incentivi fiscali per docenti e ricercatori residenti all'estero. In relazione all'articolo 5-ter, che prevede misure di esenzione fiscale a sostegno di progetti di innovazione sociale, comunica che andrebbero fornite informazioni ulteriori sulla correttezza della stima degli effetti negativi sul gettito. In merito all'articolo 7, recante incentivi fiscali per la valorizzazione edilizia, segnala che occorre avere rassicurazioni sulla quantificazione del minor gettito derivante dalla disposizione, anche in relazione ad un eventuale effetto-incentivo.

Sull'articolo 7-bis, che esenta dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dal 1° gennaio 2022, chiede conferma della correttezza della stima della perdita di gettito. Con riferimento all'articolo 10-bis, che interviene sulla disciplina degli incentivi per la rottamazione e l'acquisto di veicoli non inquinanti, fa presente che andrebbero forniti elementi a suffragio della congruità dello stanziamento, già disposto nella legge di bilancio 2019 come tetto di spesa, a fronte dell'ampliamento dei veicoli elettrici o ibridi ammessi all'incentivo. In relazione all'articolo 11, che riconosce un *bonus* fiscale per le operazioni di aggregazione di imprese, segnala che occorre avere chiarimenti sui criteri seguiti per la stima della diminuzione di gettito derivante dalla disposizione, tenendo anche conto di un eventuale effetto incentivo. Per tutti gli articoli che utilizzano in copertura l'utilizzo delle maggiori entrate

derivanti dal presente decreto (*3-bis*, *3-quinquies*, *4-quater*, *4-quinquies*, *7-bis*, *26-bis*, *26-quater*, *30-ter* e *36-bis*), chiede conferma che le maggiori entrate alle quali si fa riferimento siano rappresentate da quota parte di quelle rivenienti dagli articoli *12-novies* sull'imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche e *13-bis* che reintroduce la denuncia fiscale per la vendita di alcolici. In relazione all'articolo 13, che prevede misure di contrasto all'evasione fiscale nella vendita di beni tramite piattaforme digitali, fa presente che andrebbero fornite informazioni ulteriori sull'incremento di gettito correlato alla disposizione, con particolare riguardo alla differenza tra la norma originaria e la proposta in esame, che appare caratterizzata da minore capacità di recupero di gettito. Segnala inoltre che occorre avere chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo *16-ter*, che equipara, ai fini delle agevolazioni fiscali, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti. Con riguardo all'articolo *16-quinquies*, comma 2, recante misure per il riequilibrio finanziario dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), chiede chiarimenti circa la mancata copertura almeno a partire dal 2022, anziché dal 2023 come prevede la norma. Sull'articolo *26-quater* recante misure di sostegno alle imprese nei processi di sviluppo tecnologico, rileva che andrebbero forniti elementi per valutare la congruità delle risorse rispetto ai soggetti potenzialmente coinvolti. Sull'articolo *30-quater*, recante interventi in favore di imprese private nel settore radiofonico, relativamente all'utilizzo a fini di copertura di 3 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, osserva che andrebbe assicurato che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso. Sull'articolo 34 andrebbe assicurata la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura, alla luce della finalità di rendere maggiormente attrattiva la normativa sulle zone economiche speciali, che erano state finanziate senza prevedere un tetto di spesa. Sull'articolo 36, comma 2, fa presente che andrebbe valutata la compatibilità delle risorse complessive già stanziato rispetto ai nuovi oneri per 12,5 milioni per attività di supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande di indennizzo e rispetto all'ampliamento delle voci da includere nell'indennizzo dei risparmiatori. Con riguardo all'articolo *36-bis*, che introduce un regime fiscale agevolato per i fondi di investimento europei a lungo termine, rileva che andrebbero forniti elementi idonei a suffragare la quantificazione del minor gettito riveniente dalla disposizione. In merito all'articolo 37, sull'ingresso del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia, comunica che andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Sull'articolo 38, rileva che andrebbe esplicitata l'entità degli effetti finanziari derivanti dall'attribuzione a Roma capitale delle ulteriori eventuali posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 e non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva. Relativamente all'accollo da parte dello Stato del prestito obbligazionario, rileva che dovrebbe essere confermata la piena compensazione per ogni annualità degli oneri discendenti. Sull'articolo *38-quater*, circa il recepimento dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana per il sostegno ai liberi consorzi e alle città metropolitane regionali, fa presente che sarebbero utili chiarimenti sugli effetti derivanti dai primi due commi e sull'eventualità che le deroghe alle norme vigenti in materia di contabilità pubblica possano determinare effetti di accelerazione della spesa rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. Relativamente al contributo a carico della Regione siciliana di 100 milioni di euro per l'anno 2019 di cui al comma 3, segnala che andrebbe confermata la sostenibilità dell'onere da parte della regione a valere sul proprio bilancio. Sull'articolo *44-bis*, in materia di incentivi fiscali per promuovere la crescita dell'Italia meridionale, rileva che occorrono chiarimenti sui criteri seguiti per la quantificazione degli oneri, con particolare riguardo alle attività fiscali differite (DTA) suscettibili di trasformarsi in crediti d'imposta. Inoltre, la copertura di cui al comma 9 sembra idonea a compensare i soli effetti di cassa, per cui andrebbero acquisiti chiarimenti sulla congruità della copertura anche in termini di competenza. Sull'articolo 50 recante le disposizioni finanziarie, fa presente che andrebbe acquisita conferma che i fondi utilizzati in copertura presentino le occorrenti disponibilità, che non risultino pregiudicati gli interventi già previsti a legislazione vigente e che le somme in questione non siano ricomprese nel novero di quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi

dell'articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), per un importo complessivo di 2 miliardi di euro. Per ulteriori osservazioni rinvia, infine, alla Nota n. 77 del 2019 del Servizio del bilancio.

Il vice ministro GARAVAGLIA deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Il senatore [MISIANI](#) (PD) chiede chiarimenti sulla portata normativa e finanziaria dell'articolo 5 del provvedimento, in tema di "rientro dei cervelli", che ha significativamente incrementato le agevolazioni fiscali volte a favorire il ritorno in Italia dei lavoratori, ampliandone inoltre i criteri di accesso. Infatti la disposizione, che originariamente trovava applicazione esclusivamente agli italiani iscritti all'AIRE, sembrerebbe ora, sulla base di una lettura coordinata delle norme, estendersi a tutti i cittadini dell'Unione europea che decidano di spostare la residenza in Italia e dichiarino di volervi rimanere per almeno 2 anni. Una tale conclusione comporterebbe, evidentemente, enormi problemi di copertura finanziaria per una misura che, in origine disegnata per attrarre le professionalità e le competenze più elevate, risulta ormai stravolta e non più rispondente all'interesse pubblico che ne aveva giustificato, anche sotto il profilo fiscale, l'attivazione.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU), in relazione all'articolo 14, ritiene necessario avere delucidazioni sul significato dell'espressione "enti associativi assistenziali", recata nella rubrica della disposizione, al fine di verificare la sostenibilità della neutralità finanziaria affermata nella relazione tecnica aggiornata.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di avere chiarimenti sulla copertura prevista dal comma 9 dell'articolo 44-*bis*, che appare riferita esclusivamente alla cassa e non al criterio della competenza.

Il rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire risposte ai rilievi avanzati dalla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1200) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [LEONE](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura dell'emendamento 5.2 che prevede l'istituzione di corsi di formazione in materia di reati sessuali e di violenza di genere, con copertura a valere sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza tuttavia specificare se si ricorra al fondo di parte corrente o a quello di conto capitale. Occorre valutare l'emendamento 5.3, che quantifica gli oneri derivanti dall'articolo 5 sulla formazione degli operatori di polizia e dispone una copertura sui fondi speciali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare se si ricorra alla quota di parte corrente o a quella di conto capitale. Peraltro, tale emendamento risulta in contraddizione con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto dell'invarianza finanziaria dell'articolo 5.

Comporta maggiori oneri l'emendamento 6.6. Occorre valutare la correttezza della quantificazione degli oneri e la congruità della copertura della proposta 6.7, peraltro in contrasto con l'articolo 6, comma 2, che invece recepisce una condizione richiesta dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

In merito all'emendamento 8.0.1 che disciplina le finalità istituzionali del piano contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 93 del 2013, occorre valutarne la

compatibilità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 5 del medesimo articolo 5. Occorre acquisire chiarimenti sulla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria e amministrativa dell'emendamento 8.0.2 che dispone l'istituzione di aree specifiche di accoglienza nelle unità operative di pronto soccorso destinate alle vittime di determinati reati. Occorre valutare la correttezza della quantificazione dell'onere e la congruità della copertura (a valere sul Fisce) derivante dalla proposta 18.1, che inserisce - tra le finalità del piano contro la violenza sessuale e di genere - l'attivazione di corsi di difesa personale e di arti marziali. Con riguardo all'emendamento 19.1 che inserisce tra le finalizzazioni del fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di reato anche l'erogazione delle somme eventualmente richieste a titolo di spese giudiziarie alle vittime, occorre valutarne la compatibilità con la dotazione del fondo. Occorre infine valutare l'emendamento 21.1, che sostituisce l'articolo sulla clausola di invarianza finanziaria, prevedendo una quantificazione degli oneri del disegno di legge in 10 milioni di euro annui, con copertura sul Fisce. Peraltro, tale emendamento risulta contraddittorio con il parere reso dalla Commissione lo scorso 8 maggio sul testo del disegno di legge, nel quale si prendeva atto della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 21. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1122) Deleghe al Governo per il miglioramento della pubblica amministrazione
(Parere all'11a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il relatore [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az) richiama sinteticamente le osservazioni in precedenza avanzate sui profili finanziari.

Il vice ministro GARAVAGLIA mette a disposizione dei senatori una nota tecnica di risposta ai rilievi sollevati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra le riformulazioni 6.1 (testo 2), 19.1 (testo 2) e 20.0.1 (testo 2), segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, analogamente al testo base, la portata finanziaria della proposta 20.0.1 (testo 2), che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a una serie di regolamenti europei sull'istituzione del codice doganale dell'Ue. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO rappresenta che sull'emendamento 12.4 non sono ancora pervenute le risposte da parte del Dicastero competente.

Non ha invece osservazioni, per i profili finanziari, sulla proposta 13.20, mentre, per l'emendamento 13.22, rappresenta che gli incentivi ivi previsti potrebbero essere ammissibili solo a condizione che le relative risorse fossero individuate nell'ambito del bilancio a legislazione vigente.

Sulle proposte 14.2 e 14.5, pur non essendovi profili di onerosità per la finanza pubblica, invita a considerare l'impatto indiretto che l'incremento dei tributi può determinare sui settori interessati.

La RELATRICE prospetta, quindi, sugli emendamenti 14.2 e 14.5, un parere di semplice contrarietà, anche in considerazione della competenza della Commissione per i profili di programmazione economica. In merito alla proposta 13.22, ritiene opportuno proporre, in via prudenziale, un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il vice ministro GARAVAGLIA, proseguendo nella valutazione degli emendamenti, esprime un avviso contrario dal punto di vista finanziario sulla proposta 15.7, mentre non ha osservazioni sugli emendamenti 15.8, 15.13 e 15.33.

Sulla proposta 1.3, richiama il deposito della relazione tecnica verificata positivamente per escludere profili di onerosità.

Chiede, quindi, di valutare l'ulteriore accantonamento dell'esame dei subemendamenti 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34 e 11.4/35, nonché della proposta 12.5, sui quali è ancora in corso l'istruttoria.

Sull'emendamento 20.0.1, non ha osservazioni da formulare per i profili finanziari, consegnando al contempo alcune note recanti precisazioni di merito sul testo della proposta, che prega il Presidente di trasmettere alla Commissione referente. Concorda, quindi, con il relatore sull'onerosità del subemendamento 20.0.1/1, mentre non ha osservazioni sulla proposta 20.0.1/2.

Sull'emendamento 22.0.1, nonché sulla riformulazione 20.0.1 (testo 2), si riserva invece di dare successivamente l'avviso del Governo, essendo ancora in corso la valutazione.

La RELATRICE, alla luce del dibattito, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati e gli emendamenti riformulati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 13.22, 15.7 e 20.0.1/1. Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 14.2 e 14.5. Il parere è non ostativo sugli emendamenti 1.3, 6.1 (testo 2), 13.20, 15.8, 15.13, 15.33, 19.1 (testo 2), 20.0.1 e 20.0.1/2. L'esame resta sospeso sulle proposte 11.4/4, 11.4/30, 11.4/31, 11.4/32, 11.4/33, 11.4/34, 11.4/35, 12.4, 12.5, 20.0.1 (testo 2) e 22.0.1".

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) SANTILLO ed altri. - Disposizioni per la sostituzione di automezzi e attrezzature alimentati con motori endotermici con automezzi e attrezzature a trazione elettrica negli aeroporti individuati dall'articolo 1, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201

(Parere alla 8a Commissione su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con presupposto e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente **PESCO** (M5S), relatore, richiama brevemente le proprie valutazioni espresse sugli ulteriori emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Il vice ministro GARAVAGLIA ribadisce l'avviso non ostativo, per i profili finanziari, sulle proposte in discussione, nel presupposto che ne sia esclusa l'applicazione agli enti pubblici.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) rinnova le perplessità già espresse sui possibili effetti finanziari negativi delle proposte in discussione sugli enti locali che posseggano quote delle società di gestione degli aeroporti interessati dal provvedimento.

Il vice ministro GARAVAGLIA risponde che, secondo alcuni orientamenti della giurisprudenza, le società partecipate da enti locali sono, a certe condizioni, qualificate come soggetti pubblici.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) osserva che, in realtà, le società partecipate da enti pubblici possono essere anche di diritto privato.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, prospetta, per fugare le perplessità manifestate, la riproposizione, anche in questo caso, dell'osservazione già inserita nel parere approvato il 10 aprile scorso.

Il rappresentante del GOVERNO, pur non ritenendo la considerazione fatta dal senatore Errani priva di pertinenza, reputa comunque sufficiente l'approfondimento istruttorio già svolto sul provvedimento in titolo.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore, sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito, propone l'espressione della seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sull'emendamento 2.1 (testo 3), nel presupposto che l'articolo 2 venga modificato conformemente al parere reso dalla Commissione sul testo lo scorso 28 marzo e al conseguente emendamento 2.100, al fine di escludere gli enti pubblici dall'ambito applicativo della norma.

Il parere è non ostativo sulle proposte 2.5 (testo 2) e 3.100.

Infine, come già espresso nel parere reso lo scorso 10 aprile, la Commissione ribadisce come il disegno di legge possa comunque comportare oneri indiretti per gli enti locali titolari di quote di partecipazione nelle società di gestione degli scali aeroportuali intercontinentali."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

(658) Nunzia CATALFO ed altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario
(Parere all'11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (*M5S*) illustra la riformulazione riferita al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al testo, i profili finanziari della proposta 4.1 (testo 2), integralmente sostitutiva dell'articolo, che ne circoscrive la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati. Per analoghe ragioni andrebbe valutato, ad integrazione di quanto segnalato in precedenza, l'emendamento 4.1.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di rispondere ai rilievi formulati dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(763) Bianca Laura GRANATO ed altri. - Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra l'ulteriore emendamento 1.100, riferito al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la necessità di acquisire la relazione tecnica sulla proposta in questione, che risulta sostituiva dell'intero provvedimento, prevedendo comunque il carattere regionale dei ruoli del personale docente.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione uno schema di relazione tecnica sull'emendamento 1.100, predisposta dal Ministero competente, in attesa di essere verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1144) Deputato IEZZI ed altri. - Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede al Governo se sono pervenuti gli elementi istruttori necessari ad esprimere il parere sul provvedimento, sul quale sottolinea l'attesa da parte delle popolazioni interessate.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che l'istruttoria è in corso di svolgimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(200) BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio

(1020) Daniela SBROLLINI. - Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il PRESIDENTE chiede se si siano concluse le interlocuzioni in corso dirette a superare le criticità di carattere finanziario.

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di fornire, quanto prima, i necessari riscontri alle sollecitazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il PRESIDENTE fa presente che non risulta ancora trasmesso il parere della Conferenza unificata, necessario per sciogliere la riserva e consentire la conclusione dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta antimeridiana della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 26 giugno, alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.4.2.2.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 177 (ant.) del 04/07/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019
177ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Santangelo.

La seduta inizia alle ore 10,45.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **PESCO** comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) *Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(182) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle*

scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale
(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*) illustra gli ulteriori emendamenti della relatrice e i relativi subemendamenti presentati al testo unificato, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo (sul quale è stata chiesta la relazione tecnica), l'emendamento 9.100 che sostituisce l'articolo 9 del disegno di legge, sulla copertura finanziaria, al fine di coordinarlo con l'articolo 5-*septies* del decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"). Occorre altresì valutare, sempre in relazione al parere che sarà reso sul testo del disegno di legge, il subemendamento 9.100/1 istitutivo di un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e paritarie dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, con copertura sul Fondo interventi strutturali di politica economica (Fispe); peraltro, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse allocate sul Fispe medesimo. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti della relatrice e sui restanti subemendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(770) PATUANELLI ed altri. - *Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale*
(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il presidente **PESCO** invita il Governo a produrre gli elementi informativi chiesti dalla Commissione bilancio sul provvedimento in titolo, a partire dalla relazione tecnica sul testo, al fine di poter esprimere in tempi rapidi il parere alla Commissione di merito.

La relatrice **PIRRO** (*M5S*) illustra poi la riformulazione di tre emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i profili finanziari della proposta 3.5 (testo 2), con particolare riguardo al capoverso 5-*bis*), identico al testo base, nella parte in cui fa riferimento allo sviluppo di vaccini in formulazione monocomponente. Osserva che occorre altresì valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 4.0.1, in tema di profilassi vaccinale, con particolare riguardo al comma 1, che promuove l'integrazione dei centri vaccinali ASL con i punti nascita delle strutture ospedaliere, e alla nuova formulazione del comma 2, sui criteri di contrattazione del prezzo

dei vaccini. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulla proposta 7.0.1 (testo 2).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(867) Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni

(Parere alla 12a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), dopo aver riepilogato i rilievi già formulati sul testo del disegno di legge e sulle proposte emendative, illustra gli ulteriori emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 1.200 che dispone la presenza, all'interno dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie, anche di rappresentanti del Ministero della difesa. Non vi sono osservazioni sulle proposte 1.0.100 e 1.0.100/1.

Il sottosegretario SANTANGELO fornisce i chiarimenti chiesti sul testo del disegno di legge, facendo presente che la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie verrà determinata da un apposito decreto ministeriale e che, comunque, la partecipazione all'Osservatorio non darà diritto ad alcuna indennità, rimborso spese, gettone di presenza o emolumento comunque denominato.

In merito, poi, alla struttura amministrativa di supporto all'attività dell'Osservatorio, osserva che essa è individuata nel centro di responsabilità del Gabinetto del Ministro, al quale già afferiscono i compiti di supporto strategico all'attività di indirizzo politico, confermando che l'attività di tale struttura sarà esercitata nell'ambito delle risorse umane e strumentali di tale ufficio, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo alle funzioni dell'Osservatorio, rileva come il provvedimento in esame faccia riferimento alla promozione di studi e analisi finalizzati a formulare proposte e misure concernenti l'attività dell'Osservatorio stesso, da svolgere con il supporto dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). Peraltro, la clausola d'invarianza della spesa è stata introdotta proprio tenendo conto delle risorse umane attualmente in forza al Ministero della salute e presso l'AGENAS, nonché del reclutamento di personale già programmato.

Conferma, poi, che l'attività di monitoraggio dell'Osservatorio consisterà essenzialmente in attività di scrutinio dei dati materialmente forniti dall'AGENAS e che la suddetta Agenzia potrà svolgere l'attività concernente i dati materialmente da fornire ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), alla luce delle rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) giudica incongruente l'espressione di un parere non ostativo su un disegno di legge che comporta nuovi adempimenti in capo a strutture pubbliche, come l'Osservatorio sulla sicurezza e l'AGENAS, ancor più in considerazione del fatto che, in altre circostanze, la Commissione ha espresso valutazioni contrarie in merito a provvedimenti o emendamenti recanti semplici oneri di comunicazione.

Il sottosegretario SANTANGELO evidenzia come il disegno di legge sia provvisto di relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, nella quale viene asseverata l'assenza di

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), pur prendendo atto di tale precisazione, osserva come la assicurazione fornita non sia soddisfacente.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) condivide quanto espresso dal senatore Errani, giudicando non sostenibile la mera previsione di una clausola d'invarianza finanziaria, in presenza di un disegno di legge che, nel comportare lo svolgimento di nuovi adempimenti in capo a strutture pubbliche, richiederebbe un'adeguata copertura finanziaria.

Il senatore [MANCA](#) (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai senatori Errani e Pichetto Fratin, manifesta le proprie perplessità in ordine alla mancanza di un approccio metodologico univoco nella valutazione dei profili finanziari dei provvedimenti e delle proposte emendative. Altresì, osserva come continuano ad essere presentati disegni di legge assistiti da una semplice clausola d'invarianza finanziaria che risulta non sostenibile, con la conseguenza che l'assenza di copertura degrada tali provvedimenti ad una sorta di "legge manifesto". In conclusione, sottolinea la necessità di monitorare e di affrontare tale dato problematico.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*), nel prescindere da considerazioni di merito, richiama due passaggi contenuti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, in cui viene specificata sia l'individuazione della struttura amministrativa di supporto all'attività dell'Osservatorio sia il potenziamento della dotazione organica dell'AGENAS disposta dalla legge di bilancio 2018, con la conseguenza di poter considerare pienamente sostenibile la clausola d'invarianza finanziaria.

Il PRESIDENTE, pur comprendendo lo spirito costruttivo delle osservazioni critiche dei senatori dell'opposizione, ritiene, nel caso specifico, che le assicurazioni contenute nella relazione tecnica e gli ulteriori elementi istruttori forniti dal rappresentante del Governo consentano l'espressione di una valutazione non ostativa.

Il RELATORE ribadisce quindi l'espressione del seguente parere sul testo del provvedimento in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle assicurazioni fornite dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), nel richiamare le argomentazioni svolte in precedenza, annuncia il voto contrario.

I senatori [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*), [MANCA](#) (*PD*) e [STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annunciano il voto contrario dei rispettivi Gruppi.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo sul testo del disegno di legge in titolo.

In merito alle proposte emendative segnalate dal relatore, il sottosegretario SANTANGELO esprime una valutazione contraria sugli emendamenti 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.24, 1.26, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5, 1.0.7 e 1.0.9, in quanto recanti maggiori oneri ovvero per difetto nella quantificazione dell'onere o della copertura.

Esprime poi un avviso non ostativo sull'emendamento 1.0.8.

Segnala, quindi, per profili di criticità, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.22 e 1.23, che prevedono che l'Osservatorio nazionale trasmetta, attraverso l'AGENAS, i dati acquisiti per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, segnalando come tali proposte potrebbero determinare maggiori

oneri.

Con riguardo agli emendamenti 1.11 e 1.14, diretti a prevedere ulteriori compiti dell'Osservatorio nazionale, formula un avviso contrario per possibile incompatibilità con la clausola d'invarianza finanziaria.

In merito agli emendamenti segnalati dal rappresentante del Governo, si svolge un breve dibattito sulla relativa portata finanziaria, in cui intervengono il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*), il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) e il PRESIDENTE, che prospetta l'espressione di un parere di semplice contrarietà sull'emendamento 1.11, che introduce in capo all'Osservatorio compiti di monitoraggio, con possibili oneri indiretti, e la conferma della valutazione di nulla osta sui restanti emendamenti che si limitano ad introdurre oneri di comunicazione o adempimenti chiaramente compatibili con la clausola di neutralità finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO esprime poi una valutazione non ostativa sull'ulteriore emendamento 1.200, segnalato dalla Commissione.

Alla luce del dibattito svoltosi, il RELATORE propone quindi l'espressione del seguente parere sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.17, 1.24, 1.26, 1.0.1, 1.0.7, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.5 e 1.0.9. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 1.11. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti."

Posta in votazione, la proposta risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107" (n. 86)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 184, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno.

Il presidente [PESCO](#) (*M5S*), relatore in sostituzione della senatrice Leone, propone l'espressione di un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SANTANGELO esprime un avviso favorevole sulla proposta avanzata.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1383) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2019, n. 61, recante misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica

(Esame e rinvio)

La relatrice [ACCOTO](#) (*M5S*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso contiene alcune modifiche alle disposizioni del decreto legge n. 4 del 2019, finalizzate a salvaguardare i risparmi attesi nel 2019 derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata "quota 100". A tal fine, l'articolo 1, comma 1, prevede che, per l'anno 2019, i risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dal minor utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato per l'attuazione delle disposizioni relative all'introduzione del reddito di cittadinanza e al trattamento di pensione anticipata "quota 100" costituiscano economie di bilancio o siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Inoltre, per garantire l'effettivo realizzo di risparmi per un importo pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel 2019, l'articolo 1, comma 2, dispone l'accantonamento di un corrispondente importo delle dotazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, indicate nell'Allegato 1 al provvedimento, che sono rese indisponibili per la gestione. In particolare, si sottolinea che ben 1.320 milioni accantonati, pari all'88 per cento del totale, afferiscono ai fondi di riserva e speciali. Inoltre, tutti i Ministeri hanno accantonato una quota dalla missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (la somma è pari 109,5 milioni di euro, circa il 7 per cento del totale). Le restanti voci accantonate sono costituite da Fondi da assegnare del Ministero dell'economia e delle finanze per 60 milioni (circa 4 per cento del totale), Rapporti finanziari con enti territoriali per 10 milioni e Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese per 0,4 milioni di euro. Per consentire alle Amministrazioni centrali dello Stato la necessaria flessibilità è consentita, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare alle Camere, su richiesta dei Ministri interessati, la possibilità di rimodulare i predetti accantonamenti nell'ambito degli stati di previsione della spesa, garantendo comunque la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Il comma 3 dell'articolo 1 dispone che, sulla base della rendicontazione degli oneri sostenuti e della valutazione degli oneri ancora da sostenere entro la fine del corrente anno per il reddito di cittadinanza e per il trattamento della pensione anticipata "quota 100", comunicata entro il 15 settembre 2019 dall'INPS al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, i predetti accantonamenti sono confermati o resi disponibili per l'esercizio in corso. Infine, il comma 4 dell'articolo 1 abroga le attuali disposizioni previste all'articolo 1, comma 257, terzo e quarto periodo, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) e all'articolo 12, comma 11, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, che regolano le procedure per l'accertamento e la destinazione di eventuali economie relative alle risorse per il reddito di cittadinanza e per il trattamento di pensione anticipata "quota 100" agli appositi fondi del bilancio dello Stato destinati a tali trattamenti, con finalità di compensazione fra i due predetti fondi e anche ai fini della destinazione delle risorse eccedenti ai centri per l'impiego, per il potenziamento dei medesimi.

Il PRESIDENTE comunica che, conformemente alle determinazioni assunte nel corso dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al provvedimento in esame è fissato per giovedì 11 luglio 2019, alle ore 10.

La Commissione prende atto.

Si apre quindi la discussione generale.

Il senatore [DAMIANI](#) (*FI-BP*) rileva come il decreto-legge in esame rappresenti l'implicita ammissione della necessità di correggere i saldi di finanza pubblica fissati erroneamente nell'ultima legge di bilancio, la quale, a sua volta, già prevedeva un sostanziale pignoramento cautelare di 2

miliardi di euro di risorse poi effettivamente utilizzate per migliorare i tendenziali di finanza pubblica. Nel prendere quindi atto della scelta del Governo di operare un miglioramento dei saldi di bilancio, sui quali evidentemente si è commesso un errore di programmazione, osserva altresì che il comma 4 dell'articolo 1 abroga quelle norme della legge di bilancio 2019 finalizzate a destinare gli eventuali risparmi del reddito di cittadinanza e di "quota 100" rispettivamente a misure in favore delle famiglie e per l'assunzione di giovani.

Attraverso tale abrogazione, il Governo ammette, nei fatti, l'impossibilità di realizzare le iniziative politiche sulle quali si era impegnato in favore delle famiglie e delle giovani generazioni. In conclusione, esprime una valutazione negativa sul provvedimento in esame.

Il senatore [MANCA](#) (PD) rammenta come il proprio Gruppo, già nel corso dell'ultima sessione di bilancio, abbia denunciato i rischi derivanti dall'abbandono di misure volte a tenere in equilibrio i conti pubblici e a rilanciare gli investimenti.

Il Governo e la maggioranza hanno commesso, negli scorsi mesi, gravi errori che oggi rendono necessario un intervento correttivo per migliorare le condizioni dei conti pubblici, la cui sostenibilità rappresenta un presupposto fondamentale per la credibilità del Paese.

Obiettivamente, il Governo non appare in grado di utilizzare i risparmi derivanti dalle misure bandiera - quali il reddito di cittadinanza e "quota 100" - per altre iniziative, trovandosi costretto ad adottare interventi di stabilizzazione della finanza pubblica.

Il senatore [ERRANI](#) (Misto-LeU) sottolinea come il decreto-legge, unitamente al disegno di legge di assestamento di bilancio di imminente presentazione, costituiscano, sebbene non venga ammesso espressamente, una manovra correttiva derivante dall'impossibilità, con la legge di bilancio del 2019, di raggiungere il rapporto *deficit*-Pil al 2,04 per cento concordato con la Commissione europea.

Nell'esprimere apprezzamento per alcuni elementi positivi, quali il recupero di 300 milioni di euro in favore del trasporto pubblico locale, e il sollievo per il mancato avvio della procedura di infrazione da parte della Commissione europea, evidenzia tuttavia come la copertura della manovra correttiva sia solo in parte strutturale, alla luce del carattere straordinario e *una tantum* di alcune misure, quali il dividendo straordinario della Cassa depositi e prestiti o l'irrogazione di sanzioni fiscali.

Resta inoltre inalterata la gravità dei problemi che si affacciano per l'anno finanziario 2020, dal momento che il riequilibrio dei conti richiederà processi di lungo periodo che difficilmente potranno concretizzarsi in breve tempo come la tanto invocata *spending review*. In conclusione, nel ricordare il proprio voto di astensione su misure come il reddito di cittadinanza, paventa la difficoltà per il Governo e per la maggioranza di affrontare i problemi strategici che affliggono il Paese, limitandosi purtroppo ad una rincorsa mediatica di annunci.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (M5S), nell'esprimere profondo rispetto per le considerazioni svolte dai colleghi, dissente radicalmente dall'impostazione dei diversi interventi, osservando come i dati numerici fin qui certificati dimostrino, invece, la bontà delle misure e delle scelte strategiche del Governo.

A titolo esemplificativo, sul reddito di cittadinanza i critici avevano paventato l'insufficienza dello stanziamento iniziale delle risorse o una concessione indiscriminata del beneficio, mentre la realtà sta dimostrando l'esatto contrario, ossia la sussistenza di risparmi e il rigore nell'erogazione del reddito. Sottolinea poi come il disegno di legge di assestamento e il decreto-legge assicurino il raggiungimento di un rapporto *deficit*-Pil al 2,04 per cento, in miglioramento sia rispetto al 2017 che al 2018, attraverso il legittimo utilizzo di maggiori entrate e di economie di spesa per il miglioramento dei saldi.

La stessa composizione del disegno di legge di assestamento smentisce le previsioni negative formulate nei mesi scorsi da numerosi giornali e da vari osservatori, confermando invece la bontà delle scelte intraprese dall'Esecutivo che, fin dall'inizio, aveva previsto come le misure della legge di bilancio avrebbero comportato effetti positivi nel secondo semestre del 2019.

L'insieme di questi elementi ha fatto sì che la Commissione europea abbia deciso di non raccomandare al Consiglio l'apertura di una procedura d'infrazione, in quanto questa sarebbe stata del tutto infondata.

Il senatore [TOSATO](#) (*L-SP-PSd'Az*) giudica contraddittorie le critiche avanzate dai Gruppi del Partito democratico e di Forza Italia che, da un lato, denunciano l'utilizzo dei risparmi derivanti dal reddito di cittadinanza e "quota 100" per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica e, dall'altro, accusano il Governo di una cattiva gestione del bilancio.

Ritiene, invece, che questo decreto rappresenti un punto di equilibrio, dal momento che le due misure a cui le forze di maggioranza annettevano una valenza strategica hanno trovato un'effettiva attuazione, con in più dei risparmi di spesa che aiutano a mettere in sicurezza i conti pubblici e a scongiurare l'avvio di una procedura d'infrazione per debito eccessivo.

L'insieme di questi elementi consentirà di gestire la sessione di bilancio autunnale in una situazione più serena ed equilibrata, con un atteggiamento più ottimista.

Pur senza nascondere i passaggi critici che in futuro dovranno essere affrontati, come la necessità di disattivare le clausole di salvaguardia consistenti nell'aumento dell'IVA, tuttavia si potrà impostare una legge di bilancio equilibrata e adottare anche misure in favore delle famiglie e dei soggetti più in difficoltà.

In conclusione, esprime una valutazione positiva sul decreto-legge e sul complesso delle misure adottate dal Governo, che hanno peraltro consentito il recupero delle risorse, pari a 300 milioni di euro, stanziati in favore del trasporto pubblico locale.

Il senatore [PRESUTTO](#) (*M5S*), in via preliminare, giudica erronea una impostazione volta a concentrarsi soprattutto sul bilancio di previsione e non sui dati di consuntivo quali quelli derivanti dal rendiconto e, in parte, dall'assestamento.

Ricorda poi il difficilissimo punto di partenza in cui un anno fa il Governo si è trovato ad iniziare il proprio lavoro, dal momento che un rapporto del 132 per cento tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo rappresenta per il nostro Paese un fardello considerevole nella competizione con gli altri Stati europei.

Pur nella consapevolezza di regole europee stringenti che devono essere rispettate, rimarca il dovere morale e politico di avviare un processo di efficientamento della macchina pubblica, senza limitarsi all'analisi dei bilanci previsionali e consuntivi che forniscono dati statici e tralasciano la complessità di sistema.

Superando quindi le diverse appartenenze di partito, occorre avviare un processo rivoluzionario di ammodernamento della struttura amministrativa statale, essendo questo l'unico mezzo per evitare di utilizzare i risparmi degli italiani a garanzia della stabilità finanziaria del Paese.

Da ultimo, esprime apprezzamento per il mancato avvio della procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese, rimarcando nuovamente la necessità di uno sforzo unitario della classe politica per migliorare il funzionamento dell'apparato statale.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare i senatori intervenuti, avverte che la discussione generale proseguirà in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (n. 87)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Esame e rinvio)

Il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento in esame va inquadrato nel processo di armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche introdotto dalla legge di contabilità n. 196 del 2009, che all'articolo 2 ha delegato il Governo ad adottare nuove regole e strutture contabili in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. A livello europeo, il riferimento è costituito dalla direttiva 2011/85/UE, facente parte del pacchetto dei provvedimenti legislativi noti come *Six Pack*, volti all'introduzione di meccanismi rafforzati di controllo e di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici e finanziari degli Stati membri, anche attraverso la definizione di regole minime comuni per i quadri di bilancio nazionali. Rileva che il legislatore ha dato seguito a tali indicazioni operando secondo due principali e distinte linee di intervento. Da un lato, per quanto riguarda l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche territoriali quali regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale, mediante l'attuazione dell'articolo 2 della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42 del 2009). Dall'altro, per quanto riguarda la disciplina contabile delle amministrazioni pubbliche diverse da quelle territoriali e da quelle centrali dello Stato, e dunque degli enti nazionali di previdenza ed assistenza, delle agenzie regionali sanitarie e degli enti dell'amministrazione centrale differenti dai ministeri, mediante l'attuazione dell'articolo 2 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009). Una ulteriore e specifica linea di intervento attiene, invece, alla armonizzazione contabile delle università. Lo schema di regolamento in esame introduce principi uniformi e armonizza i sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria affiancata (a fini conoscitivi) dalla contabilità economico-patrimoniale, con riferimento alle amministrazioni diverse dalle regioni, dagli enti locali e loro organismi strumentali, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, dalle università e dalle amministrazioni centrali dello Stato. La norma di riferimento generale è costituita dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, il quale dispone, che per migliorare la qualità dei dati di finanza pubblica, rendendoli più trasparenti e raccordabili con il sistema europeo dei conti, le amministrazioni pubbliche che utilizzano la contabilità finanziaria sono tenute ad adottare un comune piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione. A tal fine, il suddetto articolo 4 prevede - al comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* - l'adozione di tre diversi regolamenti concernenti. Rispettivamente, il piano dei conti integrato (lettera *a)*), l'amministrazione e la contabilità delle amministrazioni pubbliche (lettera *b)*) e i principi contabili applicati (lettera *c)*). Fa presente che il regolamento previsto dalla lettera *a)* è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013; quello di cui alla lettera *c)* non è stato fin qui adottato, mentre il regolamento previsto dalla lettera *b)* costituisce l'oggetto del presente schema di decreto. La lettera *b)*, in particolare, prevede la revisione delle disposizioni recate dal regolamento di cui al decreto legislativo n. 97 del 2003 concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici dipendenti dallo Stato (cosiddetti enti parastatali). Tale regolamento, pertanto, viene abrogato dall'articolo 90 dello schema di decreto in esame. Segnala, inoltre, che il termine di scadenza per l'adozione del regolamento risulta ormai decorso, in quanto originariamente fissato al 31 dicembre 2012 e poi da ultimo posticipato al 31 dicembre 2014. Il regolamento può comunque essere esaminato, attesa la natura non perentoria - bensì solo ordinatoria - dei termini attinenti all'esercizio della potestà regolamentare del Governo, come diffusamente precisato nella relazione illustrativa del provvedimento.

Lo schema di regolamento in esame si compone di 90 articoli, suddivisi in otto Titoli, a partire da quello recante le disposizioni generali (Titolo I, articoli da 1 a 10), con cui si definisce in primo luogo l'ambito di applicazione, vale a dire il novero delle amministrazioni pubbliche destinatarie della nuova disciplina: queste risultano determinate per esclusione, in quanto si tratta delle amministrazioni pubbliche (come individuate dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001) diverse sia da regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (disciplinati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011) sia dalle amministrazioni centrali dello Stato, quali i Ministeri (cui fa riferimento la

delega recata dall'articolo 40 della legge n. 196 del 2009). L'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento viene quindi a riguardare, tra gli altri, gli enti nazionali di previdenza ed assistenza, le Agenzie regionali sanitarie, le autorità indipendenti, gli enti dell'amministrazione centrale differenti dai ministeri. Viene inoltre precisato che le università, il cui sistema contabile è disciplinato dal decreto legislativo n. 18 del 2012, debbano conformarsi per l'amministrazione e la gestione ai principi recati dal presente regolamento. Viene poi disciplinato, tra le altre disposizioni, il documento unico di programmazione (DUP), da redigersi da parte dell'organo di vertice dell'amministrazione entro il 15 ottobre, e che dovrà descrivere le linee strategiche dell'ente da intraprendere o sviluppare in un arco temporale definito, di norma coincidente con la durata del mandato. Il DUP indica sia le finalità istituzionali che eventuali nuovi obiettivi, precisando le risorse umane e finanziarie necessarie per realizzarle: a tal fine, esso deve indicare, per la parte delle entrate, le fonti di finanziamento necessarie per la realizzazione delle strategie, evidenziandone anche l'attendibilità ed i vincoli di acquisizione e, per la parte delle spese, le principali voci di impegni che debbono essere previste nel periodo preso a base della programmazione. Vengono altresì indicati i documenti che danno conto del complessivo processo di pianificazione, programmazione e *budget*, articolati in sei diversi prodotti, costituiti dal documento unico di programmazione, dal bilancio pluriennale, dal bilancio di previsione, dalla tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione, dal *budget* complessivo dei *budget* dei centri di responsabilità, nonché dal piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio. Ultimo e rilevante elemento delle disposizioni generali dettate dal provvedimento, in quanto costituente la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili previsti dal regolamento, è il piano dei conti integrato. Questo va adottato dalle amministrazioni per consentire la rilevazione delle entrate e delle spese contestualmente in contabilità finanziaria e dei proventi/ricavi ed oneri/costi in contabilità economico-patrimoniale.

Passa poi ad illustrare il bilancio di previsione, la gestione economico-finanziaria a la rendicontazione (Titolo II, articoli da 11 a 24), che individua quale principale documento di pianificazione e programmazione delle risorse ai fini della realizzazione dei programmi di spesa, il bilancio di previsione (articolo 11), che è predisposto dal direttore generale e deliberato dal competente organo di vertice dell'amministrazione pubblica entro i termini previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 91 del 2011 e richiamati dall'articolo 5, comma 2, del presente schema, vale a dire entro il 31 dicembre dell'anno precedente per le pubbliche amministrazioni ed entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente per gli enti vigilati, i cui bilanci sono sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante. Agli articoli 12-14 viene disciplinato il preventivo finanziario, che si distingue in decisionale e gestionale. Agli articoli 15-16 viene disciplinato il preventivo economico, costituito dalla somma dei *budget* economici dei centri di responsabilità, che a loro volta sono elaborati come sintesi dei *budget* economici di tutte le unità organizzative in cui possono essere organizzati i singoli centri di responsabilità amministrativa. Gli articoli 17-19 individuano i documenti allegati al bilancio di previsione. Gli articoli da 20 a 22 disciplinano i fondi di bilancio per spese impreviste e per oneri di personale. L'assestamento di bilancio è disciplinato all'articolo 23; l'esercizio provvisorio all'articolo 24. Gli articoli da 25 a 30 disciplinano le fasi della gestione delle entrate; gli articoli da 31 a 38 recano la disciplina delle fasi attraverso cui si attua la gestione delle spese. La rendicontazione della gestione è disciplinata dagli articoli da 39 a 51. La gestione patrimoniale (Titolo III) è disciplinata agli articoli 55 e 56; le spese delegate, la resa dei conti e gli uffici decentrati (Titolo IV) sono disciplinate agli articoli da 57 a 67. Il sistema di scritture (Titolo V) è disciplinato agli articoli da 68 a 73, mentre i sistemi di controllo (Titolo VI) sono disciplinati agli articoli da 74 ad 80. Le disposizioni particolari (Titolo VII) sono recate dagli articoli 81 ed 82, che, per quanto concerne gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici, introducono modifiche volte a rendere più stringente l'obbligo di predisporre il bilancio tecnico (articolo 81). Le disposizioni contenute nell'articolo 82 (erogazione di spese su aperture di credito erariali) ricalcano esattamente la normativa vigente recata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003. In particolare, permane l'obbligo di erogazione e rendicontazione delle somme che, in base a particolari disposizioni, sono affidate in gestione all'ente per conto dello Stato mediante aperture di credito, secondo la normativa vigente in

materia di contabilità dello Stato, con la precisazione che gli eventuali fondi erogati da altri enti pubblici anche comunitari o sovranazionali devono essere gestiti e rendicontati osservando le norme in base alle quali l'erogazione viene effettuata e in carenza di esse devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato. Le disposizioni diverse e finali (Titolo VIII) sono recate dagli articoli da 83 a 90. L'articolo 90 riguarda l'entrata in vigore del decreto, disposta per il 30 settembre successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre, le disposizioni si applicano con riferimento al bilancio di previsione e al rendiconto generale relativi al primo esercizio successivo alla data di entrata in vigore. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003, salvo che per gli adempimenti contabili e per il rendiconto generale relativi alla gestione dell'esercizio in corso alla predetta data. Come ricordato in precedenza, rammenta che lo schema di regolamento consta, oltre che di 90 articoli, di 16 allegati. Come previsto, sullo schema di decreto è stato acquisito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.

Per un'analisi puntuale del contenuto del provvedimento per ambiti tematici, con evidenza delle principali modifiche rispetto alla normativa vigente, rinvia al *dossier* n. 138 dei Servizi studi della Camera e del Senato.

In conclusione, evidenzia come l'atto in esame rientri in un filone normativo derivante dalla necessità di rispettare i vincoli finanziari europei già applicati agli enti locali. In particolare, esso si applicherà ai cosiddetti "enti residuali", quali l'INPS e l'INAIL, dei quali reputa opportuno procedere ad apposita audizione.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore, invita i Gruppi a trasmettere, entro la giornata di lunedì 8 luglio, all'Ufficio di segreteria della Commissione, le eventuali proposte sui soggetti da audire, prospettando lo svolgimento della procedura informativa nella settimana dal 15 al 19 luglio, in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 86

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:

- il principio dell'accomodamento ragionevole richiamato dall'articolo 3 rientra già nel vigente ordinamento giuridico, risultando quindi non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con riferimento all'articolo 13, viene confermato che l'istituzione del Comitato per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento non comporterà alcun onere, diretto o indiretto, per le finanze pubbliche;
- in merito all'articolo 15, che prevede l'entrata in vigore graduale delle disposizioni del decreto, viene confermata l'invarianza di effetti per la finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

1.4.2.2.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 195 (pom.) del 02/10/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2019
195ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1476) Conversione in legge del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali

(Parere alle Commissioni 10a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S), sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi trasmessi dal Governo, preso atto che: in merito all'articolo 6, recante proroga al 31 dicembre 2019 del termine delle convenzioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità, sono fornite rassicurazioni sulla disponibilità delle risorse a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione; con riguardo all'articolo 8 sulle donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, viene evidenziato che la disposizione non determina nella sostanza effetti sul gettito Irpef scontato nelle previsioni di bilancio, in quanto viene stimato il carattere assolutamente trascurabile delle potenziali elargizioni, senza considerare, altresì, che esse possono sostituire altre erogazioni liberali attualmente già deducibili; relativamente alla copertura degli oneri recati dagli articoli 11 e 12, viene confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e l'assenza di pregiudizi su impegni già programmati; per quanto concerne l'articolo 13, viene escluso qualunque pregiudizio della parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica destinata ad essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto, con riguardo all'articolo 13, dell'integrità della quota dei proventi delle aste di emissione di anidride carbonica da riassegnare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."

Il sottosegretario Laura CASTELLI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) ritiene che l'articolo 8 richieda una specifica copertura finanziaria, correlata alla deducibilità degli atti di liberalità ivi previsti, che evidentemente comporta una riduzione di gettito, per quanto, presumibilmente, di importo non particolarmente elevato.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che gli effetti fiscali della disposizione sono sostanzialmente neutralizzati dall'effetto di sostituzione relativo alle elargizioni liberali, aggiungendo come la quantificazione dei benefici fiscali connessi agli atti di liberalità sia oggetto, nelle previsioni di bilancio, di una stima approssimativa, che viene definita solo in sede consuntiva.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), associandosi alle considerazioni del senatore Pichetto Fratin, osserva che la nota del Governo, depositata nella seduta di ieri, fa riferimento sul punto a "importi assolutamente trascurabili", espressione che non appare in linea con la precisione richiesta dalle regole di bilancio.

Il sottosegretario Laura CASTELLI rileva che tale espressione viene utilizzata proprio in caso di difficoltà di quantificazione di effetti finanziari minimi, che possono trovare un riscontro preciso solo nel rendiconto.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) conferma il proprio netto dissenso da tale interpretazione delle regole di copertura.

Il RELATORE ribadisce la proposta di parere sopra illustrata che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e approvata.

(1140) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a Maputo l'11 luglio 2007

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), sulla base degli elementi emersi nel corso dell'esame e alla luce delle interlocuzioni svolte, avanza la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: l'articolo 3 sia sostituito dal seguente: "Articolo 3 (*Disposizioni finanziarie*) 1. Per l'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16, 17 e 21, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2019, di 193.040 euro per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200.000 euro per l'anno 2019, a 193.040 euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma <<Fondi di riserva e speciali della missione <<Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."".
Tiene, peraltro, a ribadire, una volta risolte le criticità di carattere finanziario, le perplessità già espresse nel merito del provvedimento, che stanziava risorse non irrilevanti per finalità politicamente discutibili.

La rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso conforme al parere proposto dalla relatrice sui profili finanziari.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta in votazione, la proposta di parere è approvata.

(1149) Laura BOTTICI ed altri. - Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) riepiloga sinteticamente i rilievi già sollevati in relazione al testo e agli emendamenti.

Il sottosegretario Laura CASTELLI, richiamando il contenuto della nota del Governo messa a disposizione nella seduta di ieri, conferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a condizione di modificare la disposizione di copertura nel senso già indicato.

Con riguardo agli emendamenti, non ha osservazioni da formulare.

La RELATRICE, sulla base dei chiarimenti e delle rassicurazioni fornite dal Governo, formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione del comma 3 dell'articolo 1 con il seguente: "3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 800.000 euro per l'anno 2019 e 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.". In relazione agli emendamenti, esprime parere non ostativo."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere.

(1335) Simone BOSSI ed altri. - Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) chiede se il Governo sia in grado di dare risposta alle richieste di delucidazioni avanzate dal relatore nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che si è in attesa di acquisire elementi istruttori da parte del Ministero delle politiche agricole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il senatore **TOSATO** (L-SP-PSd'Az) domanda se sia stata predisposta la relazione tecnica sul testo unificato, segnalando l'importanza delle finalità perseguite dal provvedimento in titolo e l'attesa che lo circonda.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta alla richiesta di informazioni del senatore Tosato.

Il **PRESIDENTE** sollecita il Governo a fornire riscontro ai rilievi avanzati sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2019

Il **PRESIDENTE** fornisce ragguagli sull'organizzazione dei lavori relativi alla NADEF 2019,

anche in relazione a quanto stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo sul calendario dell'Assemblea.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) raccomanda di evitare una programmazione irragionevole e velleitaria, destinata a sollevare, come accaduto in passato, critiche e recriminazioni nei confronti della Commissione bilancio, e chiede al Presidente di farsi portatore di tale istanza, a nome del collegio, presso i componenti della Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FI-BP*) si associa a tale auspicio, sottolineando l'esigenza di assicurare un esame ordinato e regolare del documento.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) segnala, tra l'altro, come l'organizzazione dei lavori sulla NADEF sia resa più complicata dalla sovrapposizione con l'esame del decreto-legge in tema di lavoro e crisi aziendali.

Il PRESIDENTE assicura che farà il possibile, come in altre occasioni, per garantire tempi di esame adeguati e rispettosi del ruolo della Commissione, compatibilmente con i termini previsti dal Regolamento.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione e l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi in Commissione, già convocati domani, giovedì 3 ottobre 2019, rispettivamente alle ore 9,30 e al termine della seduta plenaria della Commissione, non avranno più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

1.4.2.2.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 243 (pom.) del 28/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 GENNAIO 2020
243ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1665) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, che andrebbero forniti ulteriori elementi idonei a confermare la concreta configurabilità del prestito come operazione meramente finanziaria, ai fini della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica e avuto riguardo ai precedenti finanziamenti ad Alitalia. Con riferimento al successivo comma 5, che modifica l'articolo 37, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, andrebbe confermata l'assenza di effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di 60 giorni per il versamento degli interessi all'entrata del bilancio dello Stato, termine sostituito da un rinvio alle modalità previste per le procedure di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria, ossia "a valere e nei limiti dell'attivo disponibile". Inoltre, in relazione alla salvaguardia degli effetti prevista dall'ultimo periodo del comma 5, andrebbe chiarito se, in previsione o a valere sull'importo da acquisire a titolo di interessi, siano state avviate operazioni di partecipazione in attuazione del comma 1 del citato articolo 37, in modo da escludere possibili effetti onerosi. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, che corrispondono a quelli presentati in Assemblea, occorre valutare i profili finanziari della proposta 1.1, nella parte in cui dispone la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 1, in relazione all'eventuale venir meno di possibili economie di spesa. Richiede la

relazione tecnica sull'emendamento 1.3, che individua specifici interventi di riorganizzazione della struttura e delle attività aziendali. Occorre poi valutare l'emendamento 1.0.1, che prevede l'istituzione di un Comitato parlamentare di controllo sul rilancio di Alitalia S.p.A., con oneri a carico dei due rami del Parlamento, che tuttavia non vengono quantificati. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 1.0.2, in tema di trattamenti economici del personale dei vettori e delle imprese del trasporto aereo. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni su due specifici profili: in primo luogo, sugli effetti della modifica apportata dal comma 5 all'articolo 37, comma 4, del decreto legge n. 34 del 2019, in relazione alla prevista possibilità di sottoscrivere quote di capitale di una società di nuova costituzione cui trasferire i complessi aziendali; in secondo luogo, sul rapporto tra il termine per la restituzione del prestito, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, e il termine per la conclusione delle procedure di cessione dell'azienda.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente, in primo luogo, che l'operazione di costituzione di una nuova società non risulta completata, mentre sul secondo aspetto osserva come la questione attenga più al merito che ai profili di competenza della Commissione.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel prendere atto di quanto detto dal Presidente, ritiene opportuno inserire nel parere un riferimento espresso alla mancata costituzione della nuova società.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) reputa che tale aspetto esuli dalle attribuzioni della Commissione bilancio, che deve limitarsi ad esaminare i profili finanziari.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA osserva, in relazione al comma 5, che il decreto in esame reca una diversa allocazione degli interessi relativi ai finanziamenti già concessi, che secondo la valutazione della Ragioneria generale dello Stato non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) non considera soddisfacenti le spiegazioni fornite al riguardo, ritenendo necessario che nel parere si dia conto di tutti i profili correlati all'impiego degli importi corrispondenti agli interessi sui prestiti concessi ad Alitalia.

Il RELATORE reputa sufficiente, in relazione ai rilievi sollevati sul comma 5 dell'articolo 1 del decreto, inserire un presupposto nel parere che si limiti a dare conto degli effetti sulla finanza pubblica della nuova disciplina in tema di interessi.

Pertanto, alla luce delle indicazioni emerse dalla discussione, formula la seguente proposta di parere sul testo: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, nel presupposto che dal comma 5 dell'articolo 1 non derivino effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di sessanta giorni per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta di parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, in relazione agli emendamenti, esprime un avviso

contrario, per i profili di finanza pubblica, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2, segnalate dal relatore. Nel rispondere ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal PRESIDENTE, specifica che l'emendamento 1.1, se approvato, rischia di vanificare gli obiettivi, anche finanziari, perseguiti dal provvedimento in esame.

Sulla base degli elementi forniti dal Governo, il RELATORE avanza la seguente proposta di parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore.

Non essendovi richieste di intervento, la proposta di parere, messa in votazione, è approvata.

(1665) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore **PRESUTTO** (M5S) formula la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata, nel presupposto che dal comma 5 dell'articolo 1 non derivino effetti onerosi connessi alla soppressione del termine di sessanta giorni per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli interessi sui finanziamenti già concessi ad Alitalia, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.3, 1.0.1 e 1.0.2. Sui restanti emendamenti il parere è non ostativo."

La rappresentante del GOVERNO manifesta un avviso concorde con la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore **MANCA** (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre chiedere conferma, relativamente all'articolo 1, dell'adeguatezza delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Con riguardo all'articolo 2, in relazione all'attivazione di due nuove posizioni dirigenziali di livello generale, sarebbe opportuno disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico di fatto del MIUR, al fine di poter valutare l'incidenza della riforma sull'Amministrazione in termini di maggior spesa rispetto alla legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 3, che disciplina il riparto

delle risorse tra i due Ministeri, il comma 3, pur trasferendo il dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie al Ministero dell'istruzione, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca continui ad avvalersene *pro tempore*: al riguardo, chiede conferma che tale avvalimento temporaneo possa essere attuato senza aggravii per la finanza pubblica. In relazione al successivo comma 4, occorre in primo luogo avere rassicurazioni che le operazioni di ripartizione, con particolare riguardo al personale già collocato in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, abbiano luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Inoltre, chiede chiarimenti, anche in relazione agli elementi forniti nella relazione tecnica, sulla salvaguardia del personale già dipendente del Ministero dell'università e della ricerca istituito ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, affinché non si configuri il ripristino di progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

In relazione agli emendamenti, richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.3, che incrementa di un'unità le posizioni di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, con copertura sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.4. Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 2.5, che prevede di destinare, in via esclusiva, una posizione di livello dirigenziale generale del Ministero dell'Istruzione al rilancio dell'istruzione tecnica e professionale. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.12, 2.13 e 3.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 4.1, che autorizza i due ministeri istituiti dal decreto-legge ad effettuare un piano straordinario di assunzioni nel ruolo di dirigenti tecnici di seconda fascia, con copertura a valere sul fondo "La Buona Scuola". Comporta maggiori oneri la proposta 5.1. Sui restanti emendamenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di fornire elementi di risposta ai rilievi avanzati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1168) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 50(a) della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016; b) Protocollo relativo ad un emendamento all'articolo 56 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FIBP-UDC) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione del relatore.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene posto in votazione e approvato.

(Doc. XXII, n. 9-bis) Valeria VALENTE ed altri - Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere"

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) illustra il documento in titolo, segnalando che esso proroga fino alla conclusione della legislatura il termine per l'ultimazione dei lavori della Commissione di inchiesta. Le spese per il funzionamento permangono nel limite massimo di 45 mila euro annui, fino al termine

della legislatura, e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Altresì, è previsto che il Presidente del Senato possa autorizzare un incremento delle spese, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta. Per quanto di competenza, trattandosi di spese poste a carico del bilancio interno del Senato, non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta.

In assenza di richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere è messo ai voti e approvato.

(1376) Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva dell'osservatorio Square Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma il 12 marzo 2019

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nellaseduta del 15 gennaio.

Il relatore **ERRANI** (*Misto-LeU*), sulla base degli elementi messi a disposizione dal Governo, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, condizionato alla sostituzione dell'articolo 3 con il seguente: "Art. 3 (Disposizioni finanziarie)

1. È autorizzata la spesa di euro 12.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1, per le spese di costruzione, e di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2030 per le spese di gestione, da destinare all'Istituto Nazionale di Astrofisica, per far fronte all'obbligo di contribuzione all'osservatorio Square Kilometre Array. Per le spese di missione di cui all'articolo 8 della Convenzione di cui all'articolo 1 è prevista la spesa di euro 7.680 annui a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede: *a)* quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; *b)* quanto a euro 2.007.680 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta testé illustrata.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.

(1105) COLTORTI ed altri. - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, per la trasparenza delle tariffe e dei prezzi applicati dagli operatori dei servizi di telefonia mobile

(Parere alla 8a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda di aver espresso una valutazione non ostativa sul testo e sugli emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO, al pari del relatore, non ha osservazioni da formulare, per i profili finanziari, né sul testo né sugli emendamenti.

Il RELATORE propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo che, non essendovi richieste di intervento e previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, attesa la natura ordinamentale della disposizione e i chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che non vi sono osservazioni da formulare.

Relativamente all'articolo 2, chiede un'ulteriore conferma che dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa utilizzata a copertura non derivino pregiudizi con riguardo ad impegni di spesa già assunti dallo Stato e non vengano compromesse risorse destinate a finanziare spese di natura obbligatoria. Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota n. 112 del 2020 del Servizio del bilancio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA rappresenta che è in corso di predisposizione l'aggiornamento della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1079) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COMINCINI](#) (IV-PSI) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire chiarimenti circa gli eventuali effetti per la finanza pubblica derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'Accordo, relativo alla possibilità di sottoscrivere intese tecniche tra le Parti contraenti per l'attuazione della cooperazione militare e l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale nel settore della difesa, nonché dall'articolo 2, paragrafo 3, sulle modalità di effettuazione della cooperazione militare. Infatti, secondo la relazione tecnica, le attività richiamate dal predetto articolo 2, paragrafo 3, "verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, nei limiti delle spese autorizzate" senza che però tale precisazione sia contenuta nel testo del disegno di legge né in quello dell'Accordo. Altresì, richiede un approfondimento sulle possibili conseguenze, in

termini di impatto sulla finanza pubblica, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo, che disciplina le modalità di svolgimento delle attività nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari. Da ultimo, occorre valutare la riformulazione dell'articolo 3 del disegno di legge al fine di aggiornare al 2020 e al triennio 2020-2022 la decorrenza dell'onere e della relativa copertura, nonché di modulare la quantificazione dell'onere come previsione di spesa.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di dare risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, essendo in via di acquisizione dai dicasteri competenti gli elementi informativi necessari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(897) Deputati Annagrazia CALABRIA ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

(200) BERTACCO ed altri. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio*

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il relatore **ZULIANI** (*L-SP-PSd'Az*), nel richiamare le recentissime notizie di stampa su nuovi episodi di abuso nei confronti di minori commessi in una scuola, ribadisce l'importanza del provvedimento in titolo al fine di assicurare tutela ai soggetti più indifesi, e sollecita nuovamente il Governo a fornire le risposte necessarie alla prosecuzione dell'esame, dichiarandosi pronto, nel caso di perdurante inerzia,

anche a iniziative più eclatanti per richiamare l'attenzione su un tema così sensibile.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che tornerà nuovamente a sollecitare il Governo affinché siano risolte le criticità di carattere finanziario che, al momento, non consentono di portare avanti l'esame di un provvedimento in una materia di indubbia rilevanza sociale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(835-A\) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria](#)
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si associa alla valutazione della relatrice.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo che, non essendovi richieste di intervento, è posto ai voti e approvato.

[\(1421\) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura](#), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La rappresentante del GOVERNO deposita, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

La RELATRICE si riserva di prendere cognizione della relazione tecnica appena depositata, al fine di predisporre una proposta di parere da porre in votazione in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(812\) CALIENDO. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato](#)
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

La relatrice [CONZATTI](#) (IV-PSI) illustra gli emendamenti del relatore e i relativi subemendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sugli emendamenti del relatore 1.18, 1.19 e 2.6, né sui relativi subemendamenti.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la valutazione espressa dalla relatrice.

La relatrice [CONZATTI](#) (*IV-PSI*) propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti e subemendamenti esaminati che, posto in votazione, risulta approvato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) fornisce informazioni sui temi che saranno oggetto dell'audizione del Vice Presidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis, avvertendo altresì che la relativa seduta, già convocata alle 14,30 del prossimo 30 gennaio, è stata posticipata alle 14,45 dello stesso giorno.

La Commissione prende atto.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*), incidentalmente, torna a sollecitare il Governo a fornire le dovute risposte sui provvedimenti in materia sanitaria inseriti all'ordine del giorno, già oggetto di un suo precedente intervento di sollecito lo scorso 15 gennaio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA assicura che tali sollecitazioni sono già state riportate agli uffici competenti affinché siano trasmessi gli elementi informativi richiesti dalla Commissione, in modo da consentire la prosecuzione dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 29 gennaio 2020, già convocata alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

1.4.2.2.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 244 (pom.) del 29/01/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 29 GENNAIO 2020
244ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PESCO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1421) Deputato Flavia PICCOLI NARDELLI ed altri. - Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice [CONZATTI \(IV-PSI\)](#), alla luce delle rassicurazioni fornite nella relazione tecnica aggiornata consegnata dal Governo nella seduta di ieri, illustra una proposta di parere sul testo recante una valutazione non ostativa, nel presupposto che il riferimento al bilancio triennale 2019-2021 contenuto nell'articolo 12, comma 1, lettera a), si intenda più correttamente riferito al triennio 2021-2022, in considerazione del fatto che comunque l'onere derivante dal provvedimento decorre dall'annualità 2020.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA esprime un avviso conforme alla relatrice.

Per quanto riguarda le proposte emendative segnalate dalla Commissione, formula una valutazione contraria sugli emendamenti 6.2, in quanto produttivo di un decremento di gettito, e 9.1, sul quale rappresenta la necessità di acquisire una relazione tecnica.

Si esprime, invece, in senso non ostativo sull'emendamento 8.1, nonché su tutti i restanti emendamenti.

La RELATRICE propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere sia sul testo che sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno

di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi contenuti nella relazione tecnica aggiornata presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, rilevato che:

- in ordine alla copertura di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *a*), mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al triennio 2019-2021, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, occorrerebbe formalmente aggiornare la copertura finanziaria al triennio 2020-2022. Tuttavia, tenuto conto che il provvedimento in esame reca oneri che comunque decorrono dal 2020, si ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che la riduzione del fondo speciale per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferita al bilancio per il triennio 2020-2022;
- in merito all'articolo 6, comma 4, la previsione che consente alle imprese di destinare alle finalità del fondo "Carta della cultura" parte del proprio volume di affari è "senza effetti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive";
- la norma di cui all'articolo 8 in materia di sconti sul prezzo di vendita dei libri non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto che, con riferimento al suddetto articolo 12, comma 1, lettera *a*), la riduzione del fondo speciale per il triennio 2019-2021 sia da intendersi riferita al bilancio triennale 2020-2022.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.2 e 9.1. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione alcune note di chiarimento riguardanti il testo e le relative proposte emendative.

Il PRESIDENTE, al fine di prendere visione delle note consegnate dal Governo, rinvia ad una prossima seduta la votazione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1672) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA consegna la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (M5S) ricorda di aver chiesto, nella seduta di ieri, una ulteriore conferma circa

la congruità della copertura prevista dall'articolo 2, onde evitare pregiudizi nei confronti di impegni di spesa già assunti dallo Stato, nonché di spese di natura obbligatoria.

La rappresentante del GOVERNO, nel rinviare alla relazione tecnica aggiornata, rassicura circa la congruità della copertura, facendo presente che le risorse utilizzate non pregiudicano il conseguimento di altre utilizzazioni anche afferenti a spese di carattere obbligatorio.

Il senatore [ZULIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ritenere apprezzabile l'intento del decreto-legge, osserva come lo stanziamento di risorse in favore del Mezzogiorno debba comunque collegarsi ad interventi di sistema che, invece, risultano del tutto smentiti dalla politica generale del Governo il quale, attraverso scelte compiute nell'ultima legge di bilancio, finisce per penalizzare il Sud Italia. E' il caso, per esempio, della cosiddetta "*sugar tax*" che ha costretto un'impresa siciliana legata all'indotto della *Coca Cola* a delocalizzare i propri impianti in Albania. Pertanto, nel ribadire una valutazione complessivamente positiva su un provvedimento volto a promuovere gli investimenti nel Mezzogiorno d'Italia, conferma la necessità di un'analisi attenta delle misure complessivamente adottate, per evitare di depauperare i territori e le famiglie.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) giudica positivo il decreto-legge, che vincola risorse statali alla realizzazione di un intervento volto a creare una banca di investimento per le imprese del Sud.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) si sofferma sul passaggio della relazione tecnica, laddove si fa presente la possibile scissione della Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. con costituzione di una nuova società, il che configura l'istituzione di una *new-co.* la cui attività necessita di essere strettamente monitorata, per evitare che si ripetano vicende analoghe a quelle connesse alla gestione di Alitalia.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) interviene incidentalmente, per far presente che la disposizione richiamata nella relazione tecnica non determina, in senso tecnico, la costituzione di una *new-co.*, bensì la creazione di uno strumento operativo al quale verrebbero assegnate le attività e le partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il senatore Errani per la puntualizzazione fornita, richiamando tuttavia la necessità di monitorare con attenzione l'attività posta in essere dal nuovo soggetto operativo eventualmente costituito.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia che, al di là del fatto nominalistico, il provvedimento interviene su una struttura storica, per istituirne una nuova con una missione determinata.

Nel ritenere congrua la copertura finanziaria, fa presente che il tema centrale del provvedimento è rappresentato dalle modalità attraverso le quali il nuovo soggetto porterà avanti la propria missione. Ferma restando la doverosità dell'intervento, risulta necessario richiamare il Governo e la Banca d'Italia sull'esigenza di un attento monitoraggio della fase applicativa, anche alla luce dei compiti di vigilanza attribuiti all'Istituto bancario centrale.

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ritenere positivo un intervento per il Sud Italia, evidenzia tuttavia la necessità che le misure normative determinino un impulso effettivo per lo sviluppo del Mezzogiorno. Nel caso in esame, occorre acquisire garanzie circa l'idoneità della nuova banca ad innescare un circuito virtuoso che eviti, in futuro, il ripetersi di un depauperamento del tessuto produttivo, come quello che sta avvenendo in queste ore, rappresentato dalla scelta della *Whirlpool* di abbandonare il sito di Napoli.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*) chiede chiarimenti circa la natura finanziaria dell'operazione di rafforzamento patrimoniale della società Banca del Mezzogiorno - Mediocredito centrale, in quanto la relazione tecnica aggiornata non chiarisce il dubbio sollevato nella nota del Servizio del bilancio sulla classificazione di carattere finanziario dell'operazione, in modo da garantirne la neutralità ai fini dell'impatto sull'indebitamento netto. Infatti, se l'operazione fosse riclassificata *ex post* dall'Eurostat come trasferimento in conto capitale, essa avrebbe impatto anche sull'indebitamento netto oltre che, come già previsto, sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

La senatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) ricorda che i fondi destinati al Mediocredito centrale sono finalizzati alla ricapitalizzazione della Banca popolare di Bari, ossia un istituto bancario del territorio. Tale intervento giustifica la norma dell'articolo 1, comma 2, laddove prevede la possibilità di costituire una nuova società alla quale siano assegnate le attività e le partecipazioni acquisite da banche e società finanziarie, in modo che l'intervento di ricapitalizzazione abbia un ritorno in termini di utilità per l'economia dei territori interessati.

Il senatore [FERRO](#) (*FIBP-UDC*) richiama la necessità di una maggiore incisività dei controlli sul sistema bancario, il che sarebbe agevolato anche dalla costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario. Resta peraltro ferma l'esigenza che l'azione del sistema bancario si ispiri a un mutamento di condotta e di mentalità.

Il senatore [ERRANI](#) (*Misto-LeU*) ricorda che, in termini rigorosi, la *newco*. è una nuova società istituita a seguito dal fallimento di una vecchia società. Giudica positivo il decreto-legge in esame laddove reca un approccio diverso rispetto alla gestione di precedenti risoluzioni bancarie e fa presente l'opportunità di una riflessione volta a costruire un braccio finanziario finalizzato ad interventi pubblici di politica industriale che favoriscano un riassetto e un ammodernamento del tessuto produttivo.

Il senatore [Marco PELLEGRINI](#) (*M5S*), nel ricollegarsi al disposto letterale dell'articolo 1 del decreto-legge, rammenta che lo scopo dell'intera operazione è che la Banca del Mezzogiorno promuova, secondo logiche e criteri di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento anche a sostegno delle imprese e dell'occupazione del Mezzogiorno. Peraltro, nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, sono state inserite previsioni volte ad imporre alla Banca del Mezzogiorno oppure alla società di eventuale nuova costituzione di riferire periodicamente al Parlamento sulle operazioni effettuate.

La senatrice [FERRERO](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel ritenere teoricamente condivisibili le considerazioni formulate dal senatore Errani, denuncia tuttavia il forte scollamento tra l'azione degli enti e degli istituti previsti per il rilancio del Mezzogiorno e le piccolissime e piccole imprese del tessuto produttivo territoriale, che procedono autonomamente, senza che le istituzioni pubbliche offrano loro un effettivo supporto.

Il senatore [PICHETTO FRATIN](#) (*FIBP-UDC*) riepiloga la normativa bancaria del 1936, basata sulla distinzione tra banche di interesse nazionale, banche ordinarie e, come ultimo elemento, casse di risparmio e banche di credito cooperativo, rammentando che gli istituti del terzo gruppo svolgevano una funzione parapubblica finalizzata ad agevolare e sostenere le piccole e medie imprese dei territori.

Con la riforma bancaria dell'inizio degli anni '90, si è proceduto, per ragioni di rafforzamento dei sistemi bancari, ad un accorpamento di istituti, creando banche di grandi dimensioni, con il risultato di perdere il contatto con i territori.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) osserva come il decreto-legge in esame sia funzionale al rafforzamento patrimoniale della Banca popolare di Bari che, con i suoi circa 600.000 clienti, si concentra su un *target* diverso da quello della Banca per il Mezzogiorno.

Richiama quindi i passaggi della procedura che prevede la predisposizione di un piano straordinario, un'assemblea societaria che deliberi la trasformazione della Banca popolare in società per azioni e l'acquisizione da parte del Mediocredito centrale che si troverà nelle condizioni di acquistare un istituto bancario finanziariamente risanato.

Condivide poi la necessità di richiamare la Banca d'Italia ad una vigilanza efficace, rammentando come quest'ultima avesse espresso in passato una valutazione parzialmente negativa sulla Banca popolare di Bari, per poi invece consentire, da parte di quest'ultima, l'acquisizione della Cassa di risparmio di Teramo (Banca Tercas), operazione che ha rappresentato l'inizio dei problemi per la Banca popolare di Bari.

Il senatore [FANTETTI](#) (*FIBP-UDC*) ribadisce il timore circa la possibilità che l'operazione prevista dal decreto-legge subisca una riclassificazione contabile *ex post* da parte di Eurostat, con effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Ritenendo che la relazione tecnica di passaggio non fornisca, su tale profilo, i chiarimenti adeguati, annuncia il proprio voto di astensione.

Il relatore [DELL'OLIO](#) (*M5S*) propone quindi, alla luce dell'aggiornamento della relazione tecnica, l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

L'esame degli emendamenti è quindi rinviato.

[\(1659\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, recante modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA mette a disposizione della Commissione delle note istruttorie sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(897\)](#) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

[\(182\)](#) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità*

[\(200\)](#) *BERTACCO ed altri. - Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

[\(262\)](#) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*

[\(264\)](#) *Gabriella GIAMMANCO ed altri. - Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e*

nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

(546) ROMEO ed altri. - *Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(1020) Daniela SBROLLINI. - *Modifica all'articolo 61 del codice penale, in materia di circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in danno di minori all'interno di asili nido e scuole dell'infanzia, e altre disposizioni per garantire la sicurezza presso le medesime strutture*

(1034) NASTRI e CALANDRINI. - *Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio*

(Parere alla 1a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, nel richiamarsi alle sollecitazioni formulate nella seduta di ieri dal relatore Zuliani, conferma che sul testo unificato del disegno di legge risultano ancora mancanti gli elementi istruttori di competenza dei Ministeri della salute, del lavoro e dell'istruzione, rappresentando come la Presidenza del consiglio e il Ministero dell'economia e delle finanze continuano a sollecitare i Dicasteri competenti, affinché vengano prodotte le informazioni mancanti.

La senatrice **RIVOLTA** (L-SP-PSd'Az) ribadisce l'urgenza, già più volte manifestata, di una celere approvazione del disegno di legge in titolo, anche alla luce dei frequenti e ripetuti episodi di cronaca rappresentati da maltrattamenti sia nelle strutture scolastiche sia nelle strutture di assistenza alle persone anziane.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 30 gennaio 2020, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

1.4.2.2.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 245 (pom.) del 04/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01142396/all>

1.4.2.2.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 251 (pom.) del 17/02/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01143472/all>

1.4.2.2.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 367 (pom.) del 12/01/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01188799/all>

1.4.2.2.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 379 (pom.) del 09/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01209378/all>

1.4.2.2.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 381 (pom.) del 16/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01209616/all>

1.4.2.2.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 383 (pom.) del 23/03/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01209874/all>

1.4.2.2.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 394 (pom.) del 27/04/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01295310/all>

1.4.2.2.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 400 (pom.) dell'11/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01297429/all>

1.4.2.2.18. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 405 (ant.) del 19/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01298009/all>

1.4.2.2.19. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 406 (pom.) del 25/05/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01298184/all>

1.4.2.3. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 92 (pom.) del 19/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01106228/all>

1.4.2.3.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 97 (pom.) del 02/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01106965/all>

1.4.2.3.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 99 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01107259/all>

1.4.2.3.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 100 (ant.) del 10/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01107478/all>

1.4.2.4. 14[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.4.1. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 84 (pom.) del 28/03/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01106878/all>

1.4.2.4.2. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 88 (pom.) del 09/04/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01107878/all>

1.4.2.4.3. 14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 94 (pom.) dell'08/05/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/SommComm/0/01108711/all>

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 264
XVIII Legislatura

Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 91](#)

19 febbraio 2019

Attività (esito)

Dibattito connesso

Discusso congiuntamente: [S.897](#), [S.182](#), [S.200](#), [S.262](#), [S.264](#), [S.546](#)
(*Calendario dei lavori*)

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 91 del 19/02/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

<https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/REST/v1/showdoc/get/fragment/18/Resaula/0/01104870/all>

